



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Feriale

Il Tribunale di Taranto, sezione feriale, riunito in Camera di Consiglio, in funzione di Giudice del Riesame, in persona dei seguenti magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - dott. Antonio Morelli | Presidente |
| - dott. Rita Romano | Giudice est. |
| - dott. Benedetto Ruberto | Giudice est. |

decidendo sulle richieste di **riesame**, ex art. 309 c.p.p., presentate nei termini di legge, **avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in sede in data 25 luglio 2012**, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

- RIVA Emilio, nato a Milano il 22 giugno 1926;
- RIVA Nicola, nato a Milano il 16 giugno 1958;
- CAPOGROSSO Luigi, nato a Manduria (TA) il 21 maggio 1955;
- ANDELMI Marco, nato a Taranto l'11 maggio 1971;
- CAVALLO Angelo, nato a Taranto il 5 giugno 1968;
- DIMAGGIO Ivan, nato a Galliate (NO), il 14 aprile 1969;
- DE FELICE Salvatore, nato a S. Giorgio Jonico (TA) il 2 febbraio 1964;
- D'ALÒ Salvatore, nato a Faggiano (TA) il 12 settembre 1959;

ed altresì, sulla richiesta di **riesame**, ex artt. 322 e 324 c.p.p., ~~avverso il decreto di~~
sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in sede in pari data, formulata nell'interesse
di:

- FERRANTE Bruno, nato a Lecce il 26 aprile 1947, in qualità di presidente e legale rapp.te p.t. di ILVA s.p.a..

disposta, sentite le parti, la riunione della procedura di riesame reale a quelle, pure riunite, personali, trattandosi della medesima indagine relativa alla medesima vicenda storica;

sentiti i PP.MM. e i difensori dei ricorrenti, nonché Ferrante Bruno;

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 4 agosto 2012;

OSSERVA

In data 29 giugno 2012 i PP.MM. della Procura della Repubblica di Taranto, nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe, chiedevano al G.I.P. in sede l'applicazione di misure cautelari personali e reali, ipotizzando a carico di RIVA Emilio (presidente del consiglio di amministrazione dell'Ilva sino al 19.5.2010), RIVA Nicola (presidente del consiglio di amministrazione dell'Ilva dal 19.5.2010), CAPOGROSSO Luigi (direttore dello stabilimento), ANDELMI Marco (capo area parchi dal 27.4.7), CAVALLO Angelo (capo area agglomerato dal 27.4.2007), DIMAGGIO Ivan (capo area cokerie dall'8.4.2003), DE FELICE Salvatore (capo area altoforno dal 9.12.2003), D'ALÒ Salvatore (capo area acciaieria 1 dall'8.4.2003 e capo area acciaieria 2 dal 28.10.2009) i seguenti reati:

a) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/1988; 256, 279 D.L.vo 152/06

perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse "torce" dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica [*capo così precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM. con nota del 12.7.2012*].

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

b) artt. 110, 434, commi primo e secondo, c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria – ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico.

In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna.

c) artt. 110, 437, commi 1 e 2, c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fugitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

d) artt. 110, 439 c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana.

In Taranto - Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

e) artt. 81, comma 1, 110, 674, 639, commi 2 e 3, e 635, commi 1 e 2 n. 3), c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.).

Con l'aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

Con recidiva specifica reiterata per CAPOGROSSO Luigi.

In data 25.7.2012 il G.I.P. in sede, accogliendo entrambe le richieste dei PP.MM.,

✓ emetteva ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, nei confronti di tutti gli indagati;

✓ con separato provvedimento, disponeva il sequestro preventivo delle seguenti aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando quali custodi e amministratori dei predetti impianti, per tutti gli aspetti tecnico-operativi, l'ing. Barbara Valenzano (Dirigente del Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza presso la Direzione Scientifica dell'ARPA Puglia) coadiuvata dall'ing. Emanuela Laterza (funzionario presso lo stesso Servizio) e dall'ing. Claudio Lofrumento (funzionario presso il Servizio Impiantistico e Rischio Industriale del Dipartimento Provinciale Ambientale di Bari) – con il compito di avviare ~~“immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti sopra indicati, sovrintendendo alle operazioni ed assicurandone lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle~~

prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e a tutela della integrità degli impianti” – e, per tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione degli impianti sottoposti a sequestro e del personale addetto agli stessi, il dottor Mario Tagarelli, iscritto all’Albo dei Commercialisti di Taranto.

Con ricorsi depositati il 27.7.2012 presso la cancelleria del tribunale, RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALÒ Salvatore proponevano istanza di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, con riserva di motivi; con ulteriore ricorso depositato in pari data Ferrante Bruno, quale presidente del C.d.A. e legale rapp.te di Ilva spa, proponeva istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo.

Fissata l’udienza di comparizione delle parti, nel corso dell’udienza camerale del 3 agosto 2012, rigettate sia la richiesta avanzata dal difensore del CODACONS di partecipare alla camera di consiglio, sia l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza di discussione del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e degli atti consequenziali), sollevata dai PP.MM. presenti, le parti depositavano memorie e documenti, acquisiti dal Tribunale che disponeva la riunione di tutte le procedure, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Le parti iniziavano la discussione dei riesami, proseguita il successivo 4 agosto 2012, dopo l’ordinanza di sospensione della celebrazione dell’udienza nelle ore notturne emanata dal Presidente del Collegio.

All’esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.

Fatte queste debite premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, come integrato dalla presente ordinanza (in ossequio al pacifico principio di diritto secondo cui l’ordinanza del Tribunale del Riesame e quella dispositiva della misura cautelare si integrano reciprocamente, talchè il decreto di sequestro e l’ordinanza oggetto del presente gravame devono intendersi quivi trascritti e richiamati per i punti non specificamente trattati nelle seguenti osservazioni e per quelli non incompatibili con le medesime – cfr. Cass., sez. V, 24.3.2010, n. 16587, P.M. in proc. Di Lorenzo e altro) sia correttamente motivato, tanto in ordine alla sussistenza del *fumus* dei reati contestati e del *periculum in mora* (con riferimento alla misura cautelare reale), quanto in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE

FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore e delle esigenze cautelari ex artt. 274, lett. a) e c), c.p.p., seppure queste ultime debbano considerarsi attuali solo nei confronti di RIVA Emilio, RIVA Nicola e CAPOGROSSO Luigi, mentre vanno escluse per ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore, in relazione ai quali il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte *de qua*.

PREMESSE METODOLOGICHE E MATERIALE PROBATORIO UTILIZZABILE

Condizione generale per l'emissione di qualsiasi provvedimento cautelare personale è la sussistenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in modo razionale e altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si procede sia attribuibile all'indagato: l'indizio ex art. 273 c.p.p. è un elemento di investigazione in proiezione probatoria, mancante della verifica dibattimentale, ma convincente come una prova attuale. Di conseguenza la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non si atteggia, allo stesso modo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza (art. 192/2 c.p.p.) che indica la cd. prova logica o indiretta, ovverosia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche che consente di risalire a un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Del resto va considerato il momento peculiare della fase delle indagini preliminari, in cui il procedimento *de libertate* si iscrive, che è connotato, da un lato, dalla fluidità dell'imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica che non è volta al risultato della certezza della colpevolezza (a cui deve giungersi nel giudizio di cognizione per l'affermazione della responsabilità), ma soltanto di un consistente grado di probabilità (cd. qualificata) di colpevolezza dell'indagato.

Con riferimento al provvedimento cautelare reale, ritiene il Collegio di dover altresì precisare che, alla stregua della giurisprudenza della Cassazione (con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 29.1.1997, n. 23, P.M. in proc. Bassi; cfr. anche Cass., sez. V, 20.6.2011, n. 24589, Misseri), nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro non è ipotizzabile una cognizione piena. Al Tribunale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a

verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni ulteriore potere conoscitivo relativo al fondamento dell'accusa (riservato, invece, al giudice del procedimento principale), a meno che la stessa si prospetti, allo stato degli atti e sulla base fattuale del singolo caso concreto, giuridicamente infondata (Cass., sez. V, 12.5.2010, n. 18078, De Stefani).

Tale interpretazione restrittiva della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di un utilizzo surrettizio della relativa procedura per un preventivo accertamento sul merito della causa, così da determinare una non consentita pre-verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere inevitabilmente la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento sancita dal codice di procedura penale.

L'accertamento della sussistenza del cd. *fumus delicti* va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati da un punto di vista meramente fattuale per valutarne la coincidenza con le reali risultanze processuali.

Tali elementi vanno, invece, valutati così come esposti al fine di verificare se consentano, in una prospettiva di ragionevole probabilità, di sussumere l'ipotesi formulata nella contestazione in quella tipica.

Il Tribunale in sede di riesame reale non deve dunque instaurare un cd. "processo nel processo", bensì deve esclusivamente svolgere una indispensabile funzione di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro; così che solo la manifesta, assoluta ed evidente inconfigurabilità dell'ipotesi di reato, per come rappresentata dall'organo procedente (e pur tenendo conto per l'appunto delle osservazioni difensive), consente di addivenire alla revoca del sequestro.

Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che il Tribunale del riesame non deve tuttavia limitarsi a verificare la sola astratta configurabilità del reato ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (cfr. Cass., sez. III, 9.7.2010, n. 26197, Bressan; Cass., sez. III, 16.7.2010, n. 27715, Barbano), essendo comunque pacificamente preclusi al Tribunale poteri istruttori.

Orbene sulla scorta di tali consolidati e condivisibili principi di diritto, ritiene il Collegio che l'applicazione di tali parametri al caso di specie porti ad affermare la sussistenza del *fumus commissi delicti* nella prospettazione operata nel provvedimento gravato in ordine a tutti i reati contestati; sussistono altresì gravi indizi di colpevolezza a carico di RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore in riferimento ai reati di cui agli artt. 434, 437, 439 c.p.p., gli unici che legittimano l'applicazione di una misura cautelare personale.

Richiamato integralmente il materiale probatorio utilizzato per l'adozione dei provvedimenti e puntualmente descritto dal G.I.P. alle pp. da 4 a 10 dell'ordinanza e del decreto impugnati, appare opportuno ribadire – in ordine alla valenza probatoria ed alla piena attendibilità, allo stato, dei risultati delle perizie in atti – quanto già osservato dal primo giudice: “gli accertamenti sono stati svolti dai periti nel rigoroso e costante rispetto del principio del contraddittorio delle parti, e senza che nel corso delle operazioni peritali i difensori e/o i consulenti delle parti abbiano sollevato questioni o eccezioni di sorta, come gli stessi periti hanno confermato nella fase iniziale del loro esame (v. rispettivamente pag. 7 e pag. 24 del verbale da fonoregistrazione dell'udienza del 17.02.2012 e del 30.03.2012), dando atto del clima di “*massima tranquillità*” (così il dottor Forastiere) nel quale i lavori hanno avuto luogo. Estremo risulta, inoltre, il rigore metodologico con il quale si è proceduto agli accertamenti chimico-ambientali e a quelli medico-epidemiologici, reso evidente dalla esauriente esposizione, tanto in sede di elaborato scritto quanto nel corso dell'esame orale, delle modalità e dei criteri di analisi seguiti, delle acquisizioni scientifiche di riferimento e dei parametri e coefficienti adottati, oltre che dalla coerenza delle stime, sempre ispirate a criteri di prudenza e ragionevolezza, con i dati oggettivi assunti nel corso delle operazioni peritali, tra i quali quelli forniti dalla stessa ILVA e le risultanze della documentazione acquisita dai periti (a tanto ritualmente autorizzati dal g.i.p. ex art. 228 c.p.p.) presso uffici, istituti ed enti pubblici (Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, I.N.P.S., Istituto Superiore di Sanità, I.N.A.I.L., A.R.P.A. Puglia, ASL di Taranto, Comuni di Taranto, Massafra, Palagiano e Statte, Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, ecc). Vale, inoltre, a confermare la piena attendibilità delle conclusioni peritali la innegabile coerenza e compatibilità delle stesse con l'intero e composito quadro delle risultanze investigative, tra le quali non è dato rilevare alcun dato od accertamento idoneo ad invalidare dette conclusioni. Anzi, tali risultanze valgono semmai – come vedremo – ad

esaltare il carattere decisamente *prudenziale-conservativo* delle stime dei periti, tanto dei chimici quanto degli epidemiologi”. Aggiungeva inoltre il primo giudice che, all’esito degli accertamenti e sino all’emissione dei provvedimenti cautelari, non era stata contrapposta dagli indagati, che pure avevano attivamente partecipato alle operazioni attraverso propri consulenti ritualmente nominati, alcuna propria relazione di consulenza, né l’esame orale dei periti condotto dai difensori degli indagati era valso a far emergere aspetti o elementi in grado di indebolire il pregio e l’attendibilità delle conclusioni formulate dai predetti professionisti.

Al riguardo si sottolinea come le osservazioni tecniche alla perizia epidemiologica dei dott.ri Forastiere, Triassi e Biggeri, allegate ai nuovi motivi di riesame depositati il 2.8.2012 dai difensori di RIVA Emilio e RIVA Nicola nonché dal difensore di ILVA s.p.a., risultino meramente assertive, non vagliate nel contraddittorio nel corso dell’incidente probatorio (a differenza delle conclusioni del suddetto collegio peritale), e comunque non idonee ad inficiare la piattaforma probatoria costituita dalle complessive risultanze d’indagine. Del resto, la superiore valenza di un dato assunto nell’incidente probatorio (peraltro concordante con le altre risultanze d’indagine, segnatamente con le conclusioni dei CC.TT. del P.M.) rispetto a quello omologo riportato da un atto unilaterale e di parte discende dalla struttura stessa del procedimento in parola, in cui la prova viene raccolta secondo le regole del contraddittorio in presenza di accusa e difesa informate, grazie alla previa conoscenza degli atti rilevanti. Ed ancora i rilievi mossi in tali osservazioni alle conclusioni della perizia epidemiologica – tutti fondati sull’asserito rispetto dei limiti di emissione legali e/o autorizzati – appaiono inconferenti rispetto alle contestazioni elevate nei confronti degli indagati, come meglio sarà chiarito nel prosieguo della presente trattazione.

Occorre inoltre evidenziare che i periti hanno tenuto conto nelle proprie analisi – e lo stesso è stato più volte menzionato dal G.I.P. nei suoi provvedimenti, ritenendolo obbligatorio anche per lo Stato italiano, essendo stato recepito in una decisione della commissione europea del 28.2.2012, pubblicata sulla G.U. dell’UE l’8.3.2012 e notificata agli stati membri – del BRef Iron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011 (BRef è acronimo di BAT Reference Report, ossia Rapporto sulle Migliori Tecniche Disponibili – BAT è acronimo di Best Available Techniques, ossia migliori tecniche disponibili, in italiano MTD); si tratta di documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per gli stati dell’Unione Europea che, così come i precedenti BRef, consacra formalmente e stabilisce ufficialmente quali siano le migliori

tecnologie, i migliori strumenti e le migliori procedure operative disponibili (available) nel campo della produzione di ferro e acciaio, ai fini della prevenzione e riduzione dell'inquinamento da emissioni industriali.

Circa l'utilizzabilità ai fini della presente decisione del predetto documento tecnico europeo si rileva che le prestazioni dello stabilimento ILVA, in termini di emissioni – convogliate o meno – di polveri, gas e sostanze inquinanti non possono assumere rilevanza penale solo ed esclusivamente perché superiori a quelle indicate nel predetto documento, sia perché lo stesso è comunque entrato in vigore nelle more del presente procedimento, addirittura in epoca successiva agli accertamenti peritali svolti nell'incidente probatorio (e non si può quindi contestare all'impresa di non aver adottato, all'epoca, tecniche non ancora formalmente approvate), sia perché, in ogni caso, lo stabilimento si era comunque appena dotato di una autorizzazione integrata ambientale (decreto A.I.A. del 4 agosto 2011) contenente, a sua volta, prescrizioni e limiti, sia pure modulati sul precedente BRef (risalente al 2001).

Non può tuttavia ignorarsi che le BAT - Best Available Technique (Migliori Tecniche Disponibili - MTD) sono per definizione available (disponibili), ossia secondo la definizione fornita dal D.L.vo 152/06 Art. 268 lettera aa - n. 2 *“tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli”*. Non appare quindi erraneo, attraverso la comparazione tra i profili emissivi “reali”, quelli autorizzati e quelli derivanti dall'applicazione delle BAT, valutare l'ampiezza dello scostamento, sia positiva che negativa, rispetto a questi ultimi, individuando le fonti emissive che più si sono discostate dalle prestazioni associate alle BAT, al fine di verificare il grado di obsolescenza dell'impianto e, specie con riferimento alle emissioni di tipo non convogliato (non misurate ma solo stimate dal gestore), mettere in risalto eventuali eccessi da parte dell'impresa, rispetto a quelle prestazioni notevolmente inferiori ottenibili con l'adozione delle migliori tecniche adottabili nell'attuale periodo storico (trattandosi peraltro di documento ben conosciuto dai vertici ILVA, in quanto al Technical Working Group per la sua elaborazione hanno preso parte attiva, oltre a rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, rappresentanti delle industrie interessate, tra cui anche rappresentanti dell'ILVA s.p.a. di Taranto).

La questione in ordine alla vincolatività nei confronti dei privati dell'ultimo BRef di cui alla Direttiva 2010/75/UE, sollevata dalla Difesa (si vedano al riguardo i motivi per la richiesta di riesame depositati all'udienza del 3.8.2012 dall'avv. Perli), è inconferente rispetto al *thema decidendum*, atteso che in nessuna delle ipotesi di reato di cui alla rubrica si contesta la violazione del BRef che, indipendentemente dal suo formale recepimento normativo da parte del singolo Stato membro, e dall'assunzione di efficacia vincolante nei confronti dello Stato e dei privati, ha comunque una valenza indicativa in ordine alle tecniche stimate più idonee per evitare/diminuire l'inquinamento ambientale.

IL QUADRO STORICO FATTUALE

Al fine di valutare i fatti oggetto del presente procedimento, occorre brevemente illustrare, come peraltro già esaurientemente svolto nei provvedimenti impugnati, il processo produttivo e la tipologia dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto.

Lo stabilimento ILVA di Taranto è un'industria siderurgica a ciclo integrale: l'acciaio viene prodotto attraverso l'utilizzo di materie prime come i minerali di ferro, il carbon fossile e alcuni fondenti quali calcare e dolomite; ciò attraverso la formazione di un prodotto intermedio: la ghisa.

Le materie prime, giunte al porto, vengono inviate attraverso nastri trasportatori ai parchi minerali. Dopo lo stoccaggio i minerali di ferro e il carbone, prima di essere processati dagli altoforni, vengono destinati ad impianti di preparazione che, attraverso vari passaggi di miscelazione, riscaldamento e parziale combustione rendono tali minerali adeguati alle caratteristiche degli altoforni.

Il carbone viene trasformato in coke attraverso il processo di cokefazione. Per la natura delle materie prime trattate e per le caratteristiche di tale lavorazione si realizza un passaggio complesso del ciclo produttivo con un alto impatto sia dal punto di vista delle emissioni nell'ambiente, sia dal punto di vista delle esposizioni professionali a cui sono sottoposti i lavoratori della cokeria.

Nell'altoforno avviene la trasformazione dei minerali di ferro e del carbon coke in ghisa.

Il processo che porta alla formazione dell'acciaio avviene nell'acciaieria attraverso l'affinazione (soffiaggio di ossigeno ad alta pressione) della ghisa. Successivamente avviene la colata continua dell'acciaio liquido prodotto in un forno convertitore e la sua trasformazione in semilavorati d'acciaio che, opportunamente tagliati, vengono inviati alla laminazione che li trasforma in coils o in lamiera.

Ciascuno di questi processi produttivi determina emissioni di materiali (solidi, liquidi e gassosi) all'esterno dello stabilimento (cfr. art. 268 T.U.A.).

Orbene, premesso che le emissioni industriali si distinguono in convogliate (effettuate, cioè, attraverso uno o più appositi punti) e non convogliate (o diffuse) e, queste ultime, in diffuse propriamente dette (quelle che si disperdono volutamente in atmosfera senza l'ausilio di un sistema di convogliamento delle stesse dall'interno verso l'esterno) e fuggitive (rilasciate non intenzionalmente nell'ambiente circostante), gli impianti e le aree dello stabilimento che interessano ai fini delle imputazioni di cui sopra sono i seguenti: Parchi Minerali, Cokeria, Agglomerato, Altoforno, Acciaieria.

E invero, secondo l'impostazione accusatoria recepita dal G.I.P. in sede, gli odierni imputati – ciascuno per le rispettive qualità, apportando contributo causale alla esecuzione delle condotte illecite contestate – avrebbero realizzato o comunque volontariamente non impedito imponenti quantità di emissioni diffuse e fuggitive, provenienti dalle suddette aree, di polveri e inquinanti contenenti sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale [tra cui diossina, benzo(a)pirene, metalli], provocando disastro ambientale con pericolo per la salute pubblica (contestazione ex art. 434 c.p.), situazioni di pericolo e danno per la salute dei lavoratori (art. 437 c.p.) e avvelenamento di terreni e animali (art. 439 c.p.), e consumando le altre fattispecie contravvenzionali contestate nei capi a) ed e) della rubrica.

Va altresì evidenziato che in data 4 agosto 2011 il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato, in favore dello stabilimento ILVA di Taranto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (d'ora in poi: A.I.A.) ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al termine di un lungo procedimento iniziato il 28.2.2007, con la proposizione della relativa domanda.

L'A.I.A. è una autorizzazione all'esercizio, integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerate congiuntamente tutte le diverse linee di impatto sull'ambiente dell'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di vita dell'impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) perseguendo una prestazione ambientale ottimale.

Nell'A.I.A. l'autorità competente, sulla base delle analisi proposte dal gestore, conferma la corretta individuazione delle migliori tecniche disponibili e delinea il crono-programma per la loro implementazione.

Nel predetto provvedimento del 4.8.2011, che autorizza l'ILVA s.p.a. all'esercizio dello stabilimento di Taranto, alle condizioni dell'allegato parere istruttorio definitivo reso il 20 luglio 2011 dalla competente commissione istruttoria IPPC, sono contenuti i

limiti di emissione e le prescrizioni per il loro contenimento, con l'inequivoca disposizione secondo cui *"tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione"* (cfr. art. 1, comma 3, decreto A.I.A.).

Del resto, ex art. 269 T.U.A., solo per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, l'autorizzazione stabilisce *"i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi..."*, mentre per quelle diffuse deve determinare *"apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il loro contenimento"*; tuttavia, ai sensi del quinto comma del predetto articolo, l'autorizzazione può anche stabilire *"per ciascun inquinante valori limiti di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento"*.

Rilevato che l'autorizzazione concessa all'ILVA s.p.a. prevede che nello stabilimento vi siano emissioni non convogliate, ma non detta appositi limiti per queste ultime, riportando semplicemente le "stime" del Gestore (riferite peraltro all'anno 2005), eventuali interventi di adeguamento – sulla base delle MTD vagliate nel corso dell'istruttoria (BRef 2001) – e prescrizioni per la loro riduzione/eliminazione, resta da verificare la liceità di quelle che, di fatto, gli impianti dell'ILVA hanno diffuso e tuttora diffondono nell'ambito del processo produttivo.

Non potranno essere comunque considerate tali quelle emissioni in atmosfera, di tipo non convogliato, provocate nella gestione dell'impianto produttivo a causa della mancata adozione di accorgimenti diretti ad assicurare la corretta captazione, il razionale convogliamento ed il contenimento nel limite legale della normale tollerabilità.

AREA PARCHI MINERALI

Con riferimento all'area Parchi Minerali dello stabilimento ILVA di Taranto si rimanda integralmente ai provvedimenti impugnati circa la descrizione delle attività ivi svolte di stoccaggio e ripresa delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo (cfr. pagg. 20-21).

Ai nostri fini è sufficiente evidenziare che nell'area parchi (che comprende il parco minerale, il parco fossile, il parco-omogeneizzazione minerale e il parco loppa) vengono stoccati cumuli di materie prime di ingenti dimensioni, oggetto di successiva ripresa per l'avvio ai reparti utilizzatori.

La gestione dell'area parchi determina, pacificamente, emissioni fuggitive e/o diffuse di polveri derivanti dall'azione erosiva del vento dei cumuli di materiale aggregato ivi depositato (la cui entità varia chiaramente in funzione della velocità del vento), dalla manipolazione dei materiali solidi (soprattutto nella fase di caduta dei materiali nelle operazioni di carico e scarico dei mezzi e nella cadute lungo i nastri trasportatori) e dalla movimentazione stradale dei mezzi all'interno dell'area.

È infatti lo stesso Gestore dell'impianto, nella domanda per l'ottenimento dell'A.I.A., ad effettuare una "stima" delle predette emissioni, riferite alla capacità produttiva dell'anno 2005, enumerando gli interventi di adeguamento previsti e lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili (d'ora in avanti: MTD).

Si rinvia alle pagine 23 e 24 dell'ordinanza impugnata per la descrizione del criterio adoperato dal Gestore per la valutazione delle emissioni di polveri.

In questa sede è utile ribadire che, in riferimento alle emissioni di polveri in atmosfera di tipo non convogliato, dichiarate dall'ILVA:

- quelle da erosione eolica dei cumuli di stoccaggio materiale sono comprese tra le 6 e le 51 tonnellate annue (a seconda delle diverse, favorevoli o sfavorevoli, condizioni meteorologiche);
- quelle da manipolazione dei materiali solidi (cadute) ammontano addirittura a 668 t/a;
- quelle da movimentazione stradale di mezzi all'interno sono pari a circa 24 t/a.

Inoltre nella parte del parere della commissione istruttoria IPPC allegato al decreto A.I.A. contenente la descrizione dell'impianto da autorizzare, e precisamente alla pag. 166, sono indicati i sistemi di protezione attiva e passiva dichiarati dal gestore *"per la prevenzione e limitazione delle eventuali emissioni a carattere diffuso dai...parchi di stoccaggio e per evitare la diffusione delle polveri all'esterno dovuta a particolari condizioni meteo"* (umidificazione dei materiali prima della messa a parco, collocazione di alcuni tipi di materiali in posizione più arretrata rispetto al muro di cinta dello stabilimento, contenimento dell'altezza dei cumuli o loro trattamento con appositi agenti filmanti, umidificazione delle piazzole e delle piste).

Vengono altresì individuati gli specifici interventi proposti dal Gestore per la *"riduzione delle emissioni diffuse in atmosfera"* delle polveri provenienti dall'attività di stoccaggio, scarica e ripresa delle materie prime (indicando quelli già realizzati alla data della domanda e quelli in fase di completamento), richiamati alle pagg. 542 e ss. del predetto parere istruttorio nella tabella di verifica di conformità alle MTD.

Preme a questo punto evidenziare che, nella sua parte precettiva, il decreto A.I.A. non autorizza alcuna emissione diffusa di polveri dall'attività di scarica, stoccaggio e ripresa materia prime, non fissando infatti alcun valore massimo, ma si limita a dettare disposizioni evidentemente finalizzate alla prevenzione ed al contenimento delle medesime e ad evitare la diffusione delle polveri all'esterno.

In tale ottica devono infatti leggersi tutte le prescrizioni dettate alle pagine 903-905 del decreto A.I.A., tra cui a mero titolo esemplificativo:

- per il trasporto di sostanze polverulente l'utilizzo di dispositivi chiusi o, in alternativa, l'utilizzo di nastri trasportatori con l'adozione di particolari accorgimenti (umidificazione nei punti di trasferimento materiale, pulizia del nastro, ecc.);
- per il carico e scarico dei prodotti polverulenti l'installazione di impianti di aspirazione e depolverazione o in alternativa il mantenimento di una adeguata altezza di caduta del materiale e/o la riduzione della velocità di uscita del medesimo;
- per lo stoccaggio dei materiali in quantità non elevata l'utilizzo di silos o coperture o la costruzione di terrapieni e, in generale, la copertura dei nastri esterni, la formazione di cumuli in modo da limitare l'esposizione all'effetto del vento, la sospensione delle attività di carico e scarico in caso di forte vento;
- in generale per i parchi minerali la realizzazione, ai suoi confini, di una barriera di protezione.

Se così è, dunque, deve logicamente concludersi che, fermi restando i limiti di legge per le emissioni CONVOGLIATE in atmosfera di polveri contenenti sostanze cancerogene o tossiche ovvero delle polveri totali (cfr. All. I alla parte V del D. lgs. 152/06), le emissioni NON CONVOGLIATE di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i parchi minerali dello stabilimento ILVA non possono considerarsi illimitatamente autorizzate, anche in virtù della clausola di esclusione contenuta nel citato art. 1.3 del decreto A.I.A. Né vi è prova che, per il periodo antecedente, lo stabilimento fosse stato autorizzato, in forza di altro provvedimento, a immettere in atmosfera polveri minerali in modo sostanzialmente incontrollato e arbitrario. Il riferimento è alla Determinazione della Regione Puglia n. 363 del 18.11.2003, che contemplava emissioni diffuse, richiamando i limiti previsti dal D.M. 12.7.1990 ove, nell'Allegato 6, vengono richieste le medesime prescrizioni dettate nel decreto A.I.A., imponendo il contenimento delle emissioni diffuse di polveri.

È vero che il predetto decreto, riportando le informazioni fornite dal Gestore e descrivendo l'attività svolta nell'area in questione, prevede la possibilità che si verifichino emissioni di polveri (cfr. pag. 538 del parere istruttorio *“un cumulo di materiale aggregato, stoccato all'aperto, è soggetto all'azione erosiva del vento che può dare luogo in tale modo ad un'emissione di polveri”*; pag. 540: *“durante la manipolazione dei materiali soli emissioni di polveri possono generarsi nella fase di caduta dei materiali...nelle cadute lungo le linee nastri...”*), le stesse però, devono, essere ridotte al minimo, utilizzando gli accorgimenti e le soluzioni adottabili secondo le migliori tecniche disponibili esistenti nell'attuale periodo storico e le prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, se non proprio – ove possibile – eliminate (quanto meno quelle diffuse all'esterno dell'impianto).

È infatti lo stesso parere tecnico allegato al decreto A.I.A. a constatare che i sistemi di protezione attiva e passiva dichiarati dal gestore sono finalizzati alla *“prevenzione e limitazione delle eventuali emissioni a carattere diffuso dai...parchi di stoccaggio”* nonché ad *“evitare la diffusione delle polveri all'esterno”*.

Orbene di fronte a tale assetto così normato, è invece indubitabile che le emissioni di polveri dall'area parchi si verifichino, in quantità anche notevole, in maniera sostanzialmente incontrollata.

Non solo, infatti, tale circostanza viene ammessa dallo stesso Gestore nella domanda tesa all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, ove ipotizza, come innanzi esposto, uno sversamento di polveri pari a complessive 700 t/a, sulle aree immediatamente adiacenti allo stabilimento, tra cui il quartiere Tamburi della città di Taranto, tenuto conto della ridotta altezza dal suolo dei punti in cui si verificano le emissioni e della distanza tra i siti, ma il problema è stato reiteratamente sollevato proprio da quei cittadini che, abitando nel predetto quartiere Tamburi, hanno lamentato l'immissione nell'ambiente circostante di polveri di minerali, provenienti dagli impianti dell'ILVA.

Le denunce (in atti ve ne sono 135, raccolte in apposito faldone, a cominciare da quella datata 30.12.2008 e presentata il 26.1.2009 da tale Albano Nicola, titolare dell'unità abitativa sita in Taranto, quartiere Tamburi, alla via Galeso 100), spesso supportate da consulenze tecniche di parte, espongono in maniera dettagliata i danni riportati dalle strutture dei singoli immobili, evidenziando la situazione di grande degrado urbanistico/architettonico in cui versano gli edifici a causa della costante aggressione da parte degli agenti inquinanti: tutte le facciate risultano notevolmente

imbrattate da una coltre di polvere di colore che va dal rossastro (ruggine) al rosso scuro per la presenza anche di polveri grigiastre che pervadono tutte le superfici, sia quelle interne agli alloggi sia quelle esterne di pertinenza degli edifici stessi. A qualche centinaio di metri di distanza, all'interno dello stabilimento, si impone la presenza dei grandi cumuli di materiale a consistenza polverosa ivi stoccato per le esigenze industriali dell'ILVA, materiale che ha proprio l'esatta colorazione, consistenza e composizione della polvere che ricopre ogni cosa esistente al rione Tamburi.

In passato analoghe denunce avevano determinato l'avvio di altri procedimenti penali a carico dei vertici dell'ILVA, nell'ambito dei quali sono stati effettuati accertamenti per verificare la sussistenza di immissioni moleste e/o dannose di polveri provenienti dallo stabilimento.

Giova ad esempio riportare quanto contenuto nella relazione tecnica presentata in data 31.2.2000 nell'ambito del proc. pen. n. 8496/1999 R.G.N.R. Mod. 22, in cui si evidenziava *"...inconfutabilmente una dispersione di polveri di minerali contenenti ferro ed altri minerali dai cumuli esistenti nel parco minerali dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto con un sostanziale contributo, nelle varie frazioni granulometriche, dalla più grossolana (imbrattante) a quella più fine (nociva)"*. I periti di quel processo avevano anche eseguito un accertamento, utilizzando n. 8 deposimetri per l'esame statico delle polveri depositate, disposti intorno al parco minerale dell'ILVA lungo la via per Statte, all'interno del Quartiere Tamburi fino alla SS Appia, ed un apparecchio a filtri per un esame dinamico delle polveri totali aerodisperse, constatando che i valori delle polveri depositate negli otto punti monitorati oscillavano nell'intervallo di 246-599 mg/mq al giorno (con un contenuto di ferro pari al 3,2-5,2%), mentre per le polveri aerodisperse si era raggiunto il livello di 150 mg/mq.

Il predetto procedimento, ove era stato contestato ai 4 imputati – RIVA Emilio, CAPOGROSSO Luigi e gli allora dirigenti dell'area parchi – il reato di cui art. 674 c.p. per lo sversamento molesto, intollerabile e dannoso di polveri di minerali nel vicino abitato di Taranto, nonché quello previsto dall'art. 13 d.p.r. 203/1988, si è definitivamente concluso, dopo il giudizio di Cassazione, con il riconoscimento della penale responsabilità di RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi in ordine ai reati loro ascritti, così confermando la imputabilità della predetta condotta ai vertici dello stabilimento-ILVA (cfr. sentenza n. 2110/02 del 15.7.2002 del Giudice monocratico di Taranto, sentenza n. 372/04 del 10.6.2004 della Corte di Appello di Lecce – Sezione

distaccata di Taranto e sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 38936 del 28.9.2005, depositata il 24.10.2005, presenti in atti).

Nonostante la suddetta riportata condanna, la ingiustificata e intollerabile immissione di polveri è comunque proseguita anche negli anni successivi, come accertato durante la campagna di monitoraggio svoltasi dal 7.4.2010 al 17.5.2010 (nell'ambito del presente procedimento) ad opera dei consulenti tecnici dei pubblici ministeri (v. relazione di consulenza depositata il 25.5.2011, versata in atti con i relativi allegati). In tale occasione sono stati installati nel rione Tamburi di Taranto campionatori per la misurazione delle polveri diffuse nell'aria, tipo PM_{10} e $PM_{2,5}$, e per la misurazione delle polveri totali sospese nell'aria (PTS), nonché n. 11 deposimetri per le analisi chimico fisiche delle polveri raccolte nei siti individuati per una campagna di trenta giorni.

Le informazioni raccolte attraverso i deposimetri hanno riguardato le polveri a granulometria anche grossolana prodotte e trasportate a distanze brevi dal punto di emissione, secondo la "Metodica per il rilevamento delle emissioni in atmosfera da impianti industriali" dell'Istituto Superiore di Sanità ISSN 1123-3117 – Rapporti ISTISAN 06/38, mentre le polveri totali sospese (PTS), sono state campionate giornalmente a cura dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ASL TARANTO, con esame dinamico, procedendo secondo la metodica di cui al DPCM 28 marzo 1983. Per quanto riguarda i deposimetri, i valori delle polveri depositate (solidi totali) rilevati nel 2010, oscillano nell'intervallo di 279-454 mg/mq giorno (n.d.e.: sono dunque praticamente pari, salvo una breve diminuzione nel livello massimo, a quelli calcolati dieci anni fa). Peraltro per il Nichel è stato riscontrato un intervallo di concentrazione 0,032-0,083 mg/mq notevolmente aumentato rispetto ai valori misurati nel 1999, variabili nell'intervallo di concentrazione 0.012-0,045 mg/mq.

Sono stati altresì accertati per il PM_{10} tre superamenti, in due siti, del limite previsto dal D. lgs. 155/2010 pari a 50 mg/mc, sebbene corre l'obbligo di precisare che la legge consente, nel corso dell'anno civile, ben 35 sforamenti.

Per quanto concerne l'aspetto chimico-ambientale, i dati ottenuti con i deposimetri hanno attestato che, in generale, le composizioni delle polveri rilevate sono compatibili, sulla scorta dell'esame chimico della materia prima in arrivo e dei campionamenti effettuati sui materiali da parte dei Carabinieri del NOE di Lecce e di ARPA PUGLIA, con quelle depositate presso i parchi minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stesso stabilimento siderurgico (cfr. allegati alla C.T. del P.M.); inoltre, è stato riscontrato che le postazioni immediatamente a ridosso dei parchi minerali ILVA

sono quelle più contaminate e costituiscono un "primo anello" attorno allo stabilimento (Cimitero ingresso ILVA, Centro Caritas, Scuola Deledda, Edison e LIAM), con maggiore contaminazione ambientale sul lato sud-ovest (rispetto alla zona parchi minerali). Contaminate in maniera inferiore rispetto alle precedenti troviamo le postazioni che costituiscono il "secondo anello", ossia COMANGON, Chiesa San Francesco de Geronimo, Scuola Vico, Cimitero ingresso monumentale e Casa di Cura San Camillo.

La fase di ricognizione effettuata durante la campagna di monitoraggio ha evidenziato la presenza di consistente polvere di colore rossastro-bruno, nelle varie postazioni di campionamento (pavimenti, cornicioni, terrazzi, ecc.).

Inoltre, in considerazione delle classi di polverosità elaborate dalla Commissione Centrale contro l'inquinamento Atmosferico del Ministero dell'Ambiente, è emerso che un sito di osservazione (abitazione privata su via Mar Piccolo) è classificabile con "indice di polverosità elevato" di V classe; due siti (Cimitero ingresso ILVA e Centro Caritas) con "indice di polverosità medio-alta" ed i restanti otto siti con "indice di polverosità medio". Nella campagna del 1999, invece, tutti i valori rilevati consentivano di classificare i siti con "indice di polverosità media."

L'attualità della condotta di sversamento delle polveri proveniente dall'Area Parchi viene dimostrata anche dagli esiti dell'accertamento peritale svoltosi con le forme dell'incidente probatorio.

I periti nominati dal G.I.P. hanno innanzitutto rappresentato che *"la stima delle emissioni non convogliate riportata nelle tabelle 206 e 207 (pagg. 149/150 della relazione) è riferita all'assetto produttivo del 2005 e pertanto non è rappresentativa dello scenario attuale. A richiesta dei periti, ILVA specifica che non sono oggi disponibili stime emissive aggiornate"*; per queste aree, inoltre, *"non sono previsti sistemi di monitoraggio delle emissioni"* (il riferimento è sempre alle emissioni polverose diffuse, non sussistendo, né essendo previste, emissioni convogliate nell'Area Parchi), salvo quanto specificato a pag. 152 in relazione all'area MPR, che gestisce i parchi primari P1, il parco loppa 5 e i parchi agglomerati sud (P3) e nord (P4), area alla quale è affidata la gestione delle tre centraline ambientali presenti in stabilimento, che rilevano le polveri totali, con un monitoraggio in continuo: in altri termini, attualmente non vi è alcuna stima precisa del quantitativo di polveri totali che lo stabilimento riversa nelle zone ad esso adiacenti.

Nel corso dell'indagine peritale sono stati altresì condotti dei campionamenti di aria

ambiente nella zona dei parchi minerali. A febbraio 2011 sono stati prelevati dei campioni d'aria mediante campionatori a basso flusso dotati di substrati di raccolta adatti al campionamento di metalli (filtri cellulosa) e di Idrocarburi Policicli Aromatici (filtri in fibra di vetro e fiale XAD2).

Nei giorni 24-25 maggio e 21-24 giugno 2011 sono stati condotti campionamenti di aria ambiente mediante campionatori ad altissimo flusso dotati di due substrati di raccolta, membrane in fibra di vetro di diametro 105 mm. per la raccolta delle fasi particellari, schiume poliuretatiche PUF poste a valle delle membrane per la captazione delle fasi semivolatili.

Gli esiti delle analisi sui metalli effettuate sui campioni massivi prelevati il 16 febbraio 2011 all'interno dei parchi minerali e il 23 novembre 2011 nell'area perimetrale dello stabilimento, sul lato interno, in prossimità comunque dell'Area Parchi Minerali evidenziano, nell'area ambiente, la presenza di composti inorganici aerodispersi prevalentemente a base di Ferro e Ossidi di Ferro (materia prima essenziale nei processi siderurgici), con presenza in tracce di metalli pesanti (in particolare arsenico) e addirittura di PCDD/PCDF (acronimo di policlorodibenzo-diossina e policlorodibenzo-furani) nonché PCB-dl (congeneri dei policlorobifenili) e, nei campioni massivi, la rilevante presenza di Ferro e Ossidi di Ferro ovvero, in quelli prelevati nelle adiacenze del parco minerale, di metalli pesanti (Piombo, Vanadio e Nichel).

È del tutto ovvio ed evidente, peraltro, che le polveri ritrovate e campionate non sono le stesse già rilevate durante la precedente campagna del 1999: le precipitazioni atmosferiche avute nel corso degli anni infatti hanno abbondantemente dilavato tutte le superfici ove le stesse erano depositate e, se non si fossero verificati ulteriori spargimenti di polveri, non vi sarebbero stati risultati analoghi alla precedente indagine.

Tale considerazione è avvalorata anche dal fatto che nel corso della campagna di monitoraggio dei consulenti tecnici dei PP.MM. è stata osservata la Cappella Comunale n° 2 ubicata all'interno del Cimitero San Brunone, la quale è stata ricostruita ex-novo ed utilizzata a partire dall'anno 2004, ossia dopo cinque anni dal monitoraggio del 1999 ed a sei anni da quest'ultimo. La stessa appare imbrattata dalle medesime polveri rosso-bruno, così come è evidente anche dai rilievi fotografici effettuati dai quali si nota imbrattamento da polveri sul marciapiede e sul muro immediatamente a ridosso dello stesso e sul terrazzo.

A ciò deve aggiungersi, sulla base delle conclusioni a cui sono addivenuti i predetti consulenti, che l'immane quantità di polvere immessa al di fuori dello stabilimento, contenendo sostanze inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ossido di carbonio, idrocarburi aromatici policiclici e particolato totale sospeso), hanno un rilevante impatto negativo sulla salute dell'uomo anche per concentrazioni che si mantengono al di sotto dei limiti di legge (cfr. pagg. 32-34 ordinanza impugnata); a loro volta, i periti chimici nominati nell'ambito dell'incidente probatorio si sono soffermati sulle pericolose implicazioni dell'uso del pet-coke nel ciclo produttivo dell'acciaieria tarantina, in ragione dei suoi componenti (IPA, tra cui il benzopirene, ossidi di zolfo e metalli pesanti) e sulle modalità di scarico, movimentazione, stoccaggio e manipolazione di tale prodotto, che sono soggette a fenomeni emissivi non convogliati (e quindi non monitorati) contenenti sostanze inquinanti (cfr. pag. 35-37 ordinanza impugnata).

In conclusione, appare dimostrato che le attività svolte nell'Area Parchi generano emissioni in atmosfera non convogliate (e non adeguatamente quantificate dall'impresa) contenenti sostanze inquinanti che si riversano, principalmente, nelle aree immediatamente adiacenti allo stabilimento, investendo tra l'altro il popoloso quartiere Tamburi.

L'ILVA non ha alcuna autorizzazione ad immettere all'esterno ingenti quantità di polveri dall'area parchi: lo dimostra la precedente condanna, confermata in Cassazione, a carico di RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi per il reato di cui all'art. 674 c.p. contestato per la medesima e pregressa condotta di sversamento delle polveri (la sentenza di primo grado è del 15.7.2002); lo conferma l'assenza nel decreto A.I.A. e, in precedenza, nella Determinazione n. 363 del 18.11.2003 di alcun limite alle emissioni di polveri provenienti dall'area di "discarica, stoccaggio e ripresa materie prime", contenendo, i predetti provvedimenti, prescrizioni tese a prevenire, limitare ed "evitare" emissioni a carattere diffuso delle polveri all'esterno (i limiti autorizzati alle emissioni di polveri presenti nel decreto A.I.A. riguardano quelle derivanti dai singoli processi produttivi: cfr., a mero titolo esemplificativo, le tabelle nn. 287-290 del decreto A.I.A. relative all'impianto cokeria).

È vero che in atti non vi è prova del superamento di alcuni limiti di legge (cfr. monitoraggio delle polveri areodisperse PM_{10} e $PM_{2,5}$ e in particolare delle prime, per le quali non è stato accertato lo sfioramento del valore di 50 mg/mc per 35 volte, come concesso dal D. lgs. 155/2010), ma ciò che assume rilievo è che le emissioni di polveri non convogliate dovevano essere tendenzialmente eliminate e, se inevitabili, dovevano

essere comprese nel livello di normale tollerabilità: ebbene non possono certamente considerarsi tollerabili emissioni di polveri che, quotidianamente, si depositano in grande quantità sulle abitazioni, sulle auto e sulle strade del quartiere Tamburi e che, anche per la loro composizione fisico-chimica, sono idonee non solo a imbrattare ma anche a cagionare molestia alle persone, mettendone in pericolo la salute.

Dall'Area Parchi, in conclusione, sono state emesse polveri che non dovevano fuoriuscire o che, comunque, non dovevano superare il limite di normale tollerabilità ex art. 844 c.c..

AREA COKERIE

Anche per l'Area Cokerie si rinvia integralmente ai provvedimenti impugnati per quanto concerne la descrizione delle attività del ciclo produttivo ivi svolte (pag. 39 dell'ordinanza di custodia cautelare).

In questa sede è sufficiente rilevare che nell'Area Cokeria il carbon fossile, prelevato dal parco minerali, viene trasformato in coke metallurgico idoneo ad essere utilizzato principalmente negli altoforni per la produzione della ghisa, attraverso una serie di fasi (preparazione della miscela di carbon fossile, caricamento della miscela, cokefazione, trattamento del gas coke, sfornamento coke, spegnimento coke, trattamento coke).

Dieci sono le batterie di forni a coke presenti in ILVA e diciannove i punti di emissioni convogliate, nonché varie le emissioni di tipo non convogliato (cfr. tabella 52 del decreto A.I.A.)

In particolare, come già descritto dal G.I.P. nei provvedimenti gravati, si rileva che:

➤ *Nella fase di preparazione della miscela di carbon fossile, idonea per l'infornamento nelle batterie di forni a coke, tutte le apparecchiature utilizzate sono munite di sistemi di captazione delle polveri mediante filtri a tessuto. Il flusso d'aria viene immesso in atmosfera attraverso 5 punti di emissione (camini E400, E401, E403, E406, E408, E412), non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni. I parametri monitorati in discontinuo per tutte le emissioni convogliate E400, E401, E403, E406, E408, E412 sono le Polveri e la portata.*

➤ *Nella successiva fase di caricamento della miscela non sono presenti fonti di emissione convogliate. Sussistono tuttavia emissioni non convogliate derivanti dalla procedura di caricamento della miscela nei forni. In particolare, trattasi di fuoriuscite determinate da: accoppiamenti della caricatrice con il forno, perdita di tenuta a fine*

caricamento, porte dei forni, coperchi dei tubi di sviluppo (cappellotti), sportelletti di spianamento durante l'operazione di livellamento.

➤ Nella fase di cokefazione la miscela di cui sopra si trasforma in coke metallurgico idoneo per gli altiforni attraverso un processo di riscaldamento. In tale fase sono presenti 6 punti di emissioni convogliate non dotati di sistema di trattamento (E422-E423-E424-E425-E426-E428), e dotati di sistemi di monitoraggio in continuo solo per le polveri, il biossido di zolfo e il biossido di azoto [nonché cobalto, ossigeno, vapor d'acqua e portata], per il resto - IPA, benzene e altri inquinanti - il controllo è discontinuo. Sono presenti anche emissioni non convogliate derivanti da: porte dei forni, coperchi delle bocchette di carica, coperchi dei tubi di sviluppo.

➤ Durante il processo di distillazione del carbon fossile nelle batterie dei forni a coke [fase trattamento gas coke] viene prodotto il gas di cokeria. La rete è munita di gasometro per il mantenimento della pressione di rete e di torce di sicurezza per la combustione del gas eccedente. Vi è un solo punto di emissioni convogliate (E427) non munito di sistemi di abbattimento e di controllo in continuo [tra i parametri monitorati in discontinuo con frequenza annuale al punto di emissione E427 vi sono: Polveri, Biossido di zolfo, IPA, Benzene]. Le emissioni non convogliate [emissioni diffuse possono generarsi dagli sfiati dei serbatoi di materiale organico], tra l'altro, sono controllate attraverso la combustione con torce di sicurezza [dove avviene, per l'appunto, la combustione di eventuali eccedenze di gas di cokeria]. Le torce si attivano quando il gas non è più assorbito dai consumi e ha superato la capacità di stoccaggio del gasometro.

➤ Nella fase dello sfornamento del coke il prodotto viene estratto dal forno ed immesso sul carro di spegnimento. In tale fase sono presenti 4 punti di emissioni convogliate (E435-E436-E437-E438) con sistemi di abbattimento costituiti da filtri a tessuto [tra i parametri monitorati in discontinuo con frequenza annuale ai punti di emissione E435-E436-E437-E438 vi sono: Polveri, Biossido di zolfo, IPA, Benzene]. Possono sussistere emissioni non convogliate dovute principalmente ad emissioni non aspirate dalle cappe aspiranti esistenti, ovvero, nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie della fase di cokefazione, viene segnalata la possibile diffusione di materie volatili residuali del coke contenuto nel carro di spegnimento nel tragitto sino alle torri di spegnimento.

➤ *Nella fase di spegnimento del coke che avviene sotto apposite torri non sono presenti punti di emissione convogliata, ma solo emissioni non convogliate [dalle torri di spegnimento].*

➤ *Nell'ultima fase di trattamento del coke questo viene sottoposto ad operazioni di frantumazione e vagliatura, al fine di ottenere la pezzatura idonea alla carica in altoforno. Tutte le apparecchiature sono munite di sistemi di captazione delle polveri mediante filtri a tessuto. Vi sono due punti di emissione in atmosfera (emissioni convogliate), costituite dalle emissioni E431 e E433, con sistemi di trattamento costituiti da filtri a tessuto.*

Anche per tale area il Gestore, nella domanda per l'A.I.A., ha effettuato una "stima" delle emissioni diffuse relativa all'anno 2005 (cfr. pag. 234 del parere della commissione istruttoria IPPC), in riferimento alla propria capacità produttiva ed al documento BRef pubblicato nel 2001, calcolando: 571 t/a di polveri, 1,1 t/a di IPA (riducendo, dopo interventi di adeguamento, la precedente immissione di 1,8 t/a) e 13,7 t/a di benzene.

I medesimi valori di IPA e benzene vengono riportati anche nella stima delle emissioni totali (comprendenti cioè anche quelle puntuali, dovendosi quindi presumere l'assenza di emissioni, di tali sostanze, di tipo convogliato).

Si tratta peraltro di stime palesemente diverse da quelle effettuate dal medesimo gestore (sempre relative all'anno 2005) nella dichiarazione INES (la comunicazione di informazioni ambientali al quale gli stabilimenti IPPC sono tenuti in base al D. lgs. 18.2.2005, n. 59, al D.M. 23.11.2001, al D.P.C.M. 24.12.2002 e al D.P.C.M. 24.2.2003), allorquando erano state indicate 219 t/a di benzene e 22,58 t/a di IPA (comprendendo sia le emissioni "puntuali" che quelle "diffuse").

Anche per tale motivo nel predetto parere della commissione istruttoria venivano espresse "riserve sulle modalità con le quali sono state effettuate dall'azienda le stime per le emissioni diffuse..." proponendo "il monitoraggio di alcuni parametri non considerati nella domanda AIA...".

In ogni caso l'A.I.A. è stata rilasciata allo stabilimento con molteplici prescrizioni, sia generali, sia relative alle singole fasi del processo produttivo svolto in cokeria (cfr. pagg. 826 e ss. decreto A.I.A.).

Tra le più significative:

- la proposizione entro 12 mesi di uno studio di fattibilità relativo all'installazione di sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento;

- la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni "fuggitive" di polveri, IPA e benzene;

- al fine di evitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene il raddoppio delle attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni.

Limiti emissivi vengono infine imposti solamente per le fasi della lavorazione (preparazione miscela, cokefazione, trattamento gas coke, sfornamento e trattamento coke) che prevedono emissioni convogliate e con esclusivo riferimento a queste ultime (tali limiti riguardano le polveri, gli ossidi di azoto e di zolfo e gli inquinanti di cui all'allegato 1 alla parte V del D. lgs. 152/06, parte II par. 1.1 e par. 2, tra cui, ad es., il benzo(a)pirene), dettandosi invece, come innanzi esposto, prescrizioni tese a *"limitare la dispersione di polveri"* durante la preparazione miscela, l'invito a effettuare una *"stima delle emissioni diffuse di polveri, IPA e benzene"* nelle fasi successive, obbligando l'impresa ad *"eseguire con frequenza semestrale il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento"*.

Ebbene nel corso degli accertamenti svolti nell'ambito dell'incidente probatorio i periti hanno invece rilevato che:

- i camini delle emissioni convogliate interessate dall'attività di recupero di rifiuti dovevano essere presidiati da sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 [1) polvere totale; 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT); 3) cloruro di idrogeno (HCl); 4) fluoruro di idrogeno (HF); 5) biossido di zolfo (SO₂) e 6) monossido di carbonio (CO)] ed invece il camino E427, relativo alla fase di processo Trattamento gas coke, non è dotato dei citati sistemi di controllo in continuo delle emissioni, mentre ai camini E422, E423, E425, E426 ed E428, inerenti la fase di processo Cokefazione, sono monitorati in continuo i parametri inquinanti relativi alle polveri e al biossido di zolfo (SO₂)

- gli impianti dovevano essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dal predetto allegato entro il 17 agosto 1999, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del D.M. 5.2.98 ma, considerato che attualmente non sono installati nei suddetti camini i sistemi di controllo in continuo alle emissioni, non c'è

alcun elemento che dimostri il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 216, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. 152/06 e contenuti nella Tabella 2.3 dell'ALLEGATO 1 Suballegato 2 del D.M. 5.2.1998 con le modalità ivi prescritte, né vi è alcun modo di verificarli;

- la quantità di polveri emesse dall'area cokeria, derivanti da emissioni convogliate e non convogliate, evidenzia valori (267 g/t coke) prossimi a quello massimo (298 g/t coke) dell'intervallo indicato nel BRef di riferimento (BRef 2011), ben distanti del valore minimo (15,7 g/t coke) dell'intervallo riportato nel BRef e, tenuto conto che il valore più alto indicato dal BRef è generalmente associato ad impianti con oltre 20 anni di vita e con fessurazioni nelle pareti dei forni, *“il posizionamento delle emissioni specifiche dell'area acciaieria dell'ILVA nella fascia alta del range di prestazioni indicate nel Bref può pertanto ricollegarsi all'età dell'impianto e allo stato di integrità strutturale dei forni”*, evidenziandosi, dunque, *“un ridotto grado di applicazione delle BAT”*;

- se si prendono in considerazione le sole emissioni convogliate della fase di cokefazione, che sono appunto quelle che potrebbero essere direttamente interessate da problemi di integrità delle pareti di refrattario dei forni con conseguente fuoriuscita di polveri dai forni stessi verso le camere di combustione adiacenti, le prestazioni ambientali fornite dalle diverse batterie sono differenti tra loro: mentre sulla base dei valori misurati le batterie 5, 6, 9 e 10 emettono concentrazioni di polveri superiori (anche 1,2 volte) al valore massimo previsto dal BRef, quelle emesse dalle batterie 3, 4 e 12 sono inferiori (anche 1,6 volte) a queste, anche se sempre superiori (anche 14,9 volte) al valore minimo previsto dal BRef; tale prestazione delle batterie 3, 4 e 12 risulta pertanto un risultato tecnicamente raggiungibile anche dalle altre batterie, una volta allineate dal punto di vista tecnologico e gestionale e, in definitiva, la concentrazione di polveri emesse, superiore al valore massimo previsto dal BRef (batterie 5, 6, 9 e 10), evidenzia una emissione di polveri dalla fase di cokefazione che è suscettibile di riduzione;

- per le emissioni diffuse è impossibile verificare le stime del gestore con dati operativi reali; in ogni caso, rispetto al BRef 2011, le suddette stime dimostrano una emissione di polveri (69,6 g/t coke) superiore di 69,6 volte al valore minimo (1 g/t coke) e 4 volte al valore massimo (17,2 g/t coke) e una emissione specifica di benzene (3,2 g/t coke) superiore di 3,2 volte al valore minimo (1 g/t coke) e inferiore di 7,2 volte al valore massimo (17,2 g/t coke).

Tale stato di fatto evidenzia, senza ombra di dubbio, che nell'area cokeria l'attività emissiva di sostanze inquinanti sia decisamente migliorabile con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Si appalesa altresì l'inottemperanza alle disposizioni di legge concernenti il monitoraggio degli inquinanti. Invero, nell'area cokeria sono svolte anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi e le emissioni convogliate dalle suddette attività ai camini E422-423-425-426-427-428 dovevano essere presidiate già dal 17 gennaio 1999 da sistemi automatici di controllo in continuo dei parametri inquinanti ma, come innanzi esposto, tali sistemi, allo stato, sono stati adottati solo per le polveri e il biossido di zolfo per tutti i camini tranne per il camino E427, che non è dotato di alcun sistema di controllo in continuo delle emissioni.

Come rilevato dai periti non vi è, dunque, alcun elemento che dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dal d.lgs 152/06 e non vi è alcun modo per verificarli.

Già in passato, nell'ambito di altro procedimento penale, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 408/07 del 12.2.08 (che aveva condannato, tra gli altri, RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi per il delitto di cui all'art. 437 c.p.) i consulenti tecnici nominati in quella sede dal P.M. precedente avevano rilevato, per l'area cokeria, ricorrenti irregolarità, anomalie e discontinuità, in linea con il particolare grado di vetustà e lo stato di deterioramento delle batterie, non compatibili con il ritmo della produzione, essendosi verificata la diffusione di fumi e polveri cariche di sostanze pericolose nelle fasi di caricamento, sfornamento e spegnimento, con conseguente dispersione di migliaia di tonnellate all'anno di sostanze nocive nei luoghi circostanti, provocando danno alla salute dei lavoratori.

Tale situazione di pericolo deve considerarsi ancora attuale, sulla base non solo di quanto accertato dai periti dell'incidente probatorio, ma anche degli esiti di un accertamento operato dal NOE di Lecce il 28.11.2011, avendo i militari presenziato alle varie fasi di distillazione del coke, dopo aver ricevuto un esposto, corredato da videoriprese e fotografie del medesimo processo produttivo (documenti tutti acquisiti in atti); i CC avevano notato personalmente la generazione di emissioni fuggitive provenienti dai forni che, una volta aperti per fare fuoriuscire il coke distillato, lasciavano uscire i gas del processo che invece dovrebbero essere captati da appositi aspiratori/abbattitori installati sulle "macchine scaricatrici", anche se una di tali macchine addirittura ne era sprovvista [v. rilievi fotografici (fotografie nn. 8-13) eseguiti dal NOE nel corso del sopralluogo del 28.11.2011 presso il reparto cokerie

dell'ILVA di Taranto, allegati all'annotazione dello stesso NOE del 30.12.2011 e trasmessa con nota del 31.12.2011].

Inoltre, come chiariva il video di cui all'esposto e visionato dai militari, nella parte superiore dei forni le bocche di caricamento (dove viene caricato il coke da distillare), che dovrebbero essere sigillate prima dell'inizio della cottura, in realtà sfiatavano durante il processo a causa della loro non corretta chiusura. In ultimo, anche nella fase di scaricamento del coke si evidenziavano copiose emissioni di colore scuro visibili dal video in atti.

Anche per l'area cokerie, in definitiva, si pone un problema non tanto di superamento dei limiti di legge o del decreto A.I.A. relativamente alle emissioni convogliate (comunque riducibili ove fossero adottate le nuove MTD), bensì di emissioni diffuse e fuggitive non controllate e non correttamente stimate di polveri e sostanze inquinanti, in contrasto non solo con il criterio della normale tollerabilità, ma anche con il chiaro dettato del provvedimento autorizzatorio del 4.8.2011 che, senza prevedere limiti, impone comunque il monitoraggio delle emissioni "fuggitive" di polveri, IPA e benzene e impone il rispetto di alcune prescrizioni, generiche e specifiche, tese a limitare la diffusione di tali inquinanti (certamente pericolose per la salute dei lavoratori che operano in quegli ambienti).

AREA AGGLOMERATO

Nell'impianto di agglomerazione l'omogeneizzato (minerali di ferro prelevati dai parchi opportunamente miscelati), il coke, il calcare, la calce e i materiali di riciclo vengono tutti miscelati. La miscela così composta viene trasportata sul nastro di agglomerazione e, passando sotto il fornello di accensione, inizia il processo di sinterizzazione. Si ha così l'innesco della combustione del coke, contenuto nella miscela. Il processo continua mediante l'aspirazione dell'aria dall'alto verso il basso. L'aria viene fatta permeare attraverso il letto di agglomerazione in modo da consentire la combustione del coke ed il raggiungimento delle temperature idonee a consentire l'agglomerazione delle particelle fini.

L'aria che permea attraverso il letto di agglomerazione, prima di essere convogliata in atmosfera, viene depolverata attraverso un primo sistema di elettrofiltri tradizionali e poi attraverso un sistema di elettrofiltri avanzati MEEP (moving-electrode-electrostatic precipitator).

L'agglomerato prodotto viene poi frantumato, quindi raffreddato a mezzo insuffiaggio di aria ed ancora frantumato e vagliato a freddo per ottenere la pezzatura idonea all'altoforno.

Le fasi di preparazione della miscela, vagliatura a caldo e a freddo, vengono effettuate in ambiente confinato e sono asservite da sistemi di captazione-depolverazione tramite elettrofiltri statici.

Nello stabilimento di Taranto è presente un impianto di agglomerazione (AGL/2) dotato di due linee di sinterizzazione minerali: linea D e linea E.

Tutte le fasi sopra indicate (omogeneizzazione, preparazione miscela, sinterizzazione, frantumazione a caldo, raffreddamento agglomerato, vagliatura a freddo) sono caratterizzate da emissioni convogliate e non convogliate, ad eccezione della omogeneizzazione ove sussistono solo emissioni diffuse (cfr. tabella 80 del decreto A.I.A. nonché pagg. 53-54 dell'ordinanza impugnata).

Appare utile evidenziare che nel procedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale il Gestore aveva effettuato una stima delle emissioni convogliate limitata alle polveri generiche, al diossido di azoto ed al diossido di zolfo e, per le non convogliate, esclusivamente delle polveri (sempre in riferimento alla produzione dell'anno 2005), nulla dichiarando sulle emissioni di inquinanti, indicazione fornita invece nella dichiarazione INES dell'anno 2005, ove tra gli altri erano stati forniti i valori di emissione degli IPA, derivanti da emissioni puntuali e diffuse, nonché dei policlorofenili (PCB), dei policlorodibenzodiossine (PCDD) e dei policlorodibenzofurani (PCDF), tali ultimi derivanti dalle emissioni puntuali.

Il decreto A.I.A. (pag. 838 e ss.) impone limiti alle emissioni convogliate, per ciascun punto di emissione e, con particolare riferimento al camino E312, oltre a fissare i valori massimi dei tradizionali inquinanti, prescrive un livello massimo di PCDD/F, sia transitorio (sino dal 30.6.2009) pari a 2,5 ng I-TEQ/Nm³ (nanogrammi su metro cubo), sia definitivo (dal 31.12.2010) pari a 0,4 ng I-TEQ/Nm³.

Nulla viene detto, neanche a titolo di mera prescrizione, per quanto concerne le emissioni non convogliate (pure previste nel ciclo produttivo).

Nelle prescrizioni di carattere generale relative alle emissioni in aria (pagg. 824-825 decreto A.I.A.) le emissioni di PCDD/F vengono considerate meramente "eventuali", imponendosi al gestore uno studio di caratterizzazione, per rilevarne la presenza, ed uno studio di fattibilità, per il campionamento a lungo termine di PCDD/F nel camino E312.

Se ne deve dedurre, pertanto, in ossequio all'espressa regola contenuta nell'art. 1.3 del decreto A.I.A. che l'ILVA non ha alcuna autorizzazione ad immettere all'esterno polveri o sostanze inquinanti di tipo non convogliato, derivanti dall'Area Agglomerazione e che le stesse, pertanto, ove inevitabili, possano essere ammesse solo ove rientrino nella normale tollerabilità, quale parametro di legalità dell'emissione.

Tale precisazione è estremamente importante, in quanto l'impianto di sinterizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, e in particolare il camino E312 associato all'impianto AGL/2, costituisce la principale sorgente di PCDD/PCDF e PCB-dl, con una portata particolarmente elevata (circa 3 milioni di metri cubi per ora) e, pur tuttavia, l'ILVA non ha, a tutt'oggi, dotato il punto di emissione E312 di un sistema di monitoraggio in continuo dei predetti, micidiali inquinanti, come specificato all'udienza del 17.2.2012 dagli stessi periti (pagg. 76-77 del verbale da fonoregistrazione), atteso che il punto di emissione E312 è presidiato – ed è l'unico, tra i camini dell'impianto di agglomerazione (E314, E 315, E 326 ed E 327) ad esserlo – da sistemi di controllo automatico in continuo soltanto per i seguenti inquinanti: 1) polvere totale; 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT); 3) cloruro di idrogeno (HCl); 4) fluoruro di idrogeno (HF); 5) biossido di zolfo (SO₂) e 6) monossido di carbonio (CO).

Inoltre, dal momento che i camini delle emissioni convogliate sono interessati anche da attività di rifiuti non pericolosi, dovevano essere presidiati da sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal DM 5.2.1998 entro il 17 agosto 1999, per i punti di emissione E314, E315, E 326 ed E327, oltre a riscontrarsi la violazione del predetto obbligo, non vi è alcun modo per accertare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 216 D. lgs. 152/06.

Va comunque evidenziato che, con legge regionale n. 8/09, la Regione Puglia, modificando il precedente assetto previsto dalla L.R. n. 44/2008, ha autorizzato un sistema di controllo di diossine e furani basato sulla media aritmetica, secondo i criteri ivi specificati, di dati acquisiti con monitoraggi discontinui nel corso dell'anno.

Orbene, gli accertamenti svolti dai periti nell'incidente probatorio hanno acclarato che le emissioni, di tipo convogliato, derivanti da tutte le fasi produttive dell'area agglomerato sono inferiori a quelle autorizzate dall'A.I.A., pur essendo ulteriormente riducibili ove venissero applicate le BRef 2011, precisando che queste ultime prevedono sistemi con l'applicazione di filtri a manica non adottati nello stabilimento di Taranto ove sono in uso filtri elettrostatici.

In particolare con riferimento alle emissioni del camino E312 il valore misurato, per le polveri, è superiore di 25,1 volte al valore minimo (1 mg/Nm^3) e di 1,7 volte al valore massimo (15 mg/Nm^3) delle BRef-BAT conclusions e, per le diossine, è superiore di 11,3 volte al valore minimo ($0,05 \text{ ng I-TEC/Nm}^3$) e 2,8 volte al valore massimo ($0,2 \text{ ng I-TEC/Nm}^3$) del BRef.

In termini di massa oraria, è altresì emerso che il camino E312 nell'anno 2010 ha emesso ogni ora una quantità di diossine maggiore di $1748 \mu \text{ g/h}$ rispetto al valore minimo ($170 \mu \text{ g/h}$) del BRef e una quantità di diossine maggiore di $1238 \mu \text{ g/h}$ rispetto al valore massimo ($680 \mu \text{ g/h}$) del BRef.

Si rimanda alle pagg. 63-66 dell'ordinanza gravata per gli ulteriori confronti, per le emissioni convogliate, tra valori autorizzati, valori misurati e valori ottenibili con le ultime BRef.

Non vi sono dubbi che una corretta applicazione delle BAT determinerebbe un deciso miglioramento del problema emissioni di polveri e diossine nella fase di sinterizzazione. Alcune BAT risultano solo parzialmente adottate ed alcune non sono proprio state adottate per motivi riconducibili ad asserite impossibilità per le caratteristiche dell'impianto di Taranto. Ad esempio il mancato trattamento a umido dei fumi risulta legato al fabbisogno di acque ed ai conseguenti impianti di depurazione mancanti. Inoltre, con riferimento alle tecnologie per l'abbattimento, l'applicazione dei filtri a tessuto, dichiarati non applicabili nell'impianto di Taranto, ovvero di filtri a carbone attivo o ad umido, determinerebbe un miglioramento decisivo del problema delle emissioni nocive. Tanto più ove si consideri, come chiarito dai periti, che vi sono diversi impianti – a livello europeo e non – che li utilizzano.

Senonché, ciò che assume rilevanza penale, ad avviso del Tribunale, è la condotta tenuta dai vertici dello stabilimento in riferimento alle emissioni non convogliate.

I periti dell'incidente probatorio hanno osservato che queste ultime consistono nelle emissioni non captate dai diversi sistemi presenti: come innanzi esposto trattasi di emissioni che non dovrebbero esistere.

Nel decreto autorizzativo A.I.A., come sopra ricordato, il riferimento alle emissioni non convogliate, effettuato dal Gestore, è limitato alle polveri derivanti dal sistema di polverizzazione secondaria, con una stima post-interventi di adeguamento pari a 208 t/a.

~~È lo stesso gestore quindi che sembra escludere la sussistenza, ad esempio, di emissioni non convogliate di diossina, come emerge peraltro anche dalla dichiarazione~~

INES 2005, ove sono menzionate solo emissioni di PCB, PCDD e PCDF “puntuali” (in quantità peraltro modeste).

In realtà è emerso che la situazione delle emissioni diffuse-fuggitive dell'area agglomerato è ben più grave di quella dichiarata dal gestore, per come emerge chiaramente dalle analisi chimiche effettuate dai periti sulle emissioni provenienti dal camino E312, sui campioni di area-ambiente prelevati nell'area dell'impianto di agglomerazione, sui campioni massivi prelevati nei pressi di detto impianto e sui campioni di polveri provenienti dagli elettrofiltri degli impianti.

Premesso, infatti, che per alcuni tipi di inquinanti, tra cui la diossina, proprio perché composti da diversi congeneri (o isomeri, ecc.) è possibile definire un profilo caratteristico che possa permettere l'assegnazione dell'inquinante ad una sorgente specifica, esaminando i congeneri degli inquinanti PCDD, PCDF e PCB-dl rilevati nei campioni analizzati è stato possibile identificare l'impronta caratterizzante che ha consentito di individuare la sorgente dell'inquinante stesso (cfr. pagg. 68-69 dell'ordinanza).

I periti hanno altresì effettuato campionamenti di aria ambiente in due punti della città di Taranto (precisamente sul tetto della scuola elementare 'Grazia Deledda', sita al quartiere Tamburi e sull'Istituto Talassografico 'Cerruti', sito in via Roma, nel centro cittadino), di terreno superficiale (“top soil”), residui massivi (particolato depositato) e bioindicatori (campioni di origine vegetale) rinvenuti in zone adiacenti allo stabilimento (tetto scuola Deledda, via Verdi 50, Masseria Carmine, Masseria Girardella, Masseria Nuova, Cimitero, via Machiavelli, SP per Statte), rilevando per tutti concentrazioni di inquinanti – segnatamente PCDD/PCDF, PCB-dl e IPA – ed i profili dei congeneri tossici degli inquinanti medesimi (cfr. pagg. 122-126 dell'ordinanza impugnata).

Analoga indagine è stata compiuta su campioni di organi e tessuti provenienti dai 2.271 capi di bestiame abbattuti tra l'aprile del 2008 ed il febbraio 2011 (di cui si parlerà più diffusamente), appartenenti ad aziende site nei territori di Taranto, Statte e Laterza, vicine allo stabilimento .

I risultati di tutte le analisi condotte sono riportate alle pagg. 135 -139 dell'ordinanza.

Ebbene tali analisi hanno portato i periti a chiarire che la tipologia di diossine rinvenuta nelle matrici biologiche (terreni, carni di animali abbattuti) sia da ricondurre proprio a quella emessa dalla fase di sinterizzazione esistente all'interno del siderurgico tarantino. I profili riscontrati appaiono chiaramente derivare dalle emissioni diffuse-

fuggitive provenienti dalle fase di agglomerazione ed in particolare dalle polveri degli elettrofiltri.

In sostanza gli inquinanti si disperdono non solo all'interno dello stesso stabilimento con gravi danni per la salute dei lavoratori, ma anche nei terreni esterni allo stabilimento cagionando il gravissimo inquinamento di un'area molto vasta di territorio comprendente, quanto meno, tutte le aziende agricole che hanno subito l'abbattimento dei capi di bestiame contaminati da diossina (come meglio si specificherà nelle pagine seguenti).

Riassumendo, il top soil analizzato all'interno di tali terreni risulta gravemente inquinato proprio da diossina riconducibile all'Area Agglomerato dell'ILVA. Di conseguenza anche il bestiame che ha pascolato su tali terreni è risultato contaminato da diossina riconducibile all'attività del siderurgico.

In tal senso appaiono chiare le conclusioni della perizia chimica in atti, da cui emerge con chiarezza come gli altri inquinanti di cui ai campionamenti debbano ricondursi certamente alla sorgente del siderurgico tarantino.

A prescindere, allora, dal mancato utilizzo nello stabilimento di Taranto, per l'impianto maggiormente inquinante quale è quello di agglomerazione-sinterizzazione, delle migliori tecniche già disponibili, idonee al conseguimento di prestazioni ambientali migliori di quelle attuali (in termini di abbattimento ulteriore delle emissioni di tipo convogliato di polveri e soprattutto di diossina), le risultanze dell'incidente probatorio hanno dimostrato come dal predetto impianto scaturiscano emissioni diffuse-fuggitive (si ribadisce, mai autorizzate) in entità ragguardevole, intollerabile e soprattutto dannosa, come ha dimostrato l'avvelenamento del bestiame delle aziende agricole circostanti.

Tale conclusione viene avvalorata da alcuni accertamenti svolti dal NOE di Lecce, su delega della Procura Generale della Repubblica, avviata dopo un esposto anonimo, corredato di foto aventi ad oggetto la fase della raccolta delle polveri derivanti dagli elettrofiltri all'interno dei cosiddetti "big-bags"(sacchi).

Durante il controllo svolto il 24.11.2011 presso l'area del reparto Agglomerato ove sono ubicati gli elettrofiltri "MEEP" ed "ESP", i militari hanno accertato che i big-bags per la raccolta delle polveri di abbattimento del camino E312 erano agganciati al ~~terminale di scarico delle predette polveri (analogamente a come rappresentato nelle~~ foto dell'esposto) e vi erano, sia sui big-bags che sulla pavimentazione, alcuni segni di fuoriuscita delle stesse. Sempre sulla pavimentazione, in vari punti, erano presenti altri

piccoli cumuli di polveri, circostanze documentate dai rilievi fotografici eseguiti sul posto dai militari del NOE, in particolare dalle fotografie nn. 1-7 dell'allegato fascicolo fotografico. Inoltre, le riprese video riversate sul CD agli atti del procedimento, e segnatamente quelle contenute nelle cartelle "E" e "F", documentano chiaramente la dispersione di polveri dai sacchi (big-bags) agganciati ai terminali di scarico degli elettrofiltri (si vedono con chiarezza i notevoli sbuffi di polvere che si disperdono nell'aria e quella che si è depositata al suolo), fatto che determina situazioni di assoluta, estrema pericolosità per i lavoratori dello stabilimento, considerato che quelle polveri contengono micidiali inquinanti (diossine, furani, PCB-dl), di sicura cancerogenicità.

Analoga situazione era stata anche riscontrata dai consulenti tecnici della procura, Ing. Roberto Primerano, Prof. Lorenzo Liberti e Prof. Filippo Cassano, nella relazione depositata il 4.8.2009, conclusa nei seguenti termini: *"Le emissioni diffuse in prossimità del piano campagna dall'impianto AGL/2 e la gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri costituiscono il principale fattore di impatto al momento evidenziato, ben più degli effetti di ricaduta delle emissioni dal camino E312. Appare pertanto prioritario ridefinire le modalità di gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri fin dalla fase di insaccamento, garantendo la tenuta ermetica in tutte le parti di impianto che possono produrre emissioni fuggitive di tali polveri, nonché la bonifica dei terreni contaminati circostanti"*.

Nel corso di ulteriore sopralluogo effettuato con i tecnici del Dipartimento Provinciale del Lavoro il 23.2.2010, veniva accertata una situazione di gravissima negligenza nella gestione delle polveri, efficacemente descritta nella relazione dell'Ispettorato del Lavoro del 28.6.2010: all'interno dell'impianto agglomerato era stata rinvenuta una ingente quantità di polveri sui pavimenti, sulle strutture e nella zona dell'impianto compresa tra l'area della sinterizzazione e gli elettrofiltri e dunque a monte del camino E312; tali polveri si depositavano in caduta dai nastri trasportatori (in particolare dal nastro a tazze ER76) e permeavano l'area-ambiente (addirittura in alcuni punti era necessario l'uso di maschere per evitare nocive inalazioni); la ventilazione del locale determinava ulteriore diffusione della polvere che, in parte, confluiva nel camino E312.

I predetti cumuli di polveri erano stati analizzati, verificandosi la presenza di diossine e PCB comparabili con quelle degli elettrofiltri.

Nello stesso senso si esprimeva ARPA Puglia, già nel 2009, nella relazione sui dati ambientali di Taranto inviata al Sindaco, ove era scritto chiaramente che: *"La presenza*

di diossine nelle deposizioni del quartiere Taranto-Tamburi non è dovuta alle emissioni convogliate del camino E312, ma piuttosto alle emissioni diffuse/fuggitive provenienti dall'impianto AGL/2 dello stabilimento ILVA (per es., per risospensione e trasporto di polveri depositate al suolo a causa di attività antropica come il traffico di mezzi pesanti o la rivolatizzazione di polveri nei mesi caldi e secchi o il cattivo isolamento degli elettrofiltri ecc.)".

La stessa ARPA, a seguito di un controllo eseguito nel 2007, aveva verificato che nell'area agglomerato vi erano situazioni di lavoro insostenibili nella messa a parco dell'agglomerato allo Stock-house n. 4, con una elevata polverosità dovuto all'assenza di bagnatura dei cumuli trasportati. Tale assenza di umidificazione era assolutamente voluta per specifiche necessità legate alla successiva utilizzazione del materiale in altoforno. Addirittura vi era un ordine di servizio che vietava la bagnatura delle strade asfaltate, sulla base di non condivisibili giustificazioni fornite dal responsabile dell'area (vedi nota ARPA del 14.5.2007).

Infine, come ben chiarito all'udienza del 30.3.2012 dai periti chimici, il campionamento effettuato sulla scuola Deledda, evidenziando la presenza di HXCDF (congenere della diossina caratterizzato da instabilità – esaclorodibenzofurano), depone chiaramente per una contaminazione non solo di lungo periodo, ma chiaramente attuale e tutt'ora in corso (vedi pag. 16 verbale udienza del 30.3.2012).

Inoltre, la irregolare ed illecita gestione delle polveri degli elettrofiltri appare in tutta la sua gravità da un video allegato ad un esposto firmato e datato 2.5.2012, nel quale era riportato un servizio della RAI (TV7 – 'I FIGLI DELL'ILVA'), mandato in onda il 9.3.2012, in cui era evidentissima la dispersione incontrollata di polveri che fuoriuscivano dai Big-Bag durante la loro movimentazione.

In conclusione per l'area agglomerato appare evidente che:

- le emissioni convogliate ai camini soffrono della mancanza di controlli in continuo (controlli che per i punti emissivi che convogliano anche le lavorazioni che riguardano rifiuti, risulta essere obbligatoria) e quindi si verificano in violazione delle disposizioni di legge sopra indicate; esse appaiono chiaramente non in linea con quelle che possono essere raggiunte attraverso l'adozione delle BAT soprattutto in ordine all'adozione di filtri a tessuto in luogo di quelli esistenti in ILVA;

- le emissioni diffuse-fuggitive a bassa quota, non riconducibili ad alcun provvedimento autorizzatorio, non misurabili e del tutto incontrollate, propagando sia all'interno che all'esterno micidiali inquinanti (tra cui la diossina), hanno determinato

pericolo per la salute dei lavoratori e un disastro ambientale che riguarda non solo le aree urbane immediatamente prospicienti l'impianto, ma anche i terreni circostanti lo stabilimento, nonché le aree agricole situate a diversi chilometri dallo stesso.

Peraltro, appare assolutamente errato ricondurre tale disastro ad una gestione passata risalente a prima del 1995 (anno in cui è subentrato il gruppo Riva nella proprietà e nella gestione dello stabilimento siderurgico) atteso che i campionamenti condotti dai vari enti e soggetti interessati (ARPA, consulenti tecnici del P.M., periti nominati dal G.I.P.) hanno chiarito, in modo inequivocabile, come l'inquinamento derivante dallo stabilimento ILVA sia assolutamente attuale ed in corso; si veda al riguardo l'esatto rilievo dei consulenti del P.M. i quali hanno evidenziato che il recupero delle polveri degli elettrofiltri avviene attraverso l'insaccamento nei big-bags solamente dal 2007, mentre in precedenza la procedura prevedeva il semplice passaggio di una carriola che riceveva a cielo aperto la caduta delle polveri che poi, sempre a cielo aperto, venivano trasportate nei luoghi di stoccaggio.

Il dato assume una valenza tecnica importantissima perché da esso è possibile stabilire come la situazione ambientale di cui discutiamo sia da attribuire all'attuale gruppo dirigente. Invero, partendo dal 1995, non è pensabile che la tipologia di emissioni di cui abbiamo detto, protrattasi per diciassette anni, non abbia determinato alcun inquinamento che invece dovrebbe essere ricondotto, secondo la prospettazione difensiva, esclusivamente alla passata gestione.

AREA ALTOFORNO

Dopo la fase di agglomerazione si passa a quella che si svolge all'interno dell'Altoforno dove avviene il processo di riduzione dei minerali di ferro, con la produzione di una lega ferro-carbonio denominata ghisa.

Per la descrizione del processo produttivo si rimanda integralmente alle pagg. 73-74 del provvedimento impugnato.

È sufficiente, in questa sede, ricordare che durante le fasi che si svolgono nell'area altoforno – caricamento di materiali, riduzione in altoforno, generazione vento caldo, P.C.I. (produzione carbon fossile polverizzato secco), trattamento gas AFO, colaggio ghisa e loppa, trattamento loppa, granulazione ghisa e sgrondo carri siluro – si verificano emissioni convogliate e non, come descritto nella tabella n. 100 del parere istruttorio IPPC (cfr. pagg. 75-85 dell'ordinanza gravata).

I valori limite delle emissioni convogliate sono contenuti nelle pagg. 844-855 del decreto A.I.A..

I periti dell'incidente probatorio hanno rilevato che i valori emissivi accertati nelle suddette fasi sono nettamente superiori rispetto al valore minimo di emissione indicato nel BRef-BAT Conclusions anche se inferiori, seppure in alcuni casi al limite, rispetto al valore massimo del suddetto BRef-BAT Conclusions che prevede l'adozione di filtri a manica adottati solo per alcune emissioni nello stabilimento di Taranto (vedi pp. 371 e ss. della perizia chimica in atti).

Fatto, questo, chiaramente indicativo della possibilità per il gestore di migliorare non poco le prestazioni ambientali dell'Area Altoforno.

Per quanto concerne le emissioni diffuse e/o fuggitive, il decreto A.I.A. non prevede limiti o prescrizioni di sorta, dovendosi pertanto ribadire, anche per esse, il criterio legale della normale tollerabilità quale parametro per accertarne la liceità.

Il Gestore, nella domanda, prendendo come riferimento la produzione dell'anno 2005, aveva stimato le emissioni di polveri in 922 t/a, quelle di acido solfidrico in 577 t/a e quelle di ossido di zolfo in 284 t/a, dichiarandole riducibili, dopo i descritti interventi di adeguamento, rispettivamente a 324 t/a (le polveri), a 130 t/a (H_2S) ed a 64 t/a (SO_2).

Al riguardo, rilevano i periti che tali emissioni consistono principalmente in quelle non captate dai sistemi presenti. Dal punto di vista della performance ambientale non sono disponibili nel BRef dei riferimenti; hanno altresì ritenuto *“non chiare le assunzioni poste a base di tale stima”*.

Peraltro gli stessi tecnici hanno proceduto anche ad un campionamento dell'aria-ambiente nell'Area Altoforno, mediante campionatori a basso flusso dotati di substrati di raccolta adatti al campionamento di polveri e metalli, di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e di Solventi Aromatici.

I risultati degli specifici accertamenti analitici sono esposti alle pagine 388-389 dell'elaborato peritale. Si segnalano, tra gli altri, i valori più alti, che riguardano:

- il Ferro ($8,91 \mu g/m^3$), il Piombo ($<4,215 \mu g/m^3$), il Cadmio ($<3,120 \mu g/m^3$), lo Zinco ($1,052 \mu g/m^3$), il Vanadio ($<2,0 \mu g/m^3$), l'Arsenico ($<0,526 \mu g/m^3$);
- gli IPA (Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(e)pirene, Benzo(b)fluorantene, Crisene ed altri) $<1,60 \mu g/m^3$.

Ciò dimostra, inequivocabilmente, che anche l'impatto ambientale delle emissioni dell'Area Altoforno dello stabilimento ILVA è suscettibile di miglioramento, tramite

l'adozione delle migliori tecniche disponibili, in particolare per l'abbattimento delle polveri.

AREA ACCIAIERIA

La macroarea acciaieria – composta di due sottoaree – è quella in cui si svolge l'attività di trasformazione della ghisa (trasportata nell'area in parola con carri siluro movimentati con locomotori ferroviari) in acciaio, secondo un procedimento finalizzato alla riduzione del contenuto di carbonio nel bagno fuso di metallo mediante insufflaggio di ossigeno.

Il processo di trasformazione si articola nelle seguenti fasi: trasferimento e pretrattamento della ghisa fusa (desolforazione), affinazione della ghisa, trattamento di scoria rottami e refrattari, bricchettazione, trattamento del gas di acciaieria, trattamento metallurgico secondario dell'acciaio, colaggio in continuo dell'acciaio.

Riguardo alle fasi di attività svolte nell'area acciaieria – da cui rivengono emissioni convogliate e non convogliate – i periti chimici hanno individuato (si veda la tab. 126, p. 394 perizia dei dott.ri Sanna, Santilli, Monguzzi e Felici, ove è riportata la medesima tabella presente alla p. 359 del decreto A.I.A.) gli impianti da cui si generano emissioni convogliate ed altresì le fonti di emissioni non convogliate, che interessano – e in misura imponente – tutte le fasi del processo produttivo delle acciaierie.

In primo luogo, viene in rilievo la fase di pre-trattamento e trattamento della ghisa fusa (ovvero il procedimento di desolforazione): la ghisa, prima di essere immessa nei convertitori, viene trattata, con agenti desolforanti che consentono allo zolfo presente nel bagno di ghisa fusa di trasferirsi alla scoria, che viene poi eliminata dalla superficie del bagno, ove va a stratificarsi per il minor suo peso specifico.

Le emissioni generate da questa fase del ciclo di produzione dell'acciaio sono sia quelle convogliate ai camini E525, E551b ed E551c, tutti dotati di sistemi di abbattimento costituiti da filtri a tessuto, sia quelle non convogliate (diffuse) rivenienti dalle ordinarie attività lavorative ovvero da accidentali parziali fuoriuscite di materiale durante le operazioni di trasferimento della ghisa dai carri siluri (con cui viene trasportata agli impianti) alle siviere.

Gli esiti degli accertamenti svolti dai periti nominati in incidente probatorio, nonché dai Carabinieri del NOE di Lecce e da personale dell'ARPA Puglia hanno evidenziato gravi criticità riguardo alle emissioni rivenienti dalla successiva fase produttiva di affinazione della ghisa in cui il metallo viene immesso in un convertitore, ove si compie

il processo di decarburazione mediante insufflaggio di ossigeno nel bagno di ghisa fuso, che determina la ossidazione del carbonio e di altri composti indesiderati i quali, in tal modo, si trasferiscono alla scoria. In questa fase vengono utilizzati fondenti quali calcare e calce, per il recupero della scoria e per salvaguardare dall'usura i rivestimenti refrattari dei convertitori. Il gas prodotto da tali operazioni, previa depurazione attraverso un sistema di abbattimento ad umido, viene in parte recuperato e in parte combusto nelle torce.

L'acciaio così prodotto, al termine della fase d'insufflaggio, viene spillato dai convertitori e versato nelle siviere, mentre la scoria viene riversata in paiole.

Emissioni non convogliate si verificano sia in fase di caricamento dei convertitori, all'inizio del processo produttivo osservato, a causa di sversamenti accidentali di materiali, sia in quella terminale di spillaggio dell'acciaio e di versamento nelle siviere.

Al riguardo, la stessa ILVA, in sede istruttoria dell'A.I.A., ha stimato un quantitativo di 544 tonnellate di emissioni di polveri, su base annua, che possono sfuggire dal tetto del capannone delle due acciaierie.

Ma emissioni non convogliate di polveri possono verificarsi anche durante la fase dell'insufflaggio di ossigeno all'interno dei convertitori ove la formazione della scoria avvenga con modalità operative scorrette, tali da determinare fuoriuscite – a causa di schiumeggiamento della scoria – dal convertitore, emissioni indicate con il termine tecnico 'slopping'.

Trattandosi di un fenomeno derivante da non corrette modalità operative della fase di produzione in argomento, lo slopping non può che avere carattere eccezionale e può (e deve) essere, se non assolutamente scongiurato, contenuto nel minimo in un corretto processo di affinazione della ghisa.

Nello stabilimento ILVA di Taranto, tuttavia, il verificarsi di questo fenomeno è stato osservato con preoccupante frequenza e numerosità di eventi.

Emerge dagli atti d'indagine – segnatamente dall'informativa n. 41/2 del 28.1.2011 e dall'annotazione di p.g. del 26.5.2011 dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce – che eventi di slopping nelle acciaierie dello stabilimento ILVA di Taranto si verificano ordinariamente.

Come segnalato dal NOE, in data 13.1.2011, sono stati documentati con rilievi fotografici ~~due fenomeni di slopping verificatisi per due volte nell'arco di un'ora; ed ancora, con video-riprese effettuate nel corso di un servizio di osservazione durato circa quaranta giorni, sono stati filmati, tra il 1° aprile ed il 10 maggio 2011, nr. 121 eventi di~~

slopping verificatisi all'acciaieria 1 ed altri 69 all'acciaieria 2, esclusivamente nelle ore diurne, non essendo il fenomeno visibile (né documentabile con rilievi fotografici e filmati) in assenza di luce.

Gli esiti delle indagini del NOE sono stati confermati dagli accertamenti conseguentemente svolti dall'ARPA Puglia sul fenomeno in esame (si veda la relazione tecnica datata 22.9.2011). Il 2 agosto 2011, difatti, funzionari dell'ARPA hanno proceduto ad un sopralluogo presso lo stabilimento e hanno così potuto appurare: 1) che i sistemi di contenimento delle emissioni presenti all'atto degli accertamenti del NOE (depolverazione primaria e secondaria, con un miglioramento impiantistico introdotto, per quanto riguarda la secondaria, solo nella seconda acciaieria) non garantivano una limitazione del fenomeno dello slopping, che non è contenibile ricorrendo agli ordinari sistemi di aspirazione; 2) che il sistema "esperto" - fondato su accelerometri che consentono di rilevare in fase d'insorgenza lo slopping e di azionare in automatico un meccanismo di abbattimento dei parametri, per diminuire la formazione della schiuma della scoria, e, pertanto, di prevenire il verificarsi del fenomeno – era stato installato, in forma sperimentale, in un solo convertitore dei sei presenti nelle due acciaierie; 3) che non risultava adottato alcun sistema di monitoraggio del numero degli eventi di slopping.

Sul punto si richiamano altresì i rilievi dei periti chimici (consultabili alle pp. 437-439 e 447-448 della relativa relazione di perizia, riportate per esteso nel decreto di sequestro impugnato, alla p. 113).

Forti profili di criticità sono emersi altresì con riferimento alle emissioni diffuse in atmosfera rivenienti dalla fase di trattamento scoria, rottame e refrattari.

Al riguardo, gli accertamenti svolti dal NOE hanno messo in luce gravi lacune operative nei vari passaggi del processo produttivo che, in questa fase, investe il trattamento delle scorie prodotte a seguito del pretrattamento della ghisa e della sua affinazione, nonché quello dei rottami ferrosi e refrattari che vengono inviati, in parte, a smaltimento e, in parte, a recupero.

Anche dalle attività di tale fase derivano emissioni diffuse riconducibili a operazioni di svuotamento delle paiole e di raffreddamento con acqua della scoria, di manipolazione di questa, di taglio dei fondi di acciaio bloccati nelle paiole e dei cilindri di acciaio nonché di trattamento del materiale refrattario, di taglio dei rottami e di scricatura delle paiole.

In tale fase viene altresì svolta attività di recupero del rottame ferroso proveniente da cicli produttivi esterni, che vengono trasportati all'interno dello stabilimento dell'ILVA, oltre che via mare, con autotreni e con carri ferroviari. Il rottame così acquisito, prima di essere immesso nell'Area Acciaierie, viene trattato presso l'attigua area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), segnatamente tagliato a mezzo di cesoie ovvero pressato. Nella stessa area vengono conferiti scarti delle lavorazioni dello stesso stabilimento siderurgico – quali fondi acciaio, residui delle paiole, bramme scarte, lamiere scarte, cilindri di laminazione da rottamare – che vengono trattati (tagliati) con l'uso di pirotomi o di lance ossigeno.

Le relative emissioni vengono trattate con filtro a tessuto; le polveri di abbattimento derivanti dal taglio cilindri sono conferite all'esterno come rifiuto pericoloso, mentre le altre polveri, non pericolose, sono inviate a recupero oppure a una discarica interna.

Sempre nella stessa fase viene svolta da ILVA l'attività di messa in riserva di rifiuti refrattari che, prima del conferimento all'esterno, vengono trattati per ottenere la separazione della frazione ferrosa.

Ebbene anche per l'attività svolta nell'area GRF – adiacente all'acciaieria 1 – gli accertamenti svolti dal NOE di Lecce hanno portato alla luce numerose e preoccupanti criticità afferenti gli impianti e le modalità di gestione dell'attività.

Come più compiutamente indicato nell'annotazione di p.g. del 26.5.2011, d'anziché richiamata, i militari del NOE hanno potuto documentare, con videoriprese effettuate dall'esterno dello stabilimento, consistenti emissioni in atmosfera, provenienti dalle aree adiacenti l'Acciaieria 1, dovute alla dispersione incontrollata di fumi e polveri di colore rosso; al riguardo nella ridetta annotazione si legge: *"durante le ore notturne si ha l'impressione di assistere ad esplosioni che liberano fumo e fiamme in grado di illuminare l'area ed i manufatti circostanti. La presenza di ostacoli fisici, quali le alte mura di recinzione, in alcuni casi, non hanno permesso di documentare le attività che davano luogo alle emissioni in argomento, motivo per il quale si è proceduto ad accedere al sito in questione, individuandolo nell'area Gestione Rottami Ferrosi"*.

Nel corso di tale sopralluogo è stato verificato quanto segue.

- Nell'area scoperta estesa circa 30.000 mq., denominata discarica paiole: che quelle che erano state percepite dagli operanti come esplosioni erano, in realtà, *"bagliori, fumo intenso e vapori"* prodotti dal ribaltamento delle paiole (contenitori metallici di circa 3 m³) contenenti le scorie liquide provenienti dall'acciaieria, con conseguente sversamento sul terreno (l'area in parola è difatti priva di pavimentazione e/o

impermeabilizzazione) di scorie incandescenti, che i militari hanno icasticamente decritto come *“simili a lava vulcanica”*; tale sversamento è funzionale al raffreddamento della scoria prodromico al recupero di metalli ferrosi ed inerti di cui essa si compone. Da tali operazioni, organizzate nell’arco delle 24 ore in tre turni giornalieri di pari durata, derivano (come documentato dalle videoriprese del NOE) intense emissioni non convogliate, con capacità di propagazione oltre il muro di recinzione ed i confini dello stabilimento ILVA.

- Negli impianti denominati “taglio fondi” (aree attrezzate con impianti che operano il taglio del residuo indurito di materiale, contenuto nel fondo delle paiole): che da tali postazioni si generano sia emissioni diffuse sia emissioni convogliate – a mezzo di appositi impianti di aspirazione – nei camini E679 ed E691. Al riguardo, le videoriprese dei NOE hanno evidenziato l’emissione di polveri di colore rosso derivanti dal camino denominato E691, sintomo di un non corretto funzionamento dell’impianto di abbattimento polveri (si vedano le videoriprese dei giorni 15.4.2011, dalle ore 10.38 e dalle ore 14.13, 21.4.2011, alle ore 09.00, e 27.4.2011 alle ore 15.16).

- Nell’area per “taglio rottami ferrosi”, estesa circa 16.300 mq., utilizzata per il taglio di rottami, bramme e nastri fuori specifica e scarti di lavorazione: che sono presenti sei postazioni con impianti denominati pirotomi, fissi e semimobili, e altre cinque postazioni per il taglio a mezzo di cannelli manuali; mentre l’intera area è sprovvista di sistemi per la captazione e l’abbattimento delle emissioni derivanti dalle suddette lavorazioni (organizzate quotidianamente su due turni di otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 23.00), a differenza dell’area denominata “taglio cilindri e fondi sbizzati”, in cui si svolgono operazioni analoghe, munita invece di camini per le emissioni, autorizzate ed identificate dalle sigle E687 ed E688.

Anche per l’area GRF gli esiti del sopralluogo dell’ARPA Puglia del 2.8.2011 – compendati nella relazione tecnica datata 22.9.2011, che quivi integralmente è da intendersi richiamata – risultano pienamente conformi a quelli delle indagini del NOE; in particolare si evidenzia in tale relazione che: 1) il terreno su cui vengono sversati i contenuti delle paiole provenienti dalle acciaierie non è pavimentato né impermeabilizzato e, pertanto, è concreto il rischio che il liquido di dilavamento, prodotto dall’acqua di raffreddamento che viene spruzzata sulla scorie incandescente o dagli agenti atmosferici, si infiltri nel sottosuolo; 2) mentre alcuni impianti deputati al taglio di rottami di grandi dimensioni (fondi estratti dalle paiole, cilindri e fondi

sbozzati) sono dotati di sistemi di aspirazione e convogliamento, altri, segnatamente i pirotomi dell'area "taglio rottami ferrosi", non hanno sistemi di questo tipo; 3) alcuni impianti e processi (rovesciamento scorie, taglio con pirotomi) non presentano aspirazione localizzata delle emissioni; segnatamente l'impianto di aspirazione, con gru a bandiera, dei fumi prodotti dal taglio dei fondi di residuo solido nelle paiole, pur essendo denominato nel provvedimento di AIA come punto di emissione E692, ed essendo stato introdotto nell'ambito di uno specifico progetto di adeguamento alla normativa IPPC, non era attivo all'atto del sopralluogo del 2 agosto 2011.

Anche nella fase di trattamento gas di acciaieria gli accertamenti del NOE hanno evidenziato preoccupanti irregolarità.

Qui il gas che si sviluppa durante il processo di affinazione in convertitore viene aspirato, trattato ad umido, per l'abbattimento delle polveri, e recuperato; fatta eccezione per la parte iniziale e finale del processo di affinazione in cui il gas prodotto viene combusto in torcia.

Il sistema impiantato nello stabilimento è dotato di due punti di emissioni convogliate (E567/1 ed E567/2), derivanti dal surriscaldamento del vapore, e non prevede, tenuto conto della natura delle emissioni, sistemi di abbattimento.

Le maggiori criticità sono da ricollegarsi, ancora una volta, alle emissioni non convogliate, in particolare, a quelle provenienti dalle torce.

Si tratta di emissioni puntuali e non diffuse derivanti dalla captazione dei gas e dei fumi che si producono nel convertitore della ghisa in acciaio durante l'insufflaggio di ossigeno. I gas in parola, dopo opportuno trattamento (lavaggio), vengono convogliati, secondo la concentrazione di monossido di carbonio in essi presente, nei due gasometri esistenti nell'area acciaieria, oppure, in alternativa, vengono inviati (quelli non più utilizzabili nel circuito di gas dello stabilimento) allo smaltimento mediante combustione a mezzo delle torce presenti nell'impianto (una per ciascuna acciaieria).

Nel periodo precedente al rilascio dell'A.I.A. del 4 agosto 2011, l'ILVA s.p.a. risultava autorizzata alle emissioni in atmosfera con la determinazione nr. 363 rilasciata il 18.11.2003 dalla Regione Puglia - Settore Ecologia che contemplava le emissioni diffuse ritenendole ammesse, in generale, ai sensi degli allegati nr. 6 e 7 del D.M. 12/07/1990; ~~tra le emissioni diffuse non possono tuttavia farsi rientrare~~ - osserva il personale ARPA - quelle provenienti dalla combustione del gas nelle torce delle acciaierie, atteso che si tratta di emissioni puntuali.

Nel decreto di A.I.A. del 4 agosto 2011 rilasciato ad ILVA, le emissioni dalle torce vengono tuttavia indicate come emissioni diffuse (si veda p. 389 del decreto nella parte in cui recepisce il parere della Commissione istruttoria IPPC). Nella tab. 145 dell'A.I.A. (par. 5.1.5.2.5 – Trattamento gas di acciaieria) è rappresentata l'entità delle emissioni in atmosfera derivanti dalle torce: è indicata – secondo i dati forniti dal Gestore – la “quantità di gas sfogato” complessivamente da tutte le torce delle acciaierie, in misura di 814.491 KNm³/anno (814 milioni di metri cubi all'anno) per l'anno 2006, di cui circa 151.671 recuperabile e 662.821 non recuperabile, e di 849.232 KNm³/anno per l'anno 2007, di cui 195.855 recuperabile e 653.378 non recuperabile.

Dagli accertamenti svolti da ARPA Puglia – compiutamente illustrati nella citata relazione tecnica del 22.9.2011 – emerge, con riferimento alle emissioni delle torce che: 1) tale sistema di smaltimento mediante combustione viene adottato in modo routinario nelle due acciaierie per la eliminazione della parte iniziale e finale del gas derivante dal soffiaggio di ossigeno gassoso nel bagno della ghisa liquida, nei sei convertitori delle due acciaierie, per la trasformazione in acciaio; 2) la parte centrale del gas derivante da tale soffiaggio, raccolta dal sistema di aspirazione e depolverazione primario delle due acciaierie, viene convogliato, invece, in un sistema di stoccaggio basato su gasometri, per essere poi riutilizzata dalla centrale Edison, attigua allo stabilimento siderurgico ILVA, per produrre energia elettrica; 3) come riportato dai grafici impiantistici relativi ad alcuni soffiaggi in convertitore, acquisiti nel corso del sopralluogo del 2.8.2011, circa il 38% del gas complessivamente prodotto nel corso dell'operazione di soffiaggio viene smaltito nelle torce delle due acciaierie; 4) considerando che il gas di acciaieria (LDG) prodotto annualmente da ILVA ed utilizzato ai fini energetici dalla centrale termoelettrica Edison di Taranto ammonta a 721.440.000 Nm³/anno si può valutare che il gas eliminato nelle torce delle due acciaierie in un anno sia pari a circa 442.172.900 Nm³; 5) le emissioni di inquinanti derivanti da tali torce sono state convogliate in atmosfera, precedentemente all'emanazione del provvedimento di AIA, in assenza di autorizzazione (in quanto non risultavano annoverate nella Determina della Regione Puglia n. 363 del 18.11.2003) e, conseguentemente, di limiti alle emissioni o prescrizioni sulla misura dei parametri di impianto necessari per il controllo.

Ebbene, tutte le criticità sopra evidenziate, accertate dai militari del NOE di Lecce e dai funzionari di ARPA Puglia, si risolvono specularmente, anche per l'Area Acciaieria, in altrettante violazioni delle prescrizioni di cui al decreto A.I.A. del 4 agosto 2011, in

forza del quale ILVA s.p.a. è autorizzata all'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nel Comune di Taranto.

In particolare si sottolineano le seguenti violazioni.

1) Con riferimento al fenomeno dello slopping, l'A.I.A. prescrive di eseguire puntualmente le procedure PO A5121001 "Prevenzione dello Slopping" e POS A1118 "Preparazione al Soffiaggio"; nonché, al fine di testimoniare nel tempo e in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, di *"oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping [...] al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo di sistemi richiesti di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate"* (p. 858). A fronte di tali prescrizioni è stata registrata la assoluta inerzia di ILVA che non ha attuato le prescritte procedure sopra indicate e neppure è stata in grado di fornire, né ai funzionari dell'ARPA né ai periti chimici nominati dal G.I.P., alcuna registrazione del numero degli eventi di slopping, precisando al riguardo che il sistema ISDS (Intelligence slopping detection system), che controlla e regola i parametri che possono influire su un eventuale fenomeno di slopping, non prevede il rilevamento del fenomeno e conseguentemente la sua contabilizzazione. Sul punto hanno evidenziato i periti chimici nella loro relazione: *"Al fine di ridurre il fenomeno dello slopping si ritiene necessario procedere da parte di ILVA alla registrazione di tutti gli eventi occorsi, per verificare l'andamento del fenomeno e l'effettiva efficacia dell'implementazione del sistema esperto di regolazione del processo di soffiaggio dell'ossigeno e dell'altezza della lancia nel convertitore al fine di svincolare, per quanto possibile, il controllo dall'intervento dell'operatore. Solo in questo modo d'altra parte si potrà dare concreta attuazione a quanto prescritto al gestore dall'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-000450 del 4 agosto 2011, in cui si prevede di eseguire puntualmente le due procedure operative (PO A5121001 "Prevenzione dallo Slopping" e la POS A1118 "Preparazione al Soffiaggio") allo stato non attuate"*.

2) Riguardo alle emissioni provenienti dall'area GRF, il gestore ha violato la prescrizione contenuta nell'A.I.A., all'art. 3, comma 1, che impone il rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, in particolare di quelle di ordine generale riferite alla gestione dei rifiuti (si pensi alla mancata

impermeabilizzazione del terreno delle aree interessate dalla movimentazione e messa in riserva di rifiuti; alla mancata predisposizione, per diversi impianti, di sistemi di aspirazione e convogliamento di fumi e polveri nell'area recupero rottami ferrosi; alla mancata adozione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni da attività di recupero), che prescrivono che i rifiuti vengano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente, e nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Al riguardo, si legge nella perizia chimica che *"la configurazione attuale dell'Area Rottami Ferrosi non permette di mitigare LE NOTEVOLI EMISSIONI DIFFUSE che si sviluppano durante le lavorazioni verificate dall'indagine del C.C.T.A. del N.O.E. di Lecce e successivamente da ARPA Puglia"* e come, per ridurre tali emissioni derivanti dalle operazioni di taglio dei rottami ferrosi, sia necessario adottare un sistema idoneo a captarle ed abatterle, analogo a quello realizzato per l'impianto per il "taglio cilindri e fondi sbozzati", avente due emissioni convogliate identificate dalle sigle E687 ed E688, da installare alle sei postazioni con pirotomi fissi e semimobili, nonché alle cinque postazioni per il taglio a mezzo cannelli manuali.

Per le lavorazioni svolte in tale area, hanno evidenziato i periti, il decreto A.I.A. non prescrive condizioni particolari sulle emissioni in atmosfera, a parte quelle di ordine generali riferite alla gestione dei rifiuti. Inoltre, le emissioni convogliate dalle attività di recupero di rifiuti (ai camini E525, E551b, E551c, E656, E657 ed E658, E340, E340/b ed E341), dovevano essere presidiati, a partire dal 17 agosto 1999, da sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (1. polvere totale, 2. sostanze organiche sotto forma di gas e vapori -COT-, 3. cloruro di idrogeno -HCl-, 4. fluoruro di idrogeno -HF-, 5. biossido di zolfo -SO₂-, 6. monossido di carbonio -CO-). All'atto dello svolgimento dell'incarico peritale, nei camini indicati non risultavano installati sistemi di controllo in continuo alle emissioni, di talché non v'è stata possibilità alcuna di controllare se le emissioni relative abbiano rispettato i limiti previsti dall'articolo 216, commi 1-2-3 del D.Lgs.152/06).

3) Per quanto, infine, attiene alle emissioni dalle torce, utilizzate per il trattamento-smaltimento (combustione) dei gas prodotti in acciaieria, nel processo di trasformazione della ghisa in acciaio (in particolare, durante il soffiaggio di ossigeno nel bagno di ghisa liquida all'interno dei convertitori), si tratta di emissioni in atmosfera provenienti da un sistema di smaltimento di rifiuti gassosi non autorizzato, per il quale pertanto non è

indicata alcuna prescrizione sui parametri di impianto necessari per il controllo, l'abbattimento e il monitoraggio dei gas così smaltiti. Al riguardo, peraltro, lo stesso decreto A.I.A. (par. 9.2.1.4.5, p. 865) prescrive al Gestore di installare entro il 4.8.12 *"sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione"*, indicando per ciascuna torcia i parametri di progetto. Nel paragrafo 5.1.5.2.3 del decreto di A.I.A. (nella parte in cui recepisce il parere della Commissione Istruttoria IPPC) dedicato al "Trattamento scoria, rottame e refrattari" (pag. 377 e ss.), non si fa cenno alle sei postazioni fisse costituite da pirotomi, insistenti nell'area per il taglio dei rottami ferrosi (che non sono elencati tra i punti di emissione convogliata di cui alla tab. 136, par. 5.1.5.2.3, p. 377 A.I.A.), mentre è indicato un impianto mobile collegato ad una "gru a bandiera" da utilizzare per la captazione dei fumi derivanti dal taglio dei fondi paiole bloccati, quale miglioria che apporterà benefici ambientali (pag. 380): come visto, tale impianto, peraltro sottodimensionato rispetto alle esigenze del reparto produttivo in esame, è stato rinvenuto completamente fuori uso durante l'ispezione dei militari del NOE di Lecce. Inoltre, per l'area di recupero rottami ferrosi, il provvedimento di A.I.A. descrive i vari punti di emissione convogliata e diffusa, specificando - per quanto riguarda il taglio dei fondi bloccati in paiola, la realizzazione di un intervento migliorativo consistente nella *"... realizzazione di un nuovo impianto di captazione e di abbattimento a tessuto in depressione con relativo sistema di lavaggio delle cartucce filtranti con aria compressa, uno dedicato alla fase di taglio fondo paiola bloccato ed un altro per la fase di scricatura delle paiole"* (pp. 379 e ss.).

4) Per tutte le altre emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive) osservate, derivanti da sversamenti di materiale, fuoriuscite accidentali e, in generale, da scorrette modalità esecutive delle lavorazioni, nonché dalla omessa adozione di sistemi di aspirazione e abbattimento delle polveri rivenienti dalle diverse lavorazioni dell'area in parola, è evidente che, trattandosi di emissioni non monitorate ovvero addirittura incontrollabili, le stesse siano del tutto al di fuori di quelle autorizzate – nei limiti previsti – dalla ridetta A.I.A. del 2011.

Come evidenziato dal G.I.P. nel decreto e nella ordinanza impugnati, e dal P.M. nelle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali, oltre a quanto accertato dai CC del NOE e dai funzionari dell'ARPA Puglia (e confermato dalle risultanze della perizia chimica disposta con incidente probatorio), è proprio il normale ciclo di

produzione dell'area Acciaieria dello stabilimento ILVA di Taranto ad apparire assolutamente inadeguato rispetto ai profili emissivi indicati nel documento tecnico europeo noto come BRef (Bat – ovvero Best available techniques – Reference Report) Iron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011, ossia Rapporto sulle Migliori Tecniche Disponibili.

Si deve sottolineare, difatti, come dalla comparazione tra l'entità e la tipologia delle emissioni specifiche di polveri dell'area Acciaieria (calcolate secondo le stime fornite dalla stessa ILVA s.p.a) ed i valori di riferimento del detto documento tecnico emerga che lo stabilimento siderurgico di Taranto emette quantità di polveri in misura superiore ai valori minimi e massimi indicati nel BRef di riferimento. Da ciò discende la conclusione – evidenziata dai periti chimici – che le prestazioni ambientali dell'impianto siano suscettibili di importanti miglioramenti (p. 445 e ss. della relazione di perizia chimica). Il margine di miglioramento possibile può essere misurato partendo dalla quantità di polveri emesse in eccesso rispetto alla quantità indicata come valore minimo dal BRef; ad ogni buon conto anche un abbattimento delle emissioni a valori superiori al minimo BRef, ma comunque inferiori al massimo previsto, *“comporterebbe sensibili miglioramenti dello scenario emissivo in termini di massa”* (Sul punto i periti hanno evidenziato il caso del punto di emissioni E551c che emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 2,9 kg rispetto al valore minimo (2,4 kg/h) del BRef e una quantità di polvere minore di 30 kg rispetto al valore massimo (35,3 kg/h).

Dalle emergenze e dai dati fattuali sopra evidenziate possono trarsi le seguenti considerazioni.

Le emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, risultate immediatamente evidenti sin dall'insediamento dell'attuale gruppo dirigente nello stabilimento ILVA di Taranto, avvenuto nel 1995, sono proseguite successivamente, come emerge dagli accertamenti eseguiti dall'ARPA nel corso degli anni, dalle indagini avviate dalla locale Procura della Repubblica, che hanno dato vita a vari procedimenti penali per reati ambientali o comunque derivanti dalla suddetta attività emissiva (alcuni conclusi, come innanzi ricordato, anche con sentenze di condanna), dallo stesso riconoscimento, da parte del Gestore, nella domanda per l'A.I.A., delle molteplici emissioni non convogliate derivanti dalle singole fasi del processo produttivo (con una stima, sia pur parziale, delle medesime). A ciò si devono aggiungere i molteplici atti di intesa stipulati dall'ILVA con le PP.AA. per migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico (il

primo datato 8.1.2003, l'ultimo 23.10.2006), ove reiteratamente l'azienda, assumendo impegni per la fattiva riduzione delle emissioni nocive, ne riconosce l'esistenza, dimostrando tuttavia, di volta in volta, di non aver assolto ai precedenti obblighi: gli accertamenti dei periti hanno dimostrato non solo la permanenza delle emissioni, ma anche il mancato completamento dei sistemi di monitoraggio in continuo dei camini delle batterie dei forni coke e dell'agglomerato, diversamente da quanto dichiarato dall'azienda in attuazione del predetto atto di intesa del gennaio 2003.

Quello che è indubitabilmente emerso è che, pur essendo stati rispettati i limiti emissivi dell'A.I.A. e/o imposti dalla legge, dalle varie aree dello stabilimento vengono generate emissioni diffuse e fugitive non adeguatamente quantificate, in modo sostanzialmente incontrollato e in violazione dei precisi obblighi assunti dall'ILVA, nella stessa A.I.A. e nei predetti atti di intesa, volti a limitare e ridurre la fuoriuscita di polveri e inquinanti.

In via meramente esemplificativa, non si contesta ai vertici aziendali il superamento del limite transitorio di $2,5 \text{ ng/m}^3$ e quello successivo di $0,4 \text{ ng/m}^3$ relativo alle emissioni di diossina e furani provenienti dalle emissioni convogliate o comunque misurate nella presente indagine, bensì il fatto che dall'impianto di agglomerazione scaturiscano emissioni diffuse e fugitive, mai autorizzate, in entità ragguardevole e comunque dannose per la salute. Analogamente è da dirsi per tutte le altre aree oggi in sequestro, sulla base di quanto esposto nelle pagine precedenti. Di talché i rilievi contenuti nei motivi depositati in data 2.8.2012 dai difensori di CAVALLO Angelo e DIMAGGIO Ivan, al pari di tutte le prospettazioni difensive riguardanti l'osservanza dei limiti di emissione, appaiono privi di pregio perché si muovono sulla diversa e inconferente prospettiva secondo cui l'attività dello stabilimento si muove all'interno dei valori autorizzati, laddove è stata accertata e quindi contestata come illecito penale un'imponente attività emissiva (si vedano i singoli accertamenti relativi alle aree in sequestro) incontrollata e incontrollabile, derivante da scorrette modalità esecutive della produzione nonché da inadeguatezze strutturali degli impianti e dalla mancata adozione di idonee misure di cautela.

A ciò si aggiungano i rilievi mossi all'azienda circa la mancata installazione, sui camini ove sono convogliate le emissioni derivanti da attività di recupero rifiuti, di sistemi di controllo in automatico di tutti gli inquinanti, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei limiti ex art. 216 D. lgs. 152/2006. Tale omissione, unitamente a quanto di seguito verrà meglio evidenziato in ordine alle resistenze

opposte dai dirigenti ILVA ed al loro atteggiamento scarsamente collaborativo rispetto ai controlli delle autorità (a differenza della disponibilità invece mostrata dagli altri stabilimenti industriali riguardo ai monitoraggi della qualità dell'aria), ed altresì a quanto accertato in ordine alla presenza massiccia di pericolosi inquinanti nelle aree prossime allo stabilimento siderurgico, contribuisce a fondare un giudizio di qualificata probabilità che ILVA non rispetti i limiti di emissione autorizzati.

Qualsiasi diverso elemento, favorevole agli indagati, ricavabile dal "Rapporto di sostenibilità 2010" e dal "Rapporto Ambiente e Sicurezza 2010", atti depositati dalla Difesa all'udienza del 3.8.2012, non può assumere alcuna efficacia dimostrativa atteso che trattasi di documenti provenienti dalla stessa ILVA s.p.a. contenenti esposizione di dati forniti ed elaborati dalla stessa azienda.

GLI ACCERTAMENTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA, DEL SUOLO E DEI REPERTI ANIMALI

La descrizione dello stato degli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto e le numerose e gravi criticità evidenziate dai periti chimici, dal NOE CC di Lecce, dall'ARPA Puglia e dai consulenti tecnici del P.M., mette in luce, oltre alla oggettiva innegabile inadeguatezza dei sistemi di protezione ambientale adottati dal Gestore, una situazione di pericolo ancora in atto e di danno per l'ambiente circostante e, in definitiva, per la salute e la vita dei cittadini di Taranto, in particolare quelli residenti nei quartieri più prossimi all'area dello stabilimento (il rione Tamburi e il centro della città).

Del resto, il problema delle emissioni diffuse a quote basse era risultato evidentissimo anche da una ripresa notturna effettuata da un privato cittadino nei giorni 5 e 6 aprile 2012 avente ad oggetto proprio il siderurgico. Ripresa ufficialmente recapitata all'ufficio del P.M. e seguita dalle sommarie informazioni esplicative del video realizzato (si veda il verbale di s.i.t. rese da Matacchiera Fabio ed il video allegato, in atti).

Come evidenziato nella richiesta di misure cautelari dal P.M., preoccupanti segnali di una compromissione ambientale legata all'attività dello stabilimento siderurgico – peraltro già emersi in precedenti procedimenti penali conclusi con sentenze divenute definitive (tra i più significativi quelli definiti in primo grado con le sentenze del Tribunale di Taranto in composizione monocratica n. 2110/02 del 15.7.2002 e n. 408/07 del 12.2.2007) – si sono manifestati nell'anno 2008 con la scoperta in alcuni campioni

di latte bovino e ovi-caprino di diossina e PCB: a seguito della denuncia presentata nel febbraio 2008 dall'associazione Peace Link, relativa alla presenza di diossina in un campione di formaggio acquistato presso un allevatore di Statte, l'ASL di Taranto avviava una campagna di campionamenti sulle suddette matrici alimentari, provenienti oltre che dall'azienda agricola "Masseria Nuova" di Quaranta Cosimo, sita in territorio di Statte, indicata nella denuncia, dalle seguenti aziende zootecniche site nei territori di Taranto, Statte e Laterza: Masseria Todisco (di Palmisano Giorgio), Masseria Girandella (di Sperti Giuseppe), Masseria Giranda (di Laera Lorenzo), Masseria del Carmine (di Fornaro Angelo), azienda Lamasapia (di Bruno Antonio), azienda Intini Pietro, azienda Serafino Francesca, azienda Epifani Giuseppe, azienda Epifani Giovanni e azienda D'Alessandro.

Gli esiti delle analisi effettuate sui campioni così prelevati portavano all'apposizione del vincolo sanitario sugli allevamenti in parola, all'imposizione del divieto assoluto di pascolo in un'estesa area, ricompresa nei territori dei Comuni di Taranto e Statte, nonché all'abbattimento di 2.271 capi di bestiame risultati contaminati da diossina e PCB (si vedano: note ASL/TA del 20.3.2008 e rapporti di prova allegati, del 7.4.2008 e del 10.4.2008; ordinanze dei sindaci di Statte del 3.4.2008 e di Taranto del 17.4.2008; nota riepilogativa ASL/TA del 17.5.2012).

Come rilevabile dalla consultazione della mappa allegata agli atti (in faldone n. 1), il territorio ove risultano situate le suddette aziende zootecniche appare esteso su un'area vastissima, distante anche diversi chilometri dallo stabilimento ILVA di Taranto. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dai vari allevatori (si vedano i verbali di s.i.t. rese da Sperti Giuseppe, Quaranta Cosimo, Fornaro Vincenzo, Intini Pietro, Palmisano Giorgio, Laera Lorenzo, Bruno Antonio, in atti) emerge come la contaminazione dei capi di bestiame, animali tutti allevati per la produzione di carne, latte e derivati per l'alimentazione umana, sia derivata dal pascolo avvenuto in tale estesa area.

Ma anche gli accertamenti condotti sulle acque prelevate dal pozzo della Masseria Carmine di Fornaro Angelo davano esito di presenza in esse di diossina, tanto da determinare il sindaco di Taranto all'adozione di un'ordinanza d'urgenza per impedirne l'utilizzo (si veda la nota ASL/TA del 13.11.2008).

La gravissima compromissione ambientale sopra descritta, consistente nella contaminazione di una vasta area di terreno compresa tra i territori dei Comuni di Statte e Taranto, che ha comportato ingenti danni economici alle locali aziende zootecniche, ma soprattutto ha creato una situazione di grave pericolo per la salute e la vita di un

numero indeterminato di persone, è stata causata dall'attività inquinante dello stabilimento siderurgico dell'ILVA, protrattasi per anni nonostante le osservazioni e i rilievi mossi al riguardo delle autorità preposte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute. Ciò emerge inconfutabilmente circa le emissioni inquinanti rivenienti dalle singole aree dello stabilimento.

Già nell'anno 2000, il dirigente del locale P.M.P., dott. Nicola Virtù, con nota n. 753/00, aveva evidenziato al competente Assessore regionale e al Sindaco di Taranto il problema delle eccedentarie emissioni diffuse e/o convogliate rivenienti dall'area Cockeria dello stabilimento ILVA, la non transitorietà del carico inquinante delle stesse e la sua significativa incidenza *"sulla sostenibilità ambientale dell'area cittadina circostante"*, nonché il *"permanere di situazioni operative deficitarie, da ricollegarsi sostanzialmente a carenze strutturali legate alla vetustà dei forni delle batterie 3/6 nonché alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse nella fase di sfornamento coke"*; sottolineando come le emissioni in parola attenessero *"ad inquinanti, oltre i primari convenzionali, con notevole valenza igienico-sanitaria tipo idrocarburi policiclici aromatici, benzene, particolato PM₁₀, PM_{2,5}"*.

A partire dall'anno 2007, numerose sono state poi le segnalazioni da parte dell'ARPA Puglia di gravi problemi ambientali ricollegati all'attività dello stabilimento siderurgico.

Con un comunicato stampa del 4.5.2007 ARPA rendeva noto come, in base ad accertamenti svolti sui dati registrati, le emissioni di diossina attribuibili all'ILVA avessero subito un decisivo incremento, passando il contributo complessivo dello stabilimento di Taranto, al totale nazionale prodotto, dal 32% dell'anno 2002 al 90% del 2005.

Nel giugno 2007 l'ARPA effettuava una campagna di rilevazioni che registrava un'elevata – ancorché ricompresa nei limiti autorizzati – attività emissiva di diossina da parte dell'ILVA.

Nella campagna di rilevazioni effettuate a giugno 2007 (11 - 16 giugno) l'ARPA Puglia evidenziava un'attività emissiva di diossine, ancorché ampiamente entro i pur elevati limiti di legge, notevolmente superiore ai limiti osservati in altre realtà industriali. Segnalava, inoltre, lo smaltimento illecito di rifiuti in relazione alla gestione delle polveri degli elettrofiltri: in particolare, evidenziava l'attribuzione a tali polveri, da parte del gestore, di CER relativi a rifiuti non pericolosi e il loro conseguente smaltimento in una discarica sita all'interno dell'ILVA; dai risultati delle analisi svolte

su campioni di tali polveri emergeva invece che, almeno in parte, si trattava di rifiuti pericolosi che, come tali, avrebbero dovuto essere smaltiti in apposita discarica e non presso quella interna allo stabilimento, autorizzata solo per rifiuti non pericolosi (si vedano le note ARPA Puglia del 23.8.2007 e del 15.5.2008).

Con relazione del 14.5.2008, riguardo alle rilevazioni effettuate nel precedente mese di febbraio al camino E312 dello stabilimento siderurgico, l'ARPA Puglia segnalava inoltre che *"considerando la portata del flusso convogliato (pari a 2,8 milioni di Nm³/ora) e la concentrazione media rilevata durante la seconda campagna (6,96 ng I-TEQ/Nm³) si ricava una emissione di 172 grammi/anno di PCDD/F ben superiore al valore di 93 grammi/anno riportati nel Registro INES"*.

Ancora, nella relazione del 15.7.2008, richiamava l'attenzione su una situazione di *"criticità per inquinamento"*, già a partire dal 2005, da NO₂, PM₁₀ e PM_{2,5} con superamenti dei valori limite previsti dal D.M. 60/02 e dalla Direttiva Europea 2008/50CE, nonché da IPA con valori di B(a)P superiori ai limiti previsti dal D. lgs. 152/06. Al riguardo si specificava come le criticità ed i superamenti richiamati fossero stati registrati nelle stazioni di monitoraggio site nel quartiere Tamburi, il rione più esposto alle ricadute delle sorgenti fisse (convogliate-diffuse) in ragione della sua vicinanza all'area industriale; e come l'inquinamento ambientale registrato non fosse ascrivibile a *"fattori regionali o transfrontalieri, né a sorgenti locali diffuse di origine civile (es. traffico, riscaldamento domestico, ecc..)"* ma *"manifestamente correlato alla ricaduta delle emissioni di origine industriale"*.

L'allarmante situazione sopra descritta veniva confermata (si veda la relazione ARPA del 16.9.2008) dalle risultanze della campagna di rilevazioni svolta nel maggio 2008 presso la stazione di via Machiavelli, nel quartiere Tamburi, che consentivano di accertare concentrazioni di IPA e B(a)P superiori al valore di 1 ng/m³, previsto dal D. lgs. 152/06, collegate all'attività della Cockeria dello stabilimento siderurgico ILVA. Al riguardo si precisava: *"il risultato è verosimilmente sottostimato a causa del maggior numero di giorni del periodo caldo rispetto al periodo freddo nel quale le concentrazioni di IPA e di Benzo(a)pirene risultano maggiori. Va detto inoltre che la zona in cui sono state effettuate le rilevazioni (via Machiavelli - via Orsini) è situata all'interno dell'abitato del quartiere Tamburi, ad una distanza di circa 700-800 metri dal confine dello stabilimento ILVA e in tale spazio intermedio sono presenti diverse case che si trovano a distanza inferiore e risultano quindi esposte a concentrazioni di BaP verosimilmente più alte di quelle rilevate (superiori a 1 ng/m³)"*.

Nella relazione del 16.9.2008 ARPA richiama, inoltre, una nota dell'ISPESL in cui si segnalava che *"...nel sito Orsini, all'interno del quartiere Tamburi ... sono state evidenziate giornate a livelli allarmanti di concentrazione di inquinanti durante la campagna invernale. Effetti meno vistosi e tuttavia degni di nota sono stati evidenziati anche a Statte, anch'essi nella campagna invernale ... i quartieri centrali della città di Taranto hanno mostrato valori di inquinanti cancerogeni e mutageni quali IPA e nitro-IPA che in talune giornate hanno reso la città un'area a rischio per la salute umana"*.

Superamenti delle soglie tollerabili indicate dalle autorità competenti (ISS, EU, OMS) venivano registrate inoltre da quattro postazioni installate nel mese di maggio 2008 (a Statte e Taranto), giugno 2008 (al quartiere Tamburi), settembre 2008 (a Talsano, presso la scuola Ugo Foscolo) in ordine alle deposizioni atmosferiche (secche e umide) di PCDD/Fs e PCBs, con una particolare criticità per quelle misurate al rione Tamburi.

Riguardo alla provenienza delle deposizioni atmosferiche di PCDD/Fs e PCBs sopra evidenziate, l'ARPA, con nota del 19.3.2009, precisava che: *"I profili dei congeneri di PCDD/F osservati nei campioni di deposizione atmosferica sono caratteristici di una sorgente combustiva (prevalenza di furani, combustione non ottimale o povera di ossigeno) e sono confrontabili con i profili della maggiore sorgente di PCDD/F censita dell'area industriale di Taranto, ovvero il camino E312 dello stabilimento ILVA spa. L'entità delle deposizioni di PCDD/F appare compatibile con le concentrazioni di diossine e furani riscontrate in campioni di terreno, acqua e animali da allevamento... . Analoghe considerazioni valgono per i PCB diossina-simili"*.

Per quanto attiene al PCDD/F, come evidenziato nella nota ARPA Puglia del 9.4.2009, l'Istituto Superiore di Sanità e la Commissione Consultiva Tossicologica hanno ritenuto adeguati ad evitare fenomeni di accumulo di tale inquinante nell'ambiente i seguenti valori: 40 fg TE/m³ per aria ambiente, e 120 fg TE/m³ per ambienti di lavoro. Ebbene, i dati registrati a Taranto nelle campagne di rilevamento per gli anni 2007 e 2008 sono quasi tutti superiori a tali limiti (si veda al riguardo il grafico 2 riportato nella relazione da ultimo indicata).

Sempre riguardo alla provenienza degli inquinanti nell'aria ambiente e all'interno dell'area dello stabilimento ILVA, si riporta il contenuto della nota dell'ARPA Puglia datata 30.4.2009 (peraltro pienamente coerente con le conclusioni espresse dai periti chimici): *"La contaminazione rilevata da ARPA in campioni di terreno superficiale all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA spa ed in particolare in prossimità*

dell'impianto AGL/2 (prelievi del 29-10-2008 con superamento delle CSC per suoli industriali per il parametro PCDD/F) è certamente da attribuire alla diffusione accidentale (emissioni diffuse e fuggitive) di polveri provenienti dagli elettrofiltri primari e secondari in una zona interessata dalla raccolta e movimentazione di notevoli quantitativi di polveri (circa 15 tonnellate al giorno, a pieno regime nel corso di un periodo presumibilmente lungo). I profili di PCDD/F nelle deposizioni atmosferiche totali (umide e secche) prelevati in area urbano-industriale (quartiere Tamburi) sono compatibili con i profili delle polveri ESP e MEEP prodotte nell'impianto AGL/2 le quali sono presumibilmente all'origine delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stesso impianto (per esempio per risospensione e trasporto di polveri depositate al suolo a causa di attività antropica come il traffico di mezzi pesanti o la rivolatilizzazione di polveri nei mesi caldi e secchi, o il cattivo isolamento degli elettrofiltri ecc.). Le stesse deposizioni di PCDD/F sono largamente eccedenti le soglie tollerabili in corso di definizione in area EU. I profili di PCDD/F nei prelievi di PM10 e PM2.5 presso la centralina ARPA di via Machiavelli TA (quartiere Tamburi) sono compatibili con i profili delle polveri all'origine delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stabilimento ILVA spa. Il profilo di concentrazione nel campione di terreno prelevato nella Masseria Fornaro risulta altrettanto compatibile con i profili delle polveri ESP e MEEP all'origine delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stabilimento ILVA spa. Altre sorgenti di PCDD/F censite e caratterizzate da ARPA non presentano profili di congeneri compatibili con quelli rilevati in matrici ambientali in agro di Taranto”.

Con la relazione datata 4.6.2010 l'ARPA Puglia segnalava, inoltre, un peggioramento della situazione registrata nel maggio 2008, evidenziando come nell'anno 2009, presso la stazione di misurazione di via Machiavelli (quartiere Tamburi), fossero stati registrati valori di Benzo(a)Pirene di 1,31 ng/m³ rispetto al valore di 1,26 ng/m³ del maggio 2008 (valori comunque tutti superiori a quello di 1,0 ng/m³ fissato dal D.M. 25.11.1994 e dal D. lgs. 152/06).

Nella stessa nota si evidenziava che le emissioni di IPA e B(a)P¹ erano da collegare con certezza all'attività del siderurgico, in particolare all'attività della Cokeria, con

¹ Il benzo(a)pirene è considerato il "marker" di una classe di inquinanti organici denominati Idrocarburi-Policiclici Aromatici (IPA). L'Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il benzo(a)pirene come cancerogeno per l'uomo (classe I) e altri IPA come probabili (classe 2A) o possibili (classe 2B) cancerogeni per l'uomo. Gli IPA sono generati dalla combustione incompleta di sostanze organiche durante processi industriali e civili, e sono tra i microinquinanti organici più diffusi nell'ambiente. Le principali sorgenti degli IPA sono i processi industriali (trasformazione di combustibili fossili, processi siderurgici, processi di incenerimento, produzione di energia

percentuale del 79,7% (IPA totali) e del 98,5% per il benzo(a)pirene (con refrattari privi di catrame). A tali conclusioni si perveniva sulla scorta delle seguenti evidenze:

- dei 4 siti di monitoraggio osservati (Machiavelli, Alto Adige, Talsano, Palagiano), quello di via Machiavelli, situato a meno di un chilometro di distanza dall'area a caldo dello stabilimento siderurgico, è quello per il quale si sono registrati i livelli più alti di benzo(a)pirene nell'aria (le rilevazioni effettuate per l'anno 2009 sono, peraltro, concordi con i risultati ottenuti in precedenti campagne di monitoraggio che hanno mostrato sempre concentrazioni di benzo(a)pirene di entità superiore a 1 ng/m^3 in corrispondenza del quartiere Tamburi);
- le concentrazioni più alte di IPA nell'aria (misurate con lo strumento EcoChem PAS 2000, installato presso la centralina di via Machiavelli, che consente il rilievo degli IPA totali sul particolato fine con scansione oraria) si hanno quando i venti spirano dal quadrante di Nord-Ovest, ovvero in corrispondenza al vento proveniente dall'area dello stabilimento siderurgico ILVA più vicina al quartiere Tamburi, in particolare da quella dove sono collocati, in ordine di distanza dall'abitato, i Parchi Minerali e la Cokeria.
- Le rilevazioni di microinquinanti organici effettuate, tutt'intorno all'area industriale, con campionatori bifasici vento-selettivi, mostrano come in tutti i casi le concentrazioni di IPA totali e di benzo(a)pirene siano nettamente superiori per il settore di provenienza "sottovento" dell'area industriale, rispetto alle concentrazioni "sopravento".
- Anche la elaborazione statistica dei dati degli inquinanti, rilevati dalla centralina di via Machiavelli, fra cui gli IPA totali, mostra come tali sostanze nocive provengano dal settore di venti Nord-Ovest, con una relazione con la velocità del vento caratteristica di una sorgente localizzata, e come lo stesso settore sia caratterizzato dalla principale sorgente di variabilità dei dati considerati.
- Il bilancio emissivo delle principali sorgenti degli IPA e del benzo(a)pirene presenti nell'area tarantina mostra che le emissioni in aria di IPA e BaP sono attribuibili in modo preponderante allo stabilimento siderurgico ILVA e, in particolare, alla cokeria.
- Dalla simulazione modellistica della diffusione di tali inquinanti nell'atmosfera si ricava come il contributo derivante dall'impianto cokeria alla concentrazione di BaP rilevata nel sito di via Machiavelli sia valutabile in più del 99%.

termoelettrica, ecc.), il traffico auto veicolare e navale, i sistemi di riscaldamento domestico.

- Il confronto fra i "fingerprint" degli IPA, misurati nel terreno e nelle deposizioni atmosferiche in corrispondenza del quartiere Tamburi, e del top-soil, prelevato all'interno dello stabilimento ILVA nelle immediate vicinanze della cokeria, mostra una notevole analogia, e, pertanto, conferma la correlazione tra le polveri generate nell'ambito dello stabilimento in corrispondenza del suddetto reparto produttivo, e quelle presenti nell'abitato, in particolare nella località ove è collocata la centralina di via Machiavelli.

Come messo in evidenza dall'ARPA nella succitata relazione tecnica, alle concentrazioni annue di B(a)P misurate per l'anno 2009, di $1,3 \text{ ng/m}^3$ su particolato, è associata la stima di circa 2 casi di tumore del polmone nella popolazione del quartiere Tamburi-Lido Azzurro determinati da esposizione continua (per tutta la vita) al livello indicato.

I dati evidenziati per l'anno 2009 appaiono viepiù preoccupanti ove si consideri come, in quell'anno, la produzione dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto sia stata ridotta di circa il 50% rispetto al 2008, a causa delle avverse condizioni del ciclo economico.

In una relazione tecnica di sintesi datata 9.7.2010, inoltre, l'ARPA Puglia forniva ulteriori indicazioni, con particolare riferimento alle emissioni di diossine dello stabilimento siderurgico, evidenziando come l'impianto di sinterizzazione dell'ILVA costituisca, in base ai dati disponibili, la principale sorgente di diossine in aria nell'area di Taranto e che lo stabilimento è una sorgente attiva di PCB²; ed altresì come a tale situazione emissiva corrisponda, nell'area cittadina, specie in quella più vicina allo stabilimento del quartiere Tamburi, una situazione ambientale critica per la presenza di diossine nelle matrici connesse con l'aerodispersione e le sue ricadute (polveri fini aerodisperse e polveri depositate), in concentrazioni rilevanti e superiori a quelle stimate "accettabili" da linee guida e riferimenti internazionali. E sottolineava come i dati epidemiologici indicassero nell'area di Taranto significativi eccessi, in entrambi i sessi,

² Il valore di emissioni di diossina dichiarato da ILVA nel 2007 è pari a 99,6 grammi l'anno e pone la Puglia al primo posto fra le altre regioni italiane – ove peraltro dal 1990 al 2005 si è registrata una diminuzione delle emissioni in parola, a differenza della regione Puglia per la quale i flussi emissivi rimangono costanti. Le campagne di rilevazione 2007-2008 hanno evidenziato emissioni di diossina nel flusso convogliato dal camino dell'impianto di sinterizzazione molto più alte rispetto a quelle di altri impianti italiani ed europei ed al BRef. Tali misure indicano un valore annuale di diossina pari a circa 170 grammi l'anno, valori pari al doppio dei quantitativi del registro INES-EPER e nell'inventario CORINAIR compilato da ISPRA per il 2005. Solo a partire dalla seconda metà del 2008 sono stati introdotti altri accorgimenti per ridurre l'impatto emissivo ai limiti della legge regionale n. 44/08. In particolare con l'impianto per l'aggiunta di urea (luglio 2009), oggi inattivo (vedi perizia chimica in atti) nonché di polvere di carbone (inizio 2010). Ancora, il camino E312 risulta essere sorgente attiva anche di PCB, con una quantità pari a circa 30 kg/anno.

d'insorgenza di linfoma non Hodgkin (patologia correlata a fattori di rischio ambientale per inquinamento da diossine e da policlorobifenili).

Nella stessa relazione l'ARPA rappresentava come i primi dati sulle concentrazioni del BaP misurate nell'aria al quartiere Tamburi, nei primi mesi del 2010, indicassero un aumento delle concentrazioni rispetto al 2009, verosimilmente correlato con il reincremento produttivo dello stabilimento siderurgico e della Cokeria e nonostante alcuni adeguamenti degli impianti di tale area produttiva; rammentando come nella zona di Taranto si registrino significativi eccessi di tumori polmonari e vescicali, patologie rispetto alle quali l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici costituisce un importante e verificato fattore di rischio (nel caso dei tumori polmonari, è stata segnalata anche un'associazione significativa con la distanza della residenza di chi ha contratto la malattia dall'area dello stabilimento siderurgico).

Peraltro, ha sottolineato il P.M. nella richiesta di misure cautelari, come sugli stessi dati forniti dall'ILVA in ordine agli auto-controlli sulle emissioni di PCDD/F al camino E312 possano avanzarsi dubbi, in considerazione della mancanza di un sistema di monitoraggio in continuo delle dette emissioni e di quanto desumibile da una segnalazione inviata dall'ARPA Puglia in data 1.6.2011. Nella stessa si dà atto di un atteggiamento ostruzionistico dei tecnici ILVA che ha impedito al personale dell'ARPA di verificare la correttezza degli autocontrolli sulle ridette emissioni e la veridicità dei dati forniti dal Gestore.

In particolare, dopo due tentativi di verifica vanificati dalla inattività ovvero dal cattivo uso del macchinario utilizzato dal laboratorio incaricato da ILVA (del CNR-IIA di Monterotondo), i verificatori dell'ARPA Puglia venivano convocati, per presenziare allo svolgimento delle analisi, presso il detto laboratorio, per il giorno 20 maggio 2011. Tuttavia il laboratorio suddetto eseguiva tali analisi nei giorni precedenti a tale convocazione e, pertanto, in assenza di controllo dell'ARPA. Un solo campione veniva nuovamente analizzato in presenza dei tecnici ARPA Puglia e dava un valore di 0,88 ng/Nm³, mentre dalla visione dei dati grezzi relativi a tutti gli autocontrolli che la società ILVA aveva commissionato al laboratorio CNR IIA (e comunicato ad ARPA con varie note nel corso del 2010) emergeva che i report relativi a tali analisi erano stati prodotti da strumentazione HRMS mod. Thermo DFS non presente nel detto laboratorio. Solo con una successiva nota pervenuta all'ARPA il 9.6.2011 il dott. Mauro Rotatori dell'Istituto Inquinamento Atmosferico (IIA) del CNR comunicava che tali

analisi erano state effettuate in altre strutture tecniche (*"con le quali l'Istituto vanta collaborazioni pluriennali"*) senza, peraltro, specificare quali.

Sempre con riferimento alla insofferenza rispetto ai controlli degli organi pubblici manifestata dal gestore, ed altresì alle concrete modalità operative osservate nello svolgimento dell'attività dello stabilimento, è interessante richiamare quanto avvenuto in occasione di un sopralluogo svolto dall'ing. Gioacchino Di Natale, Direttore del Dipartimento Provinciale di Taranto dell'ARPA Puglia e da tecnici dello stesso Ufficio i quali, la mattina del 14.5.2007, si erano recati presso lo stabilimento siderurgico per eseguire, come concordato con l'azienda, rilevazioni delle emissioni in continuo al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL2. Nel corso dei lavori, intorno alle ore 13.00, l'ing. Di Natale veniva contattato telefonicamente dall'Ufficio ed informato che era pervenuta, poco prima, da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Francesco Rizzo, della FIOM CGIL di Taranto, una richiesta di immediato intervento per gravi motivi ambientali presso la zona parchi minerali, nastri Rif., dello stabilimento Ilva, a causa della presenza di notevole quantità di "polveri altamente inquinanti". Il funzionario ARPA e gli altri tecnici si recavano pertanto, immediatamente, presso l'Area Parchi per eseguirvi un sopralluogo, informando di ciò l'ing. Di Tursi dell'ILVA. Nella circostanza il Rizzo motivava la sua richiesta d'intervento con le difficili condizioni di lavoro nella Stock House n. 4, determinata dalla messa a parco dell'agglomerato in assenza di interventi di bagnatura dei cumuli; precisando inoltre che la bagnatura dei cumuli, solitamente, non veniva effettuata per specifiche necessità del processo produttivo, poiché l'umidificazione dell'agglomerato pregiudicava il successivo utilizzo del materiale in altoforno, ed aggiungendo che le restanti operazioni di bagnatura dei cumuli di polveri di minerali e delle strade, necessarie per limitare la polverosità dell'area, erano ridotte al minimo. Giunti sul luogo, i funzionari dell'ARPA riscontravano una elevata polverosità dell'area, determinata dalla messa a parco dell'agglomerato allo Stock-House n. 4, e documentavano lo stato dei luoghi mediante rilievi fotografici; accertavano altresì che, in una bacheca all'interno degli uffici del reparto, era affisso un ordine di servizio del Direttore dello Stabilimento che vietava, in particolare, la bagnatura delle strade asfaltate.

Nel corso della constatazione sopraggiungeva presso gli uffici del reparto l'ing. ~~Marco ADELMI, ovvero uno degli odierni ricorrenti, capo reparto dell'area parchi, il~~ quale, appresa la ragione del sopralluogo in corso presso l'area in questione, precisava che le operazioni di bagnatura venivano invece costantemente realizzate. Tornando

dall'area degli uffici alla Stock House n. 4 insieme all'ANDELM, i funzionari ARPA si avvedevano che le strade asfaltate, precedentemente da loro percorse, e riscontrate completamente secche, nel frattempo, erano state opportunamente bagnate a mezzo di autocisterne. Al riguardo si legge nel verbale di sopralluogo: *"Dal confronto con lo scenario precedentemente osservato si è potuto constatare che l'operazione ha apportato evidenti benefici in termini di riduzione della polverosità indotta dalla movimentazione dei mezzi"*.

Con la relazione tecnica datata 1.2.2012, infine, l'ARPA, segnalava un ulteriore caso sintomatico della volontà di ILVA di sottrarsi ai controlli sulle emissioni inquinanti prodotte dallo stabilimento siderurgico: l'Assessorato Regionale all'Ecologia – che aveva sottoscritto con ARPA un apposito Protocollo Integrativo di Intesa per il potenziamento del monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto, con particolare riferimento al Benzo(a)pirene (recepito con delibera 669/2010) – aveva cercato di concludere intese con le industrie del territorio, finalizzate ad estendere il monitoraggio sulle emissioni all'interno dei rispettivi perimetri aziendali, con l'obiettivo di rilevare i dati di concentrazione del detto inquinante con maggiore frequenza (misurazione di valori giornalieri) e con una distribuzione spaziale idonea a correlare i dati rilevati con le condizioni meteorologiche, e di verificare le diverse sorgenti emissive. L'intesa veniva raggiunta con la Raffineria ENI e con la CEMENTIR Italia s.r.l., mentre l'ILVA s.p.a. rifiutava di partecipare a tale attività.

Ad ogni buon conto, nel maggio 2011, l'ARPA Puglia effettuava campionamenti in determinate zone dell'area industriale ove era possibile monitorare i vari stabilimenti esistenti: ILVA, CEMENTIR ed ENI. I risultati di tale campagna di rilievi consentiva di individuare nell'area industriale dello stabilimento ILVA una evidente sorgente emissiva di IPA e BaP.

Nel successivo mese di giugno del 2011, nel periodo compreso tra i giorni 20 e 24, l'ARPA Puglia in collaborazione con lo SPESAL della ASL di Taranto avviava inoltre una campagna di monitoraggio nella Cokeria ILVA al fine di verificare le concentrazioni di IPA e Benzo(a)pirene. I risultati della campagna individuavano nella Cokeria una rilevante sorgente emissiva di IPA con concentrazioni di benzo(a)pirene che, ancorché in diminuzione rispetto ai dati rilevati nelle precedenti misurazioni, risultavano comunque superiori da uno a tre ordini di grandezza rispetto ai valori riscontrati nel corso della stessa campagna negli ambienti esterni. Analogamente, per le

misurazioni di IPA totali i risultati individuavano valori più alti di IPA nelle postazioni collocate sul piano di carica e più contenuti sulle passerelle ai lati dei forni.

Con riferimento, poi, all'area esterna allo stabilimento, le rilevazioni vento-selettive evidenziavano una netta direzionalità di provenienza dallo stabilimento siderurgico, in particolare dalla Cockeria, di emissioni diffuse di IPA e benzo(a)pirene, stimabili intorno al 90% del complessivo contributo emissivo inquinante, con concentrazioni maggiori nei due siti di misurazione installati presso il Cimitero S. Brunone e via Machiavelli, ubicati nel quartiere Tamburi.

Deve infine essere presa in considerazione la nota n. 13232 dell'ARPA Puglia in data 7.3.2012, con la quale sono stati comunicati – alla Provincia e al Comune di Taranto, al locale Dipartimento di Prevenzione della ASL, al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA nonché alla Procura della Repubblica – i seguenti risultati del monitoraggio della qualità dell'aria, relativi all'anno 2011: nella postazione di via Machiavelli a Taranto, una media annuale di benzo(a)pirene nel PM_{10} pari a $1,13 \text{ ng/m}^3$, superiore al valore obiettivo di $1,0 \text{ ng/m}^3$ previsto all'Allegato XIII del D. lgs. 155/2010; e un numero di superamenti del limite giornaliero di $50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ per il PM_{10} (dedotti gli episodi attribuibili ad avvezioni naturali di sabbie sahariane) pari a 41 per la postazione di via Machiavelli e pari a 37 per la postazione di via Archimede, superiori al massimo di 35 previsto dalla normativa citata.

I rilievi dell'ARPA Puglia dianzi cennati risultano confermati, oltre che dagli accertamenti dei CC del NOE di Lecce e dai rilievi fotografici e video-filmati eseguiti dai militari, anche dagli esiti della consulenza tecnica svolta su incarico del P.M. dai dott.ri Primerano, Liberti e Cassano e da quelli della perizia chimica dei dott.ri Sanna, Santilli, Monguzzi e Felici (si vedano, al riguardo, oltre che la relazione di perizia, la nota depositata il 30.3.2012 dai periti, avente ad oggetto la "richiesta di chiarimenti" avanzata dal P.M., nonché il verbale fono-registrato dell'udienza del 30.3.2012).

I consulenti tecnici del P.M. (si cfr. la consulenza depositata nel maggio 2011 in atti), svolte alcune preliminari esplicazioni in ordine al concetto di salute e di qualità della vita, così come indicato, già nel 1947, dall'OMS³, e richiamata la definizione di

³ La salute non è solo assenza di infermità o malattia, ma anche uno stato di equilibrio armonico, fisico e psichico, dell'individuo integrato in modo dinamico nel suo ambiente sociale e naturale, di modo che assume particolare rilevanza al riguardo la qualità dell'ambiente nel quale viviamo.

inquinamento atmosferico contenuta nell'art. 268, comma 1, lett. a), d. lgs. 152/2006⁴, hanno fornito una elencazione delle *"sostanze inquinanti aerodisperse che hanno rilevante impatto negativo sulla salute dell'uomo, segnatamente sull'apparato respiratorio, citando gli agenti individuati in un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 1990), come responsabili dei maggiori fenomeni d'inquinamento atmosferico nelle città industrializzate: gli ossidi di Zolfo (SOx) ed in particolare l'SO₂, gli ossidi di Azoto (NOx) ed in particolare l'NO₂, l'Ozono (O₃), l'ossido di Carbonio (CO), gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) ed il particolato totale sospeso (TSP, Total Suspended Particulate)"*.

Hanno inoltre indicato puntualmente i fattori che influenzano la deposizione nelle vie aeree del materiale particolato e tra questi, in particolare, il diametro del particolato⁵, la concentrazione degli agenti inquinanti in esso, la durata dell'esposizione a questi ultimi; spiegando che a diametri minori corrispondono maggiori capacità di penetrazione e assorbimento (particelle con diametro superiore a 10µm penetrano per inerzia nelle prime vie aeree sino alla biforcazione tracheale; quelle con diametro tra 10µm e 2,5µm sedimentano per gravità sulla mucosa dei bronchi e dei bronchioli: PM₁₀ respirabile; quelle con diametro tra 2,5µm e 0,5µm raggiungono il polmone profondo: PM_{2,5} sottile; particelle con diametro inferiore a 0,1µm penetrano per diffusione nell'epitelio alveolare per movimento browniano: PM_{0,1} ultrafine).

Il particolato, come si legge nella relazione dei consulenti tecnici del P.M., può essere, a seconda delle dimensioni, causa di irritazioni oculari e rino-faringee nei diametri più grossolani, e di più gravi patologie respiratorie nei diametri più piccoli: particolato respirabile, fine ed ultrafine, quest'ultimo capace di penetrare per diffusione nell'epitelio alveolare, danneggiando per via sistemica l'intero organismo⁶.

⁴ S'intende per inquinamento atmosferico "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente".

⁵ Il TSP, così come ogni suo sottoinsieme, è caratterizzato da una distribuzione statistica dei diametri medi, ovvero è composto da diversi insiemi di particelle di diametro aerodinamico variabile da un minimo rilevabile fino al massimo diametro considerato: ad esempio il PM₁₀ è una frazione del TSP, il PM_{2,5} contribuisce al totale del PM₁₀ e così via fino ai diametri inferiori (nanopolveri).

⁶ Gli effetti negativi sulla salute umana degli inquinanti atmosferici possono essere distinti in ordine crescente di gravità, secondo la classificazione dell'American Thoracic Society del 1985 (ATS, 1985) in: 1) irritazione oculare, nasale e delle prime vie aeree; 2) infezioni del tratto respiratorio superiore con riduzione delle normali attività quotidiane (assenze lavorative o scolastiche); 3) tosse, catarro, sibili respiratori che richiedono trattamento medico; 4) attacchi acuti in pazienti con affezioni respiratorie croniche; 5) infezioni del tratto respiratorio inferiore; 6) aumento di frequenza di attacchi asmatici; 7) riduzione della funzionalità respiratoria; 8) aumento della mortalità per patologie respiratorie.

Dopo aver premesso che, durante il periodo di osservazione, i dati relativi alle polveri PM_{10} hanno mostrato un solo superamento dei valori limite di Legge ($50 \mu g/m^3$) presso la postazione ubicata al Centro Caritas (20-21 aprile 2010, $78,558 \mu g/m^3$) e due superamenti consecutivi presso la postazione della scuola Deledda (13-14 maggio e 14-15 Maggio 2010, rispettivamente $50,336$ e $50,180 \mu g/m^3$), e che per il $PM_{2,5}$ non si erano registrati superamenti dei limiti di legge (dati confermati, peraltro, anche dai report ARPA Puglia dei mesi di aprile e maggio 2010, che evidenziano nel mese di aprile n. 2 superamenti nella postazione di via Archimede e n. 4 superamenti rilevati dalla centralina di via Macchiavelli; nel mese di maggio n. 2 superamenti rilevati dalla centralina di Paolo VI – CISI ed un solo superamento in quella ubicata sulla SS7-WIND), i consulenti tecnici hanno, ad ogni buon conto, sottolineato che quella quantità di materiale particolato rilevata è tale da provocare offesa e molestia, anche in considerazione della continua e giornaliera esposizione agli agenti inquinanti della popolazione interessata. Hanno al riguardo aggiunto, con riferimento ai danni maggiori provocati alla salute umana dal PM_{10} e dal $PM_{2,5}$, che vi sono studi dai quali si può dedurre che il particolato è causa di malattia anche per concentrazioni che non eccedono i valori limite di legge. In particolare che, in un lavoro del 1993 (condotto da G.M. Corbo), è stata rilevata una maggiore suscettibilità dei soggetti atopici a sviluppare sintomatologia respiratoria se esposti a inquinanti atmosferici: “gli effetti dell’esposizione cronica ad inquinamento di tipo industriale sulla reattività bronchiale sono stati studiati in un sottogruppo di 1215 bambini di 7-11 anni residenti a Civitavecchia e in tre comuni in provincia di Viterbo. Lo studio ha suggerito che la residenza in un’area industriale, anche con concentrazione di inquinanti al di sotto dei valori stabiliti per legge, può influenzare il grado di reattività bronchiale, indipendentemente dal valore di base degli indici funzionali respiratori, dalla presenza di asma bronchiale e dallo stato atopico. Tale ipotesi è stata confermata da un’indagine successiva che ha considerato il livello di reattività bronchiale, la presenza di sensibilizzazione allergica cutanea (prick test), ed il livello di IgE in tre gruppi di adolescenti (2439 soggetti). Sono stati esaminati soggetti residenti nel centro di Civitavecchia (in prossimità delle centrali termoelettriche), nell’area suburbana della stessa cittadina e ragazzi dei tre comuni della provincia di Viterbo. Lo studio ha indicato un chiaro eccesso di soggetti iperreattivi, atopici e con livelli di IgE più alti tra i residenti in prossimità delle emissioni industriali (Forestiere et. al.)”.

Si legge ancora nella relazione di consulenza tecnica in esame che: *“È stato osservato un aumento di ricoveri ospedalieri e di visite al Pronto Soccorso per disturbi respiratori proporzionale all'incremento di PM_{10} (Dockery DW, Pope CA III “Acute respiratory effects of particulate air pollution” – Annu Rev Public Health 1994). Tali risultati sono stati confermati dallo studio APHEA (Air Pollution and Health: a European Approach – 1997). E' da rilevare che il rischio relativo per ricoveri e per accessi al Pronto Soccorso nei soggetti asmatici è correlato ai livelli di PM_{10} anche se questi non raggiungono il valore massimo degli standard di qualità dell'aria”. E che: “recentemente uno studio epidemiologico (SAPALDIA), ha dimostrato che sussiste un'associazione tra livelli di PM_{10} e riduzione della funzione respiratoria, risultando le capacità polmonari più ridotte nelle comunità in cui sono presenti livelli più elevati di PM_{10} , anche se questi sono evidentemente nei limiti di legge (European Respiratory Society “Qualità dell'aria e Salute” – Settembre 2010)”.*

Ad analoghe conclusioni è pervenuto il collegio peritale Sanna-Santilli-Felici-Monguzzi, nominato dal G.I.P., che ha ribadito – rispondendo al primo quesito formulato con il conferimento dell'incarico – che dallo stabilimento ILVA s.p.a. si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e della popolazione del vicino centro abitato di Taranto e di altri vicini, in particolare Benzo(a)pirene, IPA di varia natura e composizione nonché diossine, PCB e polveri di minerali.

Nelle tabelle riportate alle pagine da 517 a 520 della relazione di perizia – che quivi devono intendersi integralmente richiamate – sono riportati sinteticamente i dati accertati, per ogni impianto dello stabilimento, sulle elevate quantità di inquinanti componenti le emissioni convogliate del siderurgico ILVA, con particolare riferimento a quelle associate alla massima capacità produttiva degli impianti, e su quelle altrettanto notevoli sprigionate dalle emissioni non convogliate (diffuse-fuggitive).

A fine esemplificativo si riproduce la sola Tabella A-I (p. 517 della relazione di perizia) nella quale sono rappresentate le quantità dei maggiori inquinanti, rilevate dalla società ILVA alle emissioni convogliate degli impianti più significativi dello stabilimento, nei controlli svolti nell'anno 2010; rinviando alla relazione peritale per le altre rappresentazioni grafiche di cui alle tabelle B-I (stima delle quantità degli inquinanti in parola riferita alla capacità produttiva, emessi dai punti convogliati di emissione dello stabilimento a seguito di interventi di adeguamento), C-I (emissioni

totali in aria per l'anno 2010 comunicate da ILVA alle autorità competenti e ad ISPRA nella dichiarazione P-RTR relativa al Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti), D-I ed E-I (in cui sono riportati i risultati delle analisi svolte sui campioni prelevati nel corso degli accertamenti alle emissioni E679-Taglio fondi-Acciaieria ed E312-Agglomerato), nonché al grafico (p. 520) dei congeneri PCDD/PCDF dell'emissione E312, ottenuto con la media dei valori rilevati nel corso degli accertamenti peritali.

Tabella A-I

AREE	INQUINANTI	Polveri	NO ₂	SO ₂
		t/anno	t/anno	t/anno
Calcare e Calce		27,8	123,7	63,7
Cokeria		645,4	1.615,5	2.644,6
Agglomerato		1.395,2	4.793,6	4.658,6
Altoforno		672,2	1.308,2	1.822,5
Acciaieria		1.137,6	711,1	413
Laminazione a caldo e Finitura nastri		138	1702	1.740
Laminazione a freddo decapaggio e rigenerazione		109	65	0,8
Elettrozincatura		31,9	220,2	-
totali		4.159,3	11.056,9	11.343,2
- Altre sostanze emesse nell'anno 2010: 7 t di HCl, 1,3 t di Benzene, 338,5 Kg IPA (totali), 52,5 g di Benzo(a)pirene, 14,9 g di PCDD/F e 0,28 t di Cr III.				

Quanto al secondo quesito, i periti hanno risposto che i livelli di diossina e PCB rinvenuti negli animali abbattuti (appartenenti alle persone offese indicate nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio del 27.10.2010), e quelli accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, sono riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento ILVA.

In particolare è emerso dall'analisi comparata dei vari flussi emissivi delle sorgenti industriali ubicate nel territorio in esame e delle loro specifiche caratteristiche chimiche (profili dei congeneri – c.d. “fingerprints” – dei contaminanti), che i livelli di PCDD/PCDF e PCB-dl accertati possono essere segnatamente ricondotti alla specifica attività di sinterizzazione svolta all'interno dell'area agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto, ovvero che la riscontrata presenza dei detti inquinanti nelle varie matrici ambientali analizzate si collega prevalentemente all'attività industriale del siderurgico e proviene, principalmente dalle emissioni diffuse e fugitive (particolato in aria e materiale solido depositato), in particolare da quelle prodotte nel

reparto sinterizzazione.

L'esame dei profili dei congeneri PCDD/PCDF e PCB-dl, riscontrati nelle matrici suolo, aria ambiente e bioindicatori prelevati nelle aree urbane ed agricole nonché sui terreni adiacenti allo stabilimento siderurgico ha evidenziato un'elevata correlazione con i profili riscontrati nei campioni prelevati presso l'Area Agglomerato dello stabilimento ILVA, in particolare con quelli delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP e di quelle prelevate nei campionamenti ambientali effettuati in prossimità del reparto.

Meno evidente è risultato invece il contributo inquinante proveniente dal camino E312, caratterizzato da fingerprints di PCDD/PCDF diversi da quelli riscontrati nelle varie matrici ambientali.

Sulla scorta di tali evidenze i periti hanno ritenuto di poter concludere nel senso che i terreni agricoli indagati, utilizzati per il pascolo ed altre attività agricole, siti in aree adiacenti a quella dell'ILVA s.p.a., risultano contaminati da PCDD/PCDF e PCB-dl emessi dall'attività di sinterizzazione dello stabilimento.

A simili conclusioni è giunto altresì il consulente tecnico delle pp.oo. Fornaro Angelo, Fornaro Vittorio Domenico e Fornaro Vincenzo (si veda la relazione depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica di Taranto il 23.11.2009, a firma del dr. Stefano Raccanelli) il quale si è così espresso: *"non resta che ribadire come i dati quantitativi analizzati, e i profili rilevati indicano, con ragionevole certezza, che la contaminazione del campione di terreno prelevato da ARPA Puglia nella Masseria Fornaro sia associabile alle emissioni diffuse dello stabilimento ILVA. A tale conclusione era già giunta ARPA Puglia ... che aveva messo in evidenza come "il profilo di concentrazione nel campione di terreno prelevato nella Masseria Fornaro risulti altrettanto compatibile con i profili delle polveri ESP e MEEP all'origine delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stabilimento ILVA spa" ... Dalle stime effettuate un ovino che pascola su di un terreno 10 volte meno contaminato da PCDD/F di quello campionato da ARPA Puglia nella Masseria Fornaro produrrebbe latte con una concentrazione di PCDD/F sufficiente a superare il limite del regolamento 1881/2006".*

Con riferimento, poi, alle analisi condotte sulle aliquote residue di tessuti e organi animali, prelevati dall'ASL/TA dagli animali sequestrati e abbattuti nel 2008 (e conservati presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo fino al 28 settembre 2011), nella perizia si sottolinea come siano stati evidenziati valori residui di PCDD/PCDF

significativi e, in più casi, superiori ai limiti previsti dalla normativa in materia di consumo alimentare. Inoltre, sulla scorta dei congeneri PCDD/PCDF rilevati (tenuto conto della degradazione metabolica degli stessi a seguito dell'ingestione da parte degli animali e del loro possibile accumulo preferenziale, ed adottato un criterio prudenziale di stima in ordine alla riconoscibilità dei fingerprints determinati), i risultati ottenuti dalle ridette analisi hanno messo in luce la presenza di alcuni congeneri specifici attribuibili con buona approssimazione alle emissioni diffuse prodotte nel reparto sinterizzazione dell'area Agglomerato dello stabilimento ILVA, comunque non presenti in proporzioni significative nelle altre sorgenti industriali prese in considerazione nel territorio (in particolare la raffineria ENI e lo stabilimento CEMENTIR).

I periti pertanto ritengono ragionevole affermare una correlazione preferenziale dei contaminanti riscontrati nei tessuti e negli organi animali esaminati con i profili di congeneri di PCDD/PCDF riscontrati nelle emissioni diffuse dall'ILVA.

Peraltro, nel corso dell'esame, all'udienza del 17.2.2012, il perito dott. Monguzzi ha precisato di aver riscontrato, attraverso le analisi dei reperti, che il fingerprint delle diossine emesse dall'ILVA *"è specifico e molto caratteristico con la preponderanza di policlorodibenzofurani"*; caratteristica non osservata in nessun'altra delle sorgenti emissive considerate, ovvero per gli altri insediamenti industriali del territorio. Ha inoltre aggiunto di aver potuto osservare, a carico di tessuti e organi degli animali abbattuti, una marcata e massiccia presenza di policlorodibenzofurani sicuramente riconducibili principalmente alle polveri degli elettrofiltri ed altresì, in minima parte, al camino E312, precisando che tale fonte di emissione convogliata, per la sua altezza (m. 220) e per la potenza del suo flusso emissivo, tende a disperdere inquinanti per un raggio molto ampio.

Un altro dato è stato ben evidenziato nella perizia, ed è stato altresì oggetto di precisazione nel corso dell'esame del dr. Monguzzi (udienza del 30.3.2012) ed in una nota di risposta a richiesta di chiarimenti formulata dal P.M.: in particolare, è stato sottolineato dai periti che le analisi di diossine e PCB-dl riscontrate nei campioni massivi di top-soil e residui depositati sulla copertura del tetto della scuola 'Grazia Deledda' indicano una massiccia e anomala presenza di tali inquinanti; e che, pur non essendo possibile datare con precisione il formarsi di tali depositi, la presenza riscontrata negli stessi di HxCDF, congenere che presenta minore stabilità rispetto ad altri di PCDF e di PCDD, è un sicuro "indice di un inquinamento avvenuto anche in

tempi più recenti". Al riguardo, il dr. Monguzzi ha spiegato che l'esaclorodibenzofurano (HxCDF) è un congenere della diossina estremamente instabile e che, pertanto, la sua presenza attesta l'esistenza di un inquinamento in atto o, comunque, di recente formazione.

Ebbene, la presenza in notevoli concentrazioni⁷ di HxCDF tra i congeneri degli inquinanti PCDD/PCDF e PCB-dl è stata accertata in tutti i campioni prelevati ed esaminati dai periti nel corso dell'indagine peritale, oltre che nelle varie matrici ambientali della zona di Taranto (aria-ambiente, top soil, bioindicatori e residui massivi), nelle emissioni al camino E312, nella polvere dei filtri ESP e MEEP nonché nei campioni di residui massivi e di aria ambiente prelevati dai periti in prossimità dei reparti dell'impianto di Agglomerazione, ed altresì nei reperti animali (tessuti e organi degli ovi-caprini abbattuti).

Da ciò si ricava che anche l'inquinamento da diossine provenienti dall'impianto di agglomerazione dell'ILVA sui terreni circostanti allo stabilimento e la conseguente contaminazione degli animali che vi hanno pascolato, deve ritenersi, se non in via esclusiva, anche, di recente formazione ed addirittura ancora in atto.

Per comprendere appieno la dimensione dell'inquinamento ambientale del territorio tarantino (area urbana, area industriale, aree rurali) e di quello dei vicini paesi determinato dall'attività siderurgica dell'ILVA, si ritiene di dover riportare un passo dell'esame reso dal dr. Monguzzi, all'udienza del 17.2.2012, che, senza bisogno di ulteriori commenti ed argomentazioni, fotografa la gravità della situazione: dopo aver spiegato che la diossina è un inquinante organico persistente e bioaccumulabile, il perito, in ordine alle conseguenze dell'accertata contaminazione dei terreni determinata da tale inquinante⁸, ha dichiarato: *«Stiamo parlando di diossina che è un inquinante persistente. Si tratta di alterare - come dire? - le caratteristiche del terreno per venticinque ..., minimo venticinque anni, ma con studi che vanno anche fino a cento nell'ambito del ... sotto i primi centimetri di suolo. Quindi, è un contaminante che rimarrà per decenni nell'ambito del suolo, quindi alterandone le caratteristiche di*

⁷ Concentrazioni di HxCDF pari al 25% del totale dei congeneri furani nelle polveri dei filtri ESP e MEEP e nei campioni di residui massivi e di aria ambiente prelevati dai periti in prossimità dei reparti dell'impianto di agglomerazione: al 30% nelle emissioni del camino E312; al 20% nelle matrici ambientali della zona di Taranto (segnatamente, aria-ambiente, top soil e residui massivi); e a più del 40% nei reperti animali esaminati.

⁸ In seguito alla vicenda riguardante l'abbattimento dei capi di bestiame, la Giunta Regionale con ordinanza n. 176/2010 ha posto "il divieto di pascolo sui terreni non aventi destinazione agricola, ricadenti entro un raggio di non meno di 20 km attorno all'area industriale di Taranto", prescrivendo che, nelle stesse aree, "i terreni ad uso agricolo dovranno obbligatoriamente subire le necessarie lavorazioni per poter essere destinate al pascolo o alla produzione di alimenti per gli animali".

utilizzo tendenzialmente [la diossina] è molto stanziata perché viene trattenuta molto a lungo dal suolo ».

L'INDAGINE MEDICO-EPIDEMIOLOGICA

La gravissima situazione d'inquinamento, prodottasi con la contaminazione della vasta area di territorio rurale compresa tra i Comuni di Taranto e Statte, sopra osservata, causata dall'attività del siderurgico, in particolare dalle sue emissioni diffuse incontrollate e incontrollabili, oltre che da quelle autorizzate, di polveri e fumi, si accompagna ad un'allarmante compromissione ambientale delle aree urbane – immediatamente e visivamente percepibile nei rioni a ridosso del siderurgico, in particolare nel quartiere Tamburi e nella zona del Cimitero di San Brunone, massicciamente ricoperti (imbrattati) di una coltre di polveri ferrose di colore rossastro depositate sulle facciate e sui tetti dei palazzi, sulle strade e sugli arredi urbani – che ha determinato un gravissimo ed ormai insostenibile rischio sanitario.

Allarmanti dati epidemiologici sono stati evidenziati dall'ARPA Puglia nel corso delle campagne di monitoraggio e delle analisi sulla qualità dell'aria avviate a partire dall'anno 2007. Nelle succitate relazioni del 4 giugno 2010 e 9 luglio 2010 si sottolineava come alle concentrazioni di determinati inquinanti (segnatamente il benzo-a-pirene) fossero associate stime di casi di gravi patologie, dovute ad una prolungata e continua esposizione a tali sostanze, ed altresì come, nell'area di Taranto, si fosse registrato un significativo eccesso di tumori polmonari e vescicali, malattie per le quali l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici rappresenta uno specifico ed importante fattore di rischio.

Il 24 maggio 2010 il Sindaco di Taranto presentava alla locale Procura della Repubblica un esposto con il quale chiedeva *“di voler dare avvio alle indagini necessarie per accertare eventuali responsabilità penali in ordine all'aumento di patologie oncologiche nella popolazione di Taranto, riscontrato negli studi posti a fondamento”* della istanza; e vi allegava tre documenti: 1) il *“Registro Tumori Jonico Salentino”* (2007), a cura di Giorgio Assennato, Gigliola De Nichilo, Lucia Della Corte e Lucia Bisceglia; 2) lo Studio pubblicato sul Bollettino OER – Trimestrale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale – Anno IX – Numero marzo-dicembre 2007, dal titolo *“Mortalità generale e specifica per i tumori maligni nella Regione Puglia. Confronto tra Province, Comuni, Capoluogo e i Comuni della Provincia di Taranto”*; 3) lo Studio dal titolo *“Analisi statistica dell'incidenza di alcune patologie*

tumoriali nella provincia di Taranto 1999-2001", di Giusi Graziano, Massimo Bilancia, Lucia Bisceglia, Gigliola De Nichilo, Alessio Pollice e Giorgio Assennato, pubblicato sulla Rivista Nazionale di Epidemiologia EP – Epidemiologia & Prevenzione – anno 33 – (1-2) gennaio-aprile 2009.

Come già emergeva dagli studi epidemiologici richiamati nell'esposto del Sindaco di Taranto, pubblicati tra il 2007 e il 2009, l'area provinciale e comunale di Taranto soffre *"la drammatica incidenza di patologie oncologiche tra la popolazione ..., incidenza del tutto anomala"* rispetto a quella riscontrata in province e regioni limitrofe, che desta *"enorme allarme per tutta la cittadinanza"* e risulta correlata, principalmente, all'inquinamento di origine industriale.

I dati richiamati nell'esposto del Sindaco di Taranto e nelle relazioni dell'ARPA in ordine all'elevato tasso di incidenza di alcune patologie tumorali nell'area di Taranto e dell'elevato rischio sanitario correlato all'inquinamento ambientale da emissioni industriali, hanno trovato conferma nella perizia epidemiologica disposta con le forme dell'incidente probatorio dal G.I.P. nel presente procedimento i cui esiti, ancora una volta, indicano nell'ILVA la principale fonte emissiva di inquinanti nell'atmosfera, e nella esposizione della popolazione a tali agenti la causa di fenomeni degenerativi di diversi apparati dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte.

L'obiettivo perseguito nello svolgimento dell'incarico, che ha richiesto necessari approfondimenti documentali, è stato sostanzialmente quello di rispondere al seguente interrogativo: se esista un danno alla salute per gli abitanti di Taranto e dei Comuni limitrofi e per i lavoratori che operano presso lo stabilimento siderurgico per effetto delle sostanze di origine industriale emesse dal complesso ILVA.

Al riguardo, i periti hanno premesso nella loro relazione che il danno alla salute si può esprimere in termini di *"improvviso aggravamento delle condizioni di salute che comporta il ricovero ospedaliero o il decesso nello stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi agli episodi inquinanti (effetti acuti) ovvero si può esprimere durante il corso degli anni favorendo la comparsa delle malattie o delle loro complicanze che richiedono il ricorso alle cure ospedaliere e comportano il successivo decesso (effetti cronici)"*.

Nello svolgimento dell'incarico peritale il collegio, composto dal dr. Francesco Forastiere e dai prof.ri Maria Triassi e Annibale Biggeri, ha proceduto all'analisi dei dati sulla qualità dell'aria (ricavabili, oltre che dall'elaborato peritale dei chimici, anche dalle relazioni tecniche dell'ARPA Puglia e dagli altri documenti acquisiti al

procedimento), e ha condotto lo studio epidemiologico utilizzando modelli di dispersione degli inquinanti, valutando le acquisizioni scientifiche sugli effetti biologici delle principali componenti chimiche del particolato e di altri singoli inquinanti (segnatamente, IPA, benzene, diossine, amianto) nonché gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana a breve e a lungo termine, con particolare riferimento all'impatto ambientale della siderurgia.

I lavori del collegio peritale sono proseguiti con il richiamo di altri studi epidemiologici (in particolare lo Studio S.E.N.T.I.E.R.I. – ISS: Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento – Istituto Superiore di Sanità; per gli anni 1995-2002 e 2003, 2006-2008) e con lo studio di coorte in ordine agli effetti cronici e acuti di esposizioni ambientali e occupazionali su morbosità e mortalità della popolazione di Taranto. I periti hanno altresì valutato l'impatto delle emissioni industriali dell'ILVA sulla salute dei lavoratori dello stabilimento di Taranto.

Sono stati così in grado di stimare quantitativamente il carico annuale dei decessi e delle malattie correlate all'esposizione all'inquinamento, in particolare a quello determinato dalle emissioni diffuse e fugitive; e hanno individuato le sostanze nocive per la salute umana proprio in quelle maggiormente diffuse dalle attività dello stabilimento siderurgico, ovvero, gli IPA (tra i quali benzo(a)pirene, rame, piombo, cadmio, zinco ed altri metalli), l'anidride solforosa (SO₂), il monossido di carbonio (CO), oltre che ossidi di azoto (NO_x) composti organici volatili (COV) e diossine.

È stata inoltre segnalata dal collegio peritale, limitatamente all'ambiente di lavoro, oltre all'esposizione ai suddetti inquinanti, altresì l'esposizione a fibre di amianto.

Come evidenziato dai periti chimici e nelle relazioni tecniche di ARPA Puglia dianzi esaminate, gli inquinanti sopra indicati si presentano in concentrazioni più elevate in prossimità dell'impianto e nei territori limitrofi, in particolare, nei quartieri Tamburi, Borgo e Paolo VI del Comune di Taranto e nel territorio del Comune di Statte; settori urbani tutti che risentono grandemente degli effetti acuti e cronici sulla salute (in particolare patologie oncologiche e compromissioni del sistema respiratorio e di quello cardio-circolatorio) di tali sostanze (si veda la perizia medico-epidemiologica, alle pp. 205 e ss.).

I periti medici hanno sottolineato inoltre come, già nel 2005, ovvero a circa 10 anni dall'avvento dell'attuale gruppo dirigente dell'ILVA, erano stati pubblicati, in riviste specializzate, diversi studi in cui si segnalavano elevati livelli di polverosità, misurati

attraverso deposimetri, nella zona del rione Tamburi, correlati alle emissioni industriali dello stabilimento ILVA. Successivi studi (dell'anno 2006) evidenziavano, in particolare, elevati livelli di polveri e benzo(a)pirene sempre nel ridetto quartiere a ridosso dello stabilimento.

I medesimi dati, come già visto nelle pagine precedenti, sono stati rimarcati dall'ARPA Puglia nella relazione del febbraio 2012, ove si indica una elevata concentrazione di benzo(a)pirene nell'area Tamburi, originata, quasi esclusivamente (ovvero per circa il 90% del totale), dalle emissioni dello stabilimento siderurgico ILVA.

Nella relazione di perizia redatta dai dott.ri Triassi, Forastiere e Biggeri, viene richiamato altresì un rapporto dell'ISPESL pubblicato nel 2006, nel quale sono state elaborate due campagne di misurazioni sulla presenza di inquinanti effettuate nel corso dell'anno 2004, che evidenzia come l'ILVA, nel periodo monitorato, rilasciasse la maggiore quantità di inquinanti censiti da sorgenti puntuali (4575,07 ton/anno di polveri emesse da ILVA, a fronte di 456,38 ton/anno rivenienti da tutte le altre fonti industriali, e non, prese in esame). Lo studio ha considerato oltre che le emissioni convogliate dell'ILVA (calcolate nel 91% di quelle totali) anche le emissioni fuggitive e ha concluso che le emissioni di sorgenti convogliate e quelle fuggitive generate dallo stabilimento ILVA di Taranto rappresentano, per il periodo d'osservazione, il contributo più importante delle emissioni totali di polveri nell'area di Taranto.

Alla luce delle evidenze sopra richiamate non può revocarsi in dubbio che fonte decisiva, preponderante, se non pressoché esclusiva, dell'inquinamento ambientale dell'area di Taranto sia proprio lo stabilimento siderurgico ILVA che, come osservato nelle pagine precedenti, per condizioni degli impianti e concrete modalità di attuazione delle lavorazioni del ciclo produttivo, sconfina manifestamente dai parametri normativi e tecnici individuati per la salvaguardia ambientale e, in definitiva, per la gestione eco-sostenibile di attività produttive ad alto rischio quali la siderurgia⁹.

⁹ Si legge, al riguardo, nella relazione di perizia medico-epidemiologica (pp. 71 e ss.): Sebbene siano stati apportati miglioramenti delle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e delle popolazioni che vivono vicini agli impianti siderurgici, la produzione dell'acciaio resta un processo produttivo ad alto rischio. A tal proposito, sono state pubblicate numerose evidenze scientifiche che hanno valutato specificamente coorti professionalmente esposte ed hanno correlato tali esposizioni ad alterazioni dello stato di salute. L'International Agency for Research on Cancer (IARC) nel 1987 ha classificato la siderurgia tra i processi produttivi per cui esiste un'evidenza sufficiente di cancerogenicità per l'uomo (gruppo 1), rivalutando il precedente giudizio espresso nel 1984 che aveva giudicato tale processo lavorativo come probabile cancerogeno (gruppo 2) con limitata evidenza per tumore al polmone. Tale decisione è stata presa sulla base delle evidenze sperimentali su coorti di lavoratori in diversi paesi: tali studi hanno mostrato un eccesso di rischio per cancro al polmone tra 1.5 e 2.5. Altre evidenze scientifiche hanno evidenziato che la mortalità per cancro al polmone è tra 1.5 e 1.8 volte superiore tra i lavoratori delle acciaierie rispetto alla popolazione generale. Un rischio più elevato di insorgenza di cancro al polmone è stato

Al fine di stimare gli effetti dannosi per la salute degli inquinanti riscontrati nel corso dei monitoraggi, nel breve periodo, i periti hanno effettuato un'analisi di correlazione tra frequenze giornaliere di verifica degli eventi di interesse e medie giornaliere delle concentrazioni degli inquinanti, calcolando (nel periodo di riferimento 2004-2010) il numero di decessi e di ricoveri attribuibili all'esposizione a concentrazioni di PM_{10} eccedenti il valore medio annuale di 20 microgrammi/ m^3 proposto dall'OMS.

L'indagine peritale così condotta ha portato ai seguenti risultati di stima per i residenti dei quartieri Borgo e Tamburi: 91 decessi, 160 ricoveri per malattie cardiache e 219 ricoveri per malattie respiratorie, attribuibili alle emissioni derivanti dagli impianti industriali, segnatamente all'esposizione a livelli di PM_{10} superiori al limite individuato dall'OMS. Su tali risultati, con una stima prudenziale che ha tenuto conto di una possibile maggiore fragilità della popolazione dei due quartieri indicati per l'incidenza negativa sulla salute di condizioni socio-economiche degradate, è stato operato un abbattimento sino ad ottenere una stima di 40 decessi, 70 ricoveri per malattie cardiache e 50 ricoveri per malattie respiratorie.

Un dato fortemente significativo, evidenziato dai periti, è che il numero di decessi, per i due quartieri sopra considerati, risulta maggiore del 70% rispetto alla media cittadina.

In ordine, poi, agli effetti cronici, a lungo termine, della esposizione ai ridetti inquinanti, i periti hanno condotto uno studio su un periodo di 10 - 13 anni (1998-2010 per mortalità totale e ricoveri ospedalieri; 1998-2008 per la mortalità per causa) e hanno stimato, in tale periodo di osservazione, attribuibili alle emissioni industriali 386 decessi totali, gran parte di questi per cause cardiache (30 per anno), 237 casi di tumore maligno con diagnosi da ricovero ospedaliero (18 casi per anno), 247 eventi coronarici con ricorso al ricovero ospedaliero (19 per anno), 937 casi di malattie respiratorie con ricovero ospedaliero (74 per anno), in gran parte nella popolazione di età pediatrica (638 casi totali, 49 per anno).

Occorre evidenziare come i periti abbiano sottolineato un dato fortemente significativo ai fini dell'accertamento dell'attribuibilità all'attuale gruppo dirigente dell'ILVA della responsabilità per i danni alla salute risentiti nel periodo di osservazione dalla popolazione tarantina, ovvero quello riferito al periodo di latenza e di recessione di alcune delle patologie sopra indicate: sul punto hanno difatti evidenziato

rilevato anche nella popolazione che viveva nel territorio vicino all'impianto siderurgico.

che, tenuto conto dei tempi brevi di latenza delle malattie cardiovascolari e respiratorie, soprattutto nei bambini, e, correlativamente, della rapidità della recessione di tali patologie in concomitanza con la riduzione della concentrazione nell'ambiente degli inquinanti – come dimostrato dai risultati di studi scientifici – è fondato ritenere esistente un collegamento eziologico tra malattie accertate ed attività siderurgica esercitata, anche in epoca recente, dallo stabilimento ILVA di Taranto.

Ad analoghe conclusioni sono giunti i periti con riferimento alla salute dei lavoratori del siderurgico di Taranto. Il collegio peritale ha al riguardo evidenziato come, dal confronto con il dato nazionale, nel periodo 1998-2010, emerga per i lavoratori dello stabilimento in parola una maggiore frequenza ed un maggior numero di denunce di malattie respiratorie e di tumori non da asbesto: tale evidenza può essere collegata all'esposizione dei lavoratori ILVA a cancerogeni ambientali diversi dall'asbesto, in particolare ad IPA e benzene.

Un'analisi condotta nel periodo compreso tra il 4 giugno 2001 e il 18 gennaio 2002 dall'Unità Epidemiologica del Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica dell'Università degli Studi di Bari, sui livelli di idrossipirene urinario (1-OHP) in 325 lavoratori della Cokeria ILVA di Taranto, ha evidenziato come i lavoratori della batteria A risultassero i più esposti, con una concentrazione media di IPA pari a più del doppio rispetto alla media dei lavoratori delle batterie B e C, e come, rispetto al limite biologico di esposizione (il superamento del quale provoca un rischio relativo di tumore polmonare), il 15,7% dei lavoratori della Cokeria risultassero avere una concentrazione di idrossipirene urinario maggiore e il 2,8% di questi, addirittura, valori maggiori di dieci volte il limite di esposizione.

Un altro rilevante aspetto è quello evidenziato dal collegio peritale Triassi-Forastiere-Biggeri con riferimento all'attribuibilità, sul piano temporale, delle patologie alle esposizioni ad inquinanti.

Infatti, se è vero che, con riferimento alle malattie tumorali negli adulti, l'esposizione eziologicamente correlata è quella avvenuta dai 15 ai 20 anni prima della comparsa della malattia, per le malattie cardiovascolari e respiratorie e per quelle tumorali e a carico dell'apparato respiratorio in età pediatrica (in particolare tumori in bambini di pochi anni), i termini sono diversi e la latenza tra esposizione ed effetto si riduce a pochi anni.

Nel corso dell'esame i periti hanno inoltre chiarito come all'aumentare della concentrazione di PM_{10} si registri un evidente aumento di decessi e ricoveri per

malattie cardiache e respiratorie (si veda verbale fonoregistrato udienza 17.3.2012, p. 37).

Hanno inoltre sottolineato come la mortalità totale a Taranto, riferita a patologie tumorali e del sistema cardiocircolatorio, a malattie ischemiche e dell'apparato respiratorio, sia più alta rispetto al resto della Puglia; e come per la mortalità infantile si registri un eccesso, soprattutto con riferimento alle malattie respiratorie acute al di sotto dell'anno di età, oltre che a quelle tumorali (si veda verbale fonoregistrato udienza 30.3.2012, p. 30).

Inoltre, a conferma dell'origine dell'inquinamento dannoso per la salute umana generato dalle emissioni industriali del siderurgico, i periti hanno osservato che nel comune di Taranto, nel suo complesso, per incrementi di 10 microgrammi in metro cubo di PM₁₀ vi è una variazione percentuale in aumento dello 0,8% dei decessi (mortalità generale) e del 5,8% dei ricoveri per malattie respiratorie, mentre con riferimento ai quartieri Borgo e Tamburi tali percentuali risultano aumentate sino a quattro volte (si veda verbale fonoregistrato udienza 17.3.2012, pp. 40 e 50 e ss.).

Ancora, i dati rilevati nelle postazioni di misurazione di via Machiavelli e via Archimede (rione Tamburi), indicano il superamento del limite giornaliero di PM₁₀: dato assolutamente preoccupante alla luce delle affermazioni dell'OMS che, in tali casi, richiama la necessità di azioni immediate per eliminare tale situazione che determina un rischio di mortalità sostanziale (si veda verbale fonoregistrato udienza 17.3.2012, pp. 54 e ss.).

Le conclusioni del collegio peritale sono chiaramente espresse nei termini seguenti: *"l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte. [...] il quadro sanitario della popolazione di Taranto esposta alle emissioni industriali e impiegata in diversi comparti lavorativi appare compromesso. Alcuni degli effetti riscontrati si continueranno a manifestare nel futuro a causa della latenza tra esposizione ed esiti, ma la gran parte di questi potranno essere ridotti con interventi di prevenzione ambientale"*.

Al riguardo, come riportato dal G.I.P. nei provvedimenti impugnati, i periti hanno più volte ribadito, nel corso dell'esame orale, come «lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione», e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto (v. pagg. 76, 92, 112-117) «la situazione

sanitaria di Taranto sia grave», tenuto anche conto del confronto con la popolazione dell'intera regione Puglia: una «situazione di pressione ambientale, di stato di salute complessivo non solo di alcune aree di Taranto, ma di Taranto nel suo complesso rispetto alla Regione, che è difficilmente riscontrabile in altre aree del Paese ...» (si veda verbale fonoregistrato udienza 30.3.2012, p. 116).

Dalle risultanze dell'indagine, sopra evidenziate, emerge come la gestione dello stabilimento ILVA di Taranto sia stata caratterizzata da gravissime criticità che hanno provocato e tuttora provocano gravissimi danni all'ambiente e alla salute delle persone; e come l'attuale gruppo dirigente si sia insediato in un periodo, a partire dall'anno 1995, in cui erano noti gli effetti gravemente nocivi del tipo di emissioni prodotte dallo stabilimento (gli effetti dannosi, la capacità inquinante della diossina e degli IPA erano già conosciuti da diversi anni).

Del resto, già dall'anno 2007 sino all'anno in corso, l'ARPA non ha mancato di evidenziare l'alta nocività delle emissioni del siderurgico, con note e relazioni tecniche, ovvero con documenti pubblici, sicuramente noti agli operatori dello specifico settore industriale.

Sino all'anno in corso l'ARPA Puglia ha verificato alti livelli di benzo(a)pirene nelle aree urbane della città di Taranto (in particolare nella zona Tamburi), nonché la presenza di diossine, sempre in aree urbane vicine allo stabilimento, di accertata provenienza (anche recente) dall'ILVA.

L'impatto che gli inquinanti contenuti nelle emissioni (in particolare in quelle diffuse e fugitive, non controllate o non controllabili) hanno avuto su un'ampia fascia di territorio rurale – in cui sono ubicate aziende agricole che hanno subito, nel complesso, l'abbattimento di oltre duemila capi di bestiame contaminato da diossina e PCB proveniente dallo stabilimento ILVA – è stato devastante.

Parimenti gravissimo è stato l'impatto delle sostanze nocive emesse dallo stabilimento siderurgico sui lavoratori dell'ILVA nonché sui cittadini abitanti nel Comune di Taranto, soprattutto sulla popolazione residente nei quartieri situati vicino allo stabilimento ed esposti, anche per l'azione dei venti, alle polveri inquinanti provenienti dall'insediamento industriale.

Tali conclusioni sono del resto pienamente coerenti con gli esiti degli accertamenti dei periti chimici ed altresì dell'ARPA e del NOE CC di Lecce in ordine al funzionamento degli impianti dello stabilimento ed al tipo di emissioni convogliate, non

rispondenti alle indicazioni del BRef, nonché al gravissimo problema delle emissioni diffuse-fuggitive a quote basse che rappresenta la criticità più importante da risolvere, legata a gravi disfunzioni dell'impianto, alle concrete modalità esecutive del processo produttivo, alla mancata osservanza ed adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché alla inadeguatezza dello stesso, soprattutto per quanto attiene alle aree dei Parchi Minerali, delle Cokerie, dell'Agglomerato, dell'Altoforno, dell'Acciaieria, della Gestione Rifiuti Ferrosi.

Si deve inoltre sottolineare come l'attuale gruppo dirigente dell'ILVA abbia sottoscritto, a partire dal 2003, ben quattro atti di intesa volti a migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico: il primo in data 8.1.2003, il secondo in data 27.2.2004, il terzo in data 15.12.2004 e il quarto in data 23.10.2006.

In quest'ultimo vengono richiamati gli stessi impegni assunti dall'ILVA con i precedenti atti di intesa e mai osservati e, addirittura, si indica come, in attuazione del richiamato atto di intesa dell'8 gennaio 2003, il gestore avesse completato il sistema di monitoraggio in continuo ai camini delle batterie dei forni coke e dell'agglomerato. Come accertato dai periti durante lo svolgimento dell'incarico, tale sistema di monitoraggio non risulta invece installato in nessuna delle due aree indicate e, per il resto, gli interventi sull'impianto, realizzati in esecuzione degli atti d'intesa, non sono neppure individuabili considerato lo stato di generale inadeguatezza degli stessi, come evidenziato nelle pagine precedenti. Da tali risultanze oggettive emerge come non corrisponda al reale stato degli impianti la affermazione – contenuta nella sentenza 1081/2011 del TAR Lecce, prodotta dalla Difesa di CAVALLO e DIMAGGIO – secondo cui: *"ILVA si è già adeguata alle migliori tecniche disponibili ... e lo ha fatto con particolare riguardo alla principale sorgente di inquinamento dell'aria, ossia le cokerie"*. Ed altresì priva di riscontro fattuale, anzi smentita dagli esiti degli accertamenti svolti dai periti e dalle autorità locali, è l'asserzione difensiva circa l'adeguamento degli impianti alle raccomandazioni e alle linee guida contenute nel rapporto tecnico finale del 5.12.2006 della Segreteria tecnica istituita con D.M. 15.11.2005 (pp. 5 e ss. dei motivi di riesame nell'interesse di CAVALLO e DIMAGGIO).

I REATI CONTESTATI E LA LORO CONFIGURABILITÀ IN CONCRETO

Ritiene il Tribunale che alla luce di quanto emerso dalle indagini e dall'incidente probatorio debbano ritenersi in concreto sussistenti i reati ipotizzati dal P.M. nelle richieste di misure personali e di sequestro preventivo, indicati in epigrafe.

IL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 434 C.P.

A tutti gli indagati odierni ricorrenti avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è contestato, al capo b) di rubrica, il delitto previsto dall'art. 434 c.p..

Si tratta di una norma di chiusura con la quale il legislatore, dopo aver disciplinato (agli artt. da 422 a 433 c.p.) fatti lesivi della pubblica incolumità specificamente descritti, ovvero le figure dei c.d. disastri tipici (strage; incendio; inondazione, frana, valanga; naufragio, sommersione o disastro aviatorio; disastro ferroviario nonché attentati alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica, del gas e delle pubbliche comunicazioni), ha previsto, all'art. 434, oltre al pericolo di crollo di una costruzione, ogni forma di disastro non specificamente individuato (c.d. disastro doloso innominato), all'evidente scopo di non lasciare prive di tutela penale altre situazioni di pericolo non facilmente descrivibili, specie in considerazione dell'evoluzione tecnologica e scientifica che incide sull'attività imprenditoriale creando sempre nuove fonti di pericolo.

Proprio il difetto di una precisa descrizione della fattispecie ha richiesto l'intervento e la verifica della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi – peraltro nell'ambito di un processo penale in cui veniva contestata una ipotesi di disastro ambientale derivato dalla gestione di un traffico illecito di rifiuti (ordinanze in data 12.12.2006 del G.I.P. – Tribunale di S. Maria Capua Vetere) – sulla legittimità della norma di cui all'art. 434 c.p. rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale.

Al riguardo la Corte costituzionale, escludendo ogni profilo di illegittimità della disposizione in esame, ha fornito interessanti indicazioni in ordine alla definizione del concetto di "disastro". Dopo aver precisato che la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta raccordando il singolo elemento descrittivo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie ed in via di interpretazione sistematica, ha chiarito che l' "altro disastro" previsto dalla norma in parola – che mira a colmare ogni eventuale vuoto di tutela di fronte alla multiforme varietà dei fatti che

possono porre in pericolo la pubblica incolumità – ancorché diverso è comunque un accadimento strutturalmente omogeneo ai disastri nominati, contemplati negli articoli precedenti del capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante violenza”; e che i suoi tratti qualificanti consistono, sul piano dimensionale, in un “evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi” (cfr. anche Cass., sez. III, 29.2.2008, n. 9418, Agizza) e, sul piano della proiezione offensiva, in una potenzialità lesiva, correlata alla capacità diffusiva propria di tale macro-evento di danno, apprezzabile come pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero non preventivamente individuabile di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Il delitto in parola può essere realizzato attraverso una condotta a forma libera o causalmente orientata che può tradursi in qualsiasi fatto diretto a cagionare un (“altro”) disastro. Pertanto, qualsiasi forma di condotta, sia omissiva che commissiva, può integrare l'elemento materiale del reato in questione.

La fattispecie prevista nel primo comma dell'art. 434 c.p. è costruita in termini di delitto di pericolo concreto, avendo previsto il legislatore, per la sussistenza del reato, che dalla condotta derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Peraltro, nel caso di specie, viene in rilievo la ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 434, atteso che la contestazione sub b) è riferita ad un disastro ambientale verificatosi.

La fattispecie di cui al primo comma della norma in parola è costruita come delitto di attentato in cui la realizzazione del reato prescinde dalla verifica del danno.

Trattandosi, peraltro, di reato di pericolo concreto, è necessario che la verifica in ordine alla sussistenza dello stato di pericolo per la pubblica incolumità venga condotta, ex post, sulla scorta di elementi concretamente riscontrabili. Il giudice deve, in definitiva, accertare che la condotta abbia effettiva attitudine causale a determinare il disastro.

Come già dianzi osservato, nel caso in esame non è semplicemente contestata la commissione di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, ma piuttosto la realizzazione di fatti che hanno provocato un disastro ambientale di rilevanti dimensioni, peraltro tuttora in atto, rispetto al quale il numero delle persone offese non è ancora precisamente né definitivamente quantificabile.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che occorra, per la configurabilità del reato, la coscienza e volontà di compiere l'azione o l'omissione idonea a cagionare il disastro. Al riguardo la S.C. (Cass., sez. I, 19.1.2011, n. 1332, Zonta) ha specificato: *"L'intenzione di cagionare il disastro non costituisce dolo specifico, restando irrilevante, ai fini della sussistenza del fatto, il conseguimento dello scopo che dunque, semplicemente, traduce in concreto la volontà dell'agente, diretta proprio alla produzione dell'evento che costituisce l'offesa del bene tutelato dalla norma. In altri termini, il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale con riguardo al pericolo per la pubblica incolumità"*.

Peraltro, tenuto conto della natura del delitto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p., costruito come reato di pericolo, a ritenere che, per la configurabilità della fattispecie in esame, sia necessaria la specifica volontà dell'agente di perseguire l'obiettivo di cagionare il disastro (che è accadimento estraneo alla ipotesi prevista dal primo comma, non necessario per la sua sussistenza), si otterrebbe il risultato di trasformare la fattispecie in un reato a dolo specifico; ciò che la S.C., come visto, espressamente esclude.

Appare perciò più plausibile una interpretazione della espressione *"fatto diretto a cagionare un disastro"*, in chiave oggettiva, in termini di concreta idoneità causale della condotta a provocare il disastro.

Tale conclusione appare, del resto, confortata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. IV, 11.10.2011, n. 36626, Mazzei) in cui, se, da un lato, si conferma che l'elemento soggettivo del delitto in parola è rappresentato – non dal dolo specifico – bensì dal dolo intenzionale, dall'altro, si chiarisce che *"il dolo è ... intenzionale in relazione all'evento disastro, nel senso che l'agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a cagionare il disastro"*.

Ove si pensi che nel nostro ordinamento il delitto di disastro è previsto e punito anche a titolo di colpa (art. 449 c.p.), ritenere – sulla scorta di una interpretazione eccessivamente restrittiva del dolo intenzionale, quale quella solo apparentemente ricavabile dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati – priva di rilievo penale l'ipotesi del disastro commesso con dolo eventuale o anche con dolo diretto comporterebbe una inspiegabile ed irragionevole lacuna dell'ordinamento (in cui sarebbero punibili comportamenti posti in essere senza la previsione e/o la volontà dell'evento di disastro e non anche quelli in cui, pur non essendo l'evento in parola l'intento primario perseguito, l'agente abbia agito nella piena consapevolezza degli

ingenti danni conseguenza della propria illecita condotta) contraria ad una corretta interpretazione sistematica che meriterebbe di essere rimessa all'attenzione della Corte Costituzionale.

Quanto alla ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 434 c.p., la giurisprudenza di legittimità prevalente la inquadra come circostanza aggravante, sulla scorta della considerazione che la verifica del disastro altro non rappresenti se non una modificazione in termini quantitativi della offesa alla pubblica incolumità, con le ovvie ricadute in termini di imputazione soggettiva dell'evento disastro secondo le regole fissate dall'art. 59, comma 2, c.p..

Ebbene, le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto, come sopra rappresentate – che hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte, osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione della città di Taranto, specie tra i residenti nei quartieri Tamburi e Borgo, più vicini allo stabilimento siderurgico), nonché la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana, in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi vicini ed un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte – integrano senz'altro l'elemento materiale del reato in esame, in termini di condotta ed evento di disastro. Si tratta infatti di azioni ed omissioni aventi una elevata potenzialità distruttiva dell'ambiente con conseguente grave ed estesa capacità lesiva, tale da provocare un effettivo pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. La durata temporale e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato.

Un disastro ambientale che si atteggia ad evento dannoso e pericoloso per la pubblica incolumità, determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una costante reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti che si sono avvicinati alla guida dell'ILVA, i quali hanno continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico, dai provvedimenti autorizzativi.

La condotta degli odierni indagati si è realizzata – articolandosi negli anni (dal 1995 ad oggi) – sia in forma commissiva, attraverso la realizzazione delle attività espressamente indicate nella contestazione *sub b)*, quali cause del disastro ambientale, sia in forma omissiva, per non aver impedito il perpetuarsi e l'aggravarsi di tale disastro attualmente ancora in atto, e che potrà essere rimosso solo con imponenti e onerose misure d'intervento, la cui adozione, non più procrastinabile, porterà all'eliminazione del danno in atto e delle ulteriori conseguenze dannose del reato in tempi molto lunghi.

Nel caso di specie, difatti, gli effetti dannosi dell'evento disastro, oltre che accertati gravissimi e numerosi, risultano destinati ad aggravarsi negli anni a venire (si pensi al periodo di latenza delle più gravi malattie correlate all'esposizione agli inquinanti del tipo di quelli diffusi nell'ambiente dallo stabilimento ILVA di Taranto). Ad ogni buon conto, il momento di verifica del disastro – inteso quale evento naturalistico – prescinde dal tempo di realizzazione delle condotte che vi hanno dato causa, e può intervenire in tempi diversi ed anche notevolmente distanti da queste.

Riguardo ai rilievi – prospettati nel corso della discussione del riesame dai difensori dei ricorrenti – in ordine alla inidoneità di una stima epidemiologica a fondare l'accertamento in ordine alla causalità delle condotte rispetto alla verifica del disastro, così come avrebbero statuito le Sezioni Unite nella sentenza Franzese (n. 30328/2002), osserva il Tribunale come questi siano privi di pregio, per un triplice ordine di considerazioni:

- L'esistenza e l'entità del disastro sono state accertate sulla scorta di innumerevoli dati probatori, che vanno dagli accertamenti oggettivi eseguiti dalle autorità locali preposte alla tutela ambientale (si pensi, solo per citare i più significativi, alle innumerevoli segnalazioni e relazioni tecniche dell'ARPA, nonché alle relazioni e c.n.r. del NOE dei CC di Lecce, sopra puntualmente richiamate) sino alle indagini peritali e alle consulenze tecniche, oltre che sulla perizia epidemiologica, i cui risultati – nella valutazione organica e complessiva con tutte le altre concordanti risultanze d'indagine – assumono un indubbio valore probatorio.

- La nota pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalle Difese si riferisce, in realtà, al problema dell'accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri (affrontato, nel caso di specie, nello specifico settore dell'attività medico-chirurgica), mentre il reato contestato al capo b) di rubrica è stato realizzato anche – e soprattutto – in forma commissiva; ed inoltre è stata accertata (anche attraverso il confronto dei fingerprint delle sostanze inquinanti) la provenienza

dall'Ilva (addirittura, dalle singole aree produttive) delle polveri e degli altri inquinanti che hanno imbrattato e contaminato una vasta area urbana e rurale del comune di Taranto e della sua provincia.

- È inoltre evidente che i rilievi difensivi in ordine alla insufficiente capacità dimostrativa della stima epidemiologica – confutata anche per quanto attiene alle soglie di riferimento assunte dai periti nella stima dei decessi e delle malattie (le osservazioni sulla perizia epidemiologica contenute negli scritti difensivi prendono in considerazione il limite considerato attualmente in vigore di 40 ng PM₁₀/m³, per concludere che non vi sarebbe così alcun eccesso di patologie e decessi a Taranto riferibile alla media annua di esposizione) – non possano essere mossi con riferimento all'accertamento del nesso causale tra condotta (commissiva e omissiva) contestata ed eventi di morte e malattia (pure indicati nella contestazione, esclusivamente per mera finalità descrittiva della entità del disastro ambientale in oggetto); tali eventi non sono, difatti, previsti (e non ne sono chiamati a rispondere gli odierni indagati) quali elementi strutturali del reato di cui all'art. 434 comma 2 c.p., ove viene contemplato esclusivamente l'evento disastro. Peraltro, a parere del Collegio, una relazione causale di tipo probabilistico riconosciuta in via prevalente dalla comunità scientifica potrebbe rendere possibile, anche con riferimento alle morti e alle malattie, giungere, nel caso di specie, ad un giudizio prossimo alla certezza, espresso in termini di probabilità logica o credibilità razionale, in ordine alla loro derivazione causale dalle emissioni inquinanti.

IL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 437 C.P.

Per il delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro contestato sub c) – premesso che tra le ipotesi descritte dal secondo comma della disposizione in parola e dell'art. 434 c.p. sussiste un rapporto di specialità reciproca, come peraltro osservato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che *“la circostanza aggravante prevista dall'art. 437, comma secondo, cod. pen. (accadimento di infortunio o disastro come conseguenza della rimozione od omissione dolosa delle cautele destinate a prevenirli) è configurabile solo quando gli infortuni o i disastri siano accaduti sul luogo di lavoro in cui le cautele non sono state adottate, e non anche allorché essi abbiano avuto luogo altrove”* (Cass., sez. I, 22.2.2007, n. 7337, Volpe) – nell'ipotesi addebitata agli odierni ricorrenti, è punito chi ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero ogni strumento e sistema

tecnologico idoneo a prevenire e scongiurare eventi dannosi e così a garantire una maggiore sicurezza sul lavoro.

Al riguardo è costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli obblighi di prevenzione incombenti sul datore di lavoro debbano estrinsecarsi nell'adozione della migliore e più efficace tecnologia disponibile.

In due recenti pronunce la S.C. si è espressa nel senso che deve ritenersi *"principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c."* (Cass., n. 23944/2010); e che *"il datore di lavoro ha il dovere di ispirarsi all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore possa operare nella massima sicurezza"* (Cass., sez. IV, 17 maggio 2010, n. 18628, Lascioli).

Ebbene la finalità antinfortunistica fissata dalla norma di cui all'art. 437 c.p. rappresenta, oltre che il connotato, il limite dell'incriminazione, di talché, per poter ritenere integrato il delitto *de quo* è necessario che sia accertato che il pericolo di infortunio o di disastro si ricollegli eziologicamente con l'omissione delle cautele e degli strumenti in parola.

Si deve evidenziare inoltre come, sempre secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (formatosi a partire degli anni 1990; si cfr. Cass., sez. I, 14.9.1990, n. 12367, Chili; Cass., sez. I, 23.3.2002, n. 11894, Capogrosso e altri), considerato che il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice s'identifica con la pubblica incolumità, debbano intendersi ricomprese nella categoria degli infortuni, ai fini della configurabilità del delitto in parola, le c.d. *"malattie-infortunio, intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabile all'azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato ma non le esauriscono [...] Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 c.p. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici aggrediscano il fisico di chi sia ad essi esposto"*.

Quanto all'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 437 c.p., la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia sufficiente il dolo

generico che s'identifica nella coscienza e volontà della omissione e, a monte, nella piena consapevolezza della destinazione antinfortunistica dei dispositivi e dei sistemi omessi.

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che nel delitto in parola il dolo sia *"correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa"* (Cass., sez. I, 24 aprile 2008, n. 17214, Avossa).

Non si richiede inoltre che il dolo si estenda anche all'evento dannoso del disastro o dell'infortunio, atteso che l'ipotesi delittuosa in esame configura un reato di pericolo presunto, come tale, privo di evento; in tal caso, difatti, la fattispecie rischierebbe di sconfinare in quella di cui all'art. 434 c.p. ovvero, addirittura, dell'omicidio volontario.

Il delitto di cui all'art. 437 c.p. si realizza, pertanto, con la consapevole omissione di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi, nella forma del disastro o dell'infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo.

Secondo la S.C. inoltre per integrare, sul piano soggettivo, l'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, è *"sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p."* e poiché la consapevolezza della predetta omissione o rimozione e l'accettazione del conseguente pericolo sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p., *"qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dall'art. 437 c.p., comma 2, senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso"* (Cass., sez. I, 14 giugno 2006, n. 20370, Simonetti e altri).

Tanto premesso, occorre allora evidenziare come, nel caso di specie, le risultanze dell'indagine, in particolare gli accertamenti dei CC del NOE di Lecce, già osservati nelle pagine precedenti, riguardanti le operazioni lavorative presso l'Area Cokerie (in particolare la fase dello sfornamento del coke), presso l'Area Acciaieria (segnatamente riguardo al fenomeno dello slopping) e della contigua area GRF, oltre che le lavorazioni riguardanti l'Area Agglomerato (in particolare la fase della raccolta e dello stoccaggio delle polveri degli elettrofiltri, sino al 2007 prelevate a mezzo di una carriola scoperta),

dimostrano come nello stabilimento ILVA non fossero adottate le dovute (esigibili) cautele destinate a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro; per tali dovendosi intendere tutte le misure preventive più adeguate disponibili e non soltanto quelle generalmente praticate; ciò in ossequio al principio secondo cui in materia di sicurezza sul lavoro *"non possono essere convalidati usi scorretti o pericolosi anche se generalmente praticati"* (Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 855).

E non solo, dimostrano le emergenze d'indagine come l'omessa predisposizione di tali cautele abbia determinato, non soltanto oltre i confini dello stabilimento nell'ambiente circostante (art. 434 c.p.), ma altresì nel contesto spaziale lavorativo, condizioni di massiccio inquinamento e di costante esposizione dei lavoratori ad agenti inquinanti di provata nocività per la salute umana; le condizioni dell'ambiente di lavoro riscontrate dai funzionari dell'ARPA, dai CC del NOE nonché dai periti chimici appaiono, per dimensioni ed entità degli inquinanti diffusi, tali da configurare la verifica di un disastro (art. 437 c.p.): la polverosità diffusa dell'ambiente lavorativo e l'insalubrità complessiva dei reparti produttivi determinata da fattori, anche casuali o dipendenti da scorrette modalità operative delle lavorazioni o comunque da evenienze incontrollabili o difficilmente controllabili dall'uomo, possono apprezzarsi in termini di "disastro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p., comma 2.

Infatti, la dispersione in atmosfera di tonnellate di polveri – originata dalle operazioni di depolverazione dei filtri, dal loro stoccaggio, dalla loro movimentazione, da fenomeni accidentali quali lo slopping – è decisamente un evento potenzialmente lesivo e dotato di una diffusività ed incontrollabilità tali che debba definirsi "disastro".

Appare inoltre con *"alto grado di credibilità razionale"* e *"probabilità logica"* (utilizzando proprio le espressioni della sentenza Franzese, SS.UU., 11 settembre 2002, n. 30328), che le patologie denunciate dai lavoratori, non asbesto-correlate, siano attribuibili proprio a cancerogeni ambientali diversi dall'asbesto, in particolare ad IPA e benzene, micidiali inquinanti a cui i lavoratori ILVA sono risultati, come evidenziato nelle pagine precedenti, particolarmente esposti.

Di tale situazione avevano piena consapevolezza gli odierni ricorrenti, nelle rispettive qualità indicate in epigrafe, come emerge con evidenza dalle gravi irregolarità reiteratamente constatate da organi pubblici all'esito di sopralluoghi svolti alla presenza dei responsabili delle diverse aree (si pensi, per esemplificare, a quanto verificatosi durante il sopralluogo dei funzionari ARPA in data 14.5.2007, cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti), dagli stessi numerosi atti d'intesa tra ILVA e autorità locali nelle

quali, immancabilmente e reiteratamente, l'impresa si impegnava a rimuovere le situazioni di criticità accertate e mai risolte.

Alle attività produttive dello stabilimento siderurgico, realizzate nei termini sopra descritti, si sono aggiunte le carenze strutturali degli impianti industriali, che hanno contribuito fortemente alla veicolazione verso l'esterno, oltre che alla propagazione entro l'area dello stabilimento, di polveri, fumi e gas contenenti pericolosi inquinanti. Tali deficienze strutturali gli odierni ricorrenti non potevano senz'altro ignorare, ed avevano il preciso dovere di conoscere ed eliminare, con adeguati interventi e investimenti ancorché economicamente onerosi. Essi, al contrario, hanno consentito che le emissioni in parola continuassero, costantemente nel corso degli anni, nonostante la riconosciuta pericolosità delle stesse per la salute dei lavoratori dello stabilimento e della popolazione residente nei quartieri e nei comuni più prossimi all'area industriale.

La prospettazione difensiva, dell'assenza di anti giuridicità dei fatti, espressa rammentando *"che ILVA esercisce entro i limiti di legge e rispetta le prescrizioni di un legittimo provvedimento autorizzatorio"*, segnatamente del decreto di A.I.A. del 4 agosto 2011, non coglie nel segno per un duplice ordine di ragioni: non soltanto – come si è evidenziato nelle pagine precedenti con riferimento alle criticità riscontrate per ciascuna area di produzione – ILVA non rispetta le prescrizioni della detta autorizzazione, ma – di più – nell'attuale assetto legislativo non può trovare ingresso una interpretazione che intenda i valori-limite fissati in relazione a determinate attività produttive quali soglie entro le quali non possano esigersi dai destinatari dei precetti interventi in chiave preventiva. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha sottolineato come i valori-limite debbano essere *"intesi come soglia d'allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, comporti l'avvio di una ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo"* (Cass., sez. IV, 4.11.2010, n. 38991, Quaglierini e altri; si cfr. altresì: Cass., sez. IV, 1.2.2008, n. 5117, Biasotti e altri, in cui è stato affermato – per un caso di ~~lavoratori morti per esposizione ad amianto~~ – che il datore di lavoro ne risponde, ove, pur nel rispetto delle norme vigenti all'epoca della esecuzione dell'attività lavorativa da cui è scaturita l'esposizione al detto inquinante, non abbia adottato le ulteriori misure

preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro).

Peraltro, nel caso in esame, non può fondatamente invocarsi la scriminante dell'esercizio del diritto per ritenere esclusa l'antigiuridicità del fatto.

Ove venga in rilievo un conflitto tra due beni di rango costituzionale quali l'iniziativa economica e il diritto alla salute (dei cittadini e dei lavoratori) è scontato che debba prevalere il secondo, e ciò, non soltanto per l'ovvia e naturale considerazione che questo è di valore tale da non ammettere compressioni e contemperamenti di alcun genere, ma altresì per la stessa previsione – contenuta nell'art. 41 cpv. della Costituzione – che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Né ci si può appellare ad una sorta d'inesigibilità del comportamento doveroso necessario per rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, evocato dalla Difesa dei ricorrenti RIVA Emilio e RIVA Nicola con la prospettazione (si veda p. 4 dei nuovi motivi di riesame depositati, per ciascuno dei predetti indagati, in data 2.8.2012) dello sforzo finanziario sostenuto dal Gestore, che avrebbe investito oltre un miliardo e cento milioni di euro, tra il 1998 e il 2011, in tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute, pari al 24% degli investimenti totali.

L'assunto difensivo secondo cui in definitiva – in considerazione degli sforzi economici sostenuti per la salvaguardia ambientale che avrebbero come parametro di riferimento *"le determinazioni puntuali e autoritative della Pubblica Amministrazione"* – ILVA avesse il diritto di continuare la propria produzione, pur senza riuscire a garantire condizioni ambientali tollerabili (ovvero *"un quotidiano normale vissuto in assenza di un imbrattamento costante di luoghi ed oggetti, di estremamente frequenti e cicliche molestie all'olfatto e alla vista, quando non anche di patologie più gravi"*¹⁰) e non nocive per la salute dei suoi lavoratori e dell'intera comunità tarantina non può in alcun modo essere condiviso.

Coloro i quali sono autorizzati ad intraprendere una iniziativa economico-imprenditoriale e ad esercitare la relativa attività devono agire salvaguardando la salute delle persone e sono obbligati ad adottare tutte le cautele e tutti i mezzi tecnologici di salvaguardia che l'evoluzione scientifica consente, per evitare che l'esercizio del

¹⁰ Si cfr. sentenza n. 2110/2002 del Tribunale di Taranto in composizione monocratica (dott. Lucia De Palo) in data 15.7.2002.

proprio diritto di intrapresa economica possa comportare costi umani intollerabili e inaccettabili.

Quanto più complessa, pericolosa ed estesa sarà l'attività di impresa tanto più elevata sarà la misura della diligenza, prudenza, perizia esigibile dagli amministratori delegati e dai dirigenti dell'impresa, dai quali è legittimo attendersi un grado di professionalità riferibile al modello di agente chiamato a disimpegnare le stesse funzioni.

Non sono difatti esistenti, per l'attività produttiva d'impresa, interessi che possano bilanciare e legittimare una compromissione del superiore interesse della pubblica incolumità.

IL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 439 C.P.

Ritiene il collegio che corrette siano le conclusioni riportate nei provvedimenti impugnati in ordine alla configurabilità nel caso in esame altresì del delitto di cui al capo d) della rubrica.

Il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari è reato di pericolo per la cui integrazione è necessario che *"un avvelenamento, di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, specificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute"* (Cass., sez. IV, 17.4.2007, n. 15216, Della Torre).

Peraltro, non è richiesto – differentemente da quanto prospettato dalla Difesa dei RIVA – che l'avvelenamento abbia capacità *"letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute"* (Cass., Sez. I, 23.10.2006, n. 35456, Faiano e altri).

Sul piano soggettivo si tratta di reato punibile a titolo di dolo generico e, pertanto, anche di dolo eventuale, costituito dalla consapevolezza che l'evento, non intenzionalmente voluto, è probabile conseguenza della propria azione, con l'accettazione volontaria di tale rischio.

Nella specie non vi è dubbio che le sostanze rinvenute sui terreni circostanti l'ILVA (diossine e PCB) fossero nocive per l'alimentazione, in quanto riconosciute di elevata tossicità e quindi dannose per la salute anche se presente in organismi animali destinati (anche indirettamente, con prodotti derivati) all'alimentazione.

~~È altresì indubbio che gli indagati fossero consapevoli che dall'attività del siderurgico si sprigionassero sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, segnatamente diossina, emessa dall'Area Agglomerato (anche e soprattutto a causa della~~

irregolare gestione della depolverazione dei filtri e dello stoccaggio e movimentazione delle polveri raccolte), destinata a depositarsi nell'ambiente urbano e in quello rurale circostante, la cui natura altamente tossica nonché la forte capacità inquinante erano conosciute ormai da decenni. Era inoltre noto che le aree che subivano l'attività emissiva inquinante venivano utilizzate come pascolo per gli animali da parte di numerose aziende agricole dedite all'allevamento ovi-caprino, presenti da sempre nella zona. Eppure nessun utile intervento è stato posto in essere dai dirigenti ILVA, nel corso degli anni di attività del siderurgico sotto la gestione privata, per eliminare o, almeno diminuire, la dispersione di quelle polveri contenenti i micidiali inquinanti che hanno contaminato (avvelenato) l'ambiente in cui le dette aziende operavano.

Sul punto si richiamano le relazioni tecniche di ARPA Puglia e quanto già esposto nelle pagine precedenti riguardo alla contaminazione da diossina dei pascoli, delle acque del pozzo della Masseria Fornaro nonché all'abbattimento dei capi di bestiame.

Ebbene l'attività emissiva degli inquinanti suddetti da parte di ILVA si è protratta negli anni e – come accertato dai periti chimici nonché da ARPA Puglia – era ancora in corso alla data degli accertamenti.

I REATI DI CUI AI CAPI A) ED E)

Ritiene il Tribunale che le risultanze d'indagine dimostrino altresì la sussistenza dei reati di cui alle contestazioni sub a) ed e) che, per effetto dei limiti di cui all'art. 280, comma 1, c.p.p., rilevano esclusivamente in ordine alla misura cautelare reale, non potendo (trattandosi di contravvenzioni ovvero di delitti – quelli previsti dagli artt. 635 cpv. e 639 commi 2 e 3 c.p. – puniti con pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione) costituire valido titolo per l'applicazione di misure cautelari personali coercitive.

Le contravvenzioni contestate sub a) - Come ha correttamente evidenziato il G.I.P. nei provvedimenti impugnati, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, *“sussiste continuità normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt. 24 e 25 dell'abrogato D.P.R. n. 203/1988 e quelle previste dall'art. 279 del D.L.vo 152/2006”* (si vedano: Cass., Sez. III, 18.05.2010, n. 18774, imp. Migali; Cass., Sez. III, 29.01.2008, n. 4536, Ambrosini; Cass., Sez. III, 19.12.2007, n. 47081, imp. Puca).

Valgano al riguardo le osservazioni svolte nelle pagine precedenti con riferimento ai risultati delle indagini del NOE e dell'ARPA che hanno evidenziato la presenza di

emissioni diffuse in assenza delle doverose precauzioni, da parte del gestore dello stabilimento ILVA, atte ad impedire il verificarsi del fenomeno. Al riguardo, si richiama in particolare quanto accertato in ordine al sistema di smaltimento del gas prodotto dall'attività produttiva, attraverso la combustione mediante le torce presenti nelle acciaierie: come già evidenziato, le emissioni di inquinanti derivanti da tali torce sono state convogliate in atmosfera, precedentemente all'emanazione del provvedimento di A.I.A., in assenza di autorizzazione (in quanto non risultavano annoverate nella Determina Regione Puglia n. 363 del 18.11.2003) e, conseguentemente, di limiti alle emissioni o prescrizioni sulla misura dei parametri di impianto necessari per il controllo.

Ebbene, l'assenza di autorizzazione, prima dell'agosto 2011, integra l'elemento costitutivo del reato in esame che, peraltro, si configura come reato non di danno ma formale, *"mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale"* (Cass., Sez. 3, 28.6.2007, n. 35232, Fongaro; Cass., sez. III, 28.12.2011, n. 48474, Papa).

Peraltro, occorre sottolineare, come nonostante a partire dall'A.I.A. del 2011 le dette emissioni siano previste come non convogliate, in realtà si tratti di emissioni da fonti puntuali, tecnicamente convogliabili (di cui al D.P.C.M. 21 luglio 1989, art. 1, modificato dal D.P.R. 25 luglio 1991), che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 203 del 1988 (si cfr. Cass., sez. III, 27.5.2011, n. 21321, Faletto, secondo cui: *"Integra il reato previsto dall'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, l'attivazione ed il successivo esercizio, senza autorizzazione, di un impianto da cui promanino emissioni atmosferiche inquinanti "tecnicamente convogliabili" ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175"*).

Con il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 si è inteso sottoporre a preventivo controllo, nella forma di un'autorizzazione regionale espressa e specifica, l'inizio della costruzione di un nuovo impianto, distinguendo tale momento da quello dell'attivazione dell'esercizio parimenti soggetto a controllo regionale. L'art. 1 del d.p.r. in esame sottoponeva alla suddetta disciplina *"tutti gli impianti che possono dar luogo a emissioni nell'atmosfera"*, precisando che per impianto (art. 2, p. 9) deve intendersi *"lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale"*. Con il D.P.C.M. 21 luglio 1989 (che ha dettato norme d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203 del 1988) è stato

chiarito l'ambito applicativo della normativa in questione, che si estende *"agli impianti industriali di produzione di beni o servizi [...] escludendo gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione [...], gli impianti di climatizzazione [...], gli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali"*.

L'assoggettabilità o meno dei singoli impianti alla normativa del D.P.R. n. 203 del 1988 ha dato luogo a diverse pronunce della Suprema Corte che, al riguardo, ha avuto modo di soffermarsi sulla definizione d'inquinamento atmosferico (art. 2, punto 1), concludendo che esso deve ritenersi sussistente non soltanto *"in caso di un accertato pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma anche solo per un'alterazione dell'atmosfera che incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi"* (Cass., sez. III, 3.3.1992, n. 2321, Forte).

Occorre inoltre considerare che le fattispecie contravvenzionali in esame sono configurabili indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti *ex se* connaturate alla natura formale del reato (si cfr. Cass., sez. III, 28.12.2011, n. 48474 cit. in cui si afferma che la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sé, inquinanti, attesa la natura formale del reato).

Altresì sussistente deve ritenersi il reato di trattamento non autorizzato di rifiuti in contestazione, atteso che ILVA non era autorizzata a smaltire i gas derivanti dal ciclo produttivo, con le modalità osservate (ovvero per combustione a mezzo delle torce presenti nelle acciaierie).

Ancora, è emerso dalle indagini sin qui svolte ed è rilevabile dalle molteplici denunce sporte da residenti nel rione Tamburi di Taranto, che vi è stato un peggioramento della situazione ambientale, nel tempo, specie per ciò che attiene al fenomeno dello spolverio originato dall'Area Parchi – come già evidenziato dagli esiti dei procedimenti definiti in primo grado con le citate sentenze n. 2110 del 15.7.2002 e n. 408 del 12.2.2007 – rispetto al quale ILVA ha ommesso di adottare misure adeguate ad evitare, o almeno ridurre, il fenomeno osservato in misura massiccia ed accentuatosi nel corso degli anni, con gravissimo disagio per la popolazione residente nel preesistente

(rispetto allo stabilimento industriale) insediamento urbano del quartiere Tamburi e del Cimitero.

Ebbene, la mancata adozione di adeguati strumenti di abbattimento delle emissioni inquinanti, nel caso di specie – in cui si è assistito addirittura ad un andamento crescente dello spolverio originato dall'Area Parchi Minerali dello stabilimento siderurgico – integra il reato di cui all'art. 25 d.p.r. 203/88 contestato al capo a) di rubrica. Sul punto si è così espressa la Suprema Corte: *“In tema di inquinamento atmosferico, l'aumento di emissioni ed il superamento dei limiti precedenti, derivato da un incremento della produzione e dalla modifica dell'impianto cui non sono stati apposti adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 203 del 1988, a nulla rilevando il rispetto dei valori limite delle singole sostanze inquinanti né la presunta indeterminatezza del precetto poiché l'indicazione delle misure idonee, variamente adottabili in relazione al progresso tecnologico, per evitare un peggioramento delle emissioni, consente di conoscere il comportamento prescritto con sufficiente determinatezza e tipicità”* (Cass., sez. III, 10.6.2003, n. 24914, Compagnucci).

I reati contestati al capo e) - Tutte le emissioni di polveri e di sostanze aeriformi cui si è fatto riferimento nella presente trattazione, tanto le convogliate quanto le non convogliate (diffuse e fuggitive), hanno comportato la diffusione nell'aria ambiente di sostanze nocive per la salute umana alle quali sono stati esposti i lavoratori dello stabilimento siderurgico ed altresì un'ampia fascia di popolazione residente nei quartieri più vicini al complesso industriale, costretta a subire costantemente l'imbrattamento di polveri provenienti dall'attività produttiva.

Ritiene pertanto il Collegio che sia configurabile, nel caso di specie, anche il reato contestato *sub e)* previsto dall'art. 674 c.p..

È pacifico che si tratti di tipico reato di pericolo per la cui sussistenza non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine delle emissioni ad offenderle o molestarle e pertanto *“il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana”* (Cass., sez. III, 22.12.2005, n. 46846, Toscano; Cass., sez. I, 14.7.2005, n. 26109, Ventura ed altro; Cass., sez. III, 27.05.2011, n. 21321, Feletto ed altri).

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente proposto una interpretazione ampia dei concetti di offesa e molestia, facendovi rientrare qualsiasi situazione di fastidio, disagio, disturbo e turbamento della tranquillità.

La norma dell'art. 674 c.p. contempla una fattispecie di reato che può essere realizzato attraverso una condotta a forma libera (tanto commissiva quanto omissiva) in cui l'evento pericoloso dello sversamento delle polveri in atmosfera può essere provocato sia da un'azione positiva (scarico, trasporto, stoccaggio di materiali) sia mediante omissione con la mancata adozione delle cautele doverose.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di getto pericoloso di cose (tra cui pacificamente si ritengono comprese le sostanze non aeriformi costituite da polveri), di cui all'art. 674 c.p. *"è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici"* (Cass., sez. III, 15.4.2009, n. 15734, Schembri e altro); dovendosi ritenere sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice (Cass. sez. I, 22.4.2008, n. 16693, Polizzi; Cass., sez. III, 25.9.2007, n. 35489, Toma; Cass., sez. III, 28.9.2005, n. 38936, Riva ed altri).

Un contrapposto indirizzo giurisprudenziale si è invece espresso per la inconfigurabilità della contravvenzione in esame ove vengano in rilievo emissioni (tra cui anche le emissioni di polveri) *"provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione"*, in quanto il rispetto dei predetti limiti implicherebbe una presunzione di legittimità del comportamento (Cass., sez. III, 12.11.2007, n. 41582, Saetti e altri; Cass., sez. III, 18.11.2010, n. 40849, Rocchi; Cass., sez. III, 17.10.2011, n. 37495, Dradi e altro).

È stato peraltro chiarito al riguardo che la clausola *"nei casi consentiti dalla legge"* esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dall'attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative, potendosi solo queste ultime presumere legittime (Cass., sez. III, 27.5.2011, n. 21321, Faletto)¹¹;

¹¹ Per completezza, va evidenziato come un orientamento giurisprudenziale, espresso da Cass., sez. III, n. 16286/2008, Rv. 243456, ritiene che la clausola "nei casi non consentiti dalla legge", contemplata nell'art. 674 c.p., non sia riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti

mentre non possono ritenersi legittime le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all'attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all'imprenditore (Cass., sez. III, 30.10.2007, n. 40191, Schembri; Cass., sez. III, 17.1.2008, n. 2475, Alghisi).

La questione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. – pure sollevata dalle Difese che si sono richiamate all'orientamento giurisprudenziale più restrittivo sopra cennato – non assume peraltro alcuna concreta rilevanza nel caso di specie, atteso che – come già più volte evidenziato – le emissioni considerate nella contestazione *sub e*) sono distinte da quelle (convogliate) per le quali l'A.I.A. ha fissato i limiti autorizzati, trattandosi di emissioni non convogliate, diffuse e fugghive, non controllate e, in massima parte, non controllabili, rispetto alle quali il detto decreto autorizzativo si limita a dettare prescrizioni, peraltro non osservate dal Gestore ILVA.

Gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini – *“sulle gravi e persistenti criticità ambientali presentate dallo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e, segnatamente, dalle aree di cui si è diffusamente detto - Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Altoforno e Acciaierie -, sorgenti di emissioni inquinanti convogliate e non (diffuse e fugghive) che si è accertato essere state, ed essere attualmente causa nella popolazione di fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte”* (ordinanza impugnata, p. 284) – evidenziano incontrovertibilmente che il superamento del limite della normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., sia stato abbondantemente superato.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo va da sé che la contravvenzione di getto pericoloso di cose possa realizzarsi oltre che con dolo anche per colpa.

Gli amministratori delegati e i dirigenti dell'ILVA, adottando strumenti e tipologie d'intervento evidentemente insufficienti a garantire il corretto funzionamento degli impianti ed una attività produttiva eco-sostenibile, hanno determinato il degrado ambientale di un intero quartiere della città di Taranto e di una vasta zona rurale compresa tra i territori di Taranto e Statte, degrado che avrebbe potuto essere scongiurato dall'adozione di tecnologie migliori e di soluzioni più tempestive.

tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicabilità di tale clausola in un caso di diffusione di polveri nell'atmosfera provocate nel corso di un'attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio 1990. impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose).

Si deve difatti sottolineare come ILVA abbia, per anni, tralasciato di adottare i rimedi idonei ad abbattere, se non proprio ad evitare, le massicce emissioni di inquinanti che hanno contaminato l'ambiente circostante, ovvero abbia prescelto soluzioni inadeguate alla risoluzione del grave problema ambientale in atto.

I proprietari e i dirigenti dell'ILVA hanno continuato l'attività di produzione dello stabilimento di Taranto nonostante la stessa inequivocabilmente apparisse dannosa per la collettività, omettendo di impiegare tutte le conoscenze possedute o doverosamente acquisibili attraverso l'ausilio di specialisti del settore; di più, l'aver deciso di proseguire l'attività produttiva con gli stessi impianti già ritenuti insufficienti a contenere le emissioni dannose, senza esperire più adeguati ed efficaci interventi, non può che considerarsi aspetto tale da far sussumere l'elemento soggettivo del reato in esame, oltre la colpa, nel dolo eventuale.

L'inerzia, protrattasi negli anni, dei gruppi dirigenti avvicendatisi alla guida dell'ILVA di Taranto non trova giustificazione alcuna ove si pensi al lungo lasso di tempo in cui ciascuno degli odierni indagati ha agito nelle rispettive qualità, nonché al fatto che gli stessi si siano trovati ad operare dopo numerosi accertamenti giudiziali definitivi di responsabilità nei confronti degli stessi o di precedenti dirigenti.

Al riguardo nei provvedimenti impugnati è stata dedicata un'ampia parte della motivazione al richiamo dei precedenti procedimenti penali, conclusisi con sentenze divenute definitive, i più significativi quelli già richiamati, definiti in primo grado con le sentenze del Tribunale di Taranto in composizione monocratica n. 2110/02 del 15.7.2002 e n. 408/07 del 12.2.2007.

Nel primo dei due procedimenti indicati veniva accertata la responsabilità penale di RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi, nelle rispettive qualità di amministratore delegato dell'ILVA s.p.a. e di direttore dello stabilimento di Taranto, per il reato di cui all'art. 674 c.p., avente ad oggetto lo sversamento di polveri di minerali provenienti dai cumuli stoccati presso l'Area Parchi Minerali dello stabilimento siderurgico. Al riguardo si legge nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 28 settembre 2005 (dep. il 24 ottobre 2005), n. 38936, che ha definito il procedimento: *"In sede di merito è stato pure accertato e ritenuto che gli imputati ben conoscevano - sia per l'esistenza del processo, per fatti analoghi, a carico di un precedente direttore dello stesso stabilimento, sia per il contenuto dei vari protocolli d'intesa stipulati con diversi Enti territoriali - l'esistenza del fenomeno dello spolverio di cui si parla, nonché gli effetti che esso era idoneo a produrre e che, ciononostante, avevano continuato l'attività*

produttiva, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi degli effetti molesti e nocivi vietati dalla norma incriminatrice. In conseguenza, è stato legittimamente considerato esistente e provato l'elemento psicologico del reato, commesso in un lungo arco di tempo, con la coscienza e volontà della condotta e la accettazione del rischio sopra indicato". E ancora: "Nel caso di specie i Giudici di merito hanno accertato e motivatamente ritenuto che gli imputati dichiarati colpevoli hanno agito non solo con colpa, ma in stato di dolo eventuale e non v'è dubbio che gli eventi previsti dalle norme incriminatrici erano da loro conosciuti come possibili ed accettati nel rischio del loro verificarsi. Le cautele, tecnologicamente avanzate, asseritamente poste in essere nell'esercizio della attività di impresa sono state ritenute legittimamente non idonee a scagionare gli imputati da responsabilità penale, sia perché rivelatesi inidonee ad evitare lo sversamento delle polveri, nonché il peggioramento, anche temporaneo, delle loro emissioni, sia perché poste in essere in epoca antecedente all'assunzione, da parte dei ricorrenti, delle cariche rivestite in seno all'azienda, sia perché era stato accertato, dai consulenti tecnici, che altri e più efficaci rimedi avrebbero potuto essere adottati ed erano, quindi, esigibili".

Come ha evidenziato il P.M. nelle richieste di misure cautelari personali e reale, gli odierni indagati ben conoscevano il fenomeno dello spolverio legato ai Parchi Minerali, non soltanto per il precedente procedimento penale sopra richiamato – all'esito del quale si accertava che i notevoli sversamenti di polveri provenienti dall'Area Parchi erano determinati dall'erosione eolica dei cumuli di minerali, dalla movimentazione dei materiali e dalla correlativa mancanza di idonee protezioni dell'area in parola, ovvero della inadeguatezza dei sistemi di abbattimento delle polveri adottati e dalle concrete modalità operative (bagnatura e filmatura dei cumuli) – ma anche per aver concluso innumerevoli atti d'intesa con le autorità locali.

A seguito di un sopralluogo effettuato il 14.1.2001 presso lo stabilimento ILVA di Taranto dal NOE CC di Lecce, si accertava, in effetti, che l'impresa, al fine di dare attuazione al protocollo d'intesa concluso con la Regione Puglia il 30 giugno 1997, aveva effettuato taluni interventi sull'Area Parchi Minerali quali la creazione di colline ecologiche frangivento con piantumazione delle stesse e rete frangivento sulla sommità, l'innalzamento di un muro di cinta alto circa otto metri, l'asfaltatura completa delle strade interne, l'irroramento dei parchi con materiale filmante, il posizionamento sulla dorsale esterna a confine con i Tamburi di un sistema fisso di irroramento a mezzo lance e piccoli irroratori per la sede stradale interna, lo stoccaggio del materiale più

grossolano lungo la dorsale esterna e dei materiali più polverulenti solo all'interno del parco. Come peraltro è emerso con evidenza, tali accorgimenti non hanno tuttavia consentito né l'eliminazione del fenomeno dello spolverio né il suo contenimento nei limiti della normale tollerabilità; anzi, si è osservato al riguardo un peggioramento della situazione; ciò nonostante il 22 maggio 2002, ovvero nel bimestre precedente la definizione del procedimento di primo grado sulla questione Parchi, con un ulteriore atto d'intesa, ILVA si fosse impegnata con la Regione Puglia a contenere ulteriormente l'impatto ambientale dello stabilimento di Taranto in adesione alle migliori tecniche disponibili, mostrandosi così consapevole dei pericoli per la salute e per l'ambiente derivanti dalle attività in essere presso lo stabilimento.

Come già evidenziato gravissime criticità erano emerse già nel procedimento definitosi con la sentenza di primo grado del 12 febbraio 2007, anche con riferimento al reparto Cokeria, in particolare alle batterie di forni 3-6, poste sotto sequestro preventivo con provvedimento del G.I.P. in sede del 10 settembre 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 674 e 437 c.p. aventi ad oggetto l'emissione di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione.

Anche per tale aspetto ILVA si era impegnata con la Regione Puglia, attraverso il citato protocollo d'intesa del 22 maggio 2002, ad intervenire per il risanamento delle dette batterie. Ciononostante, ancora oggi, pur a seguito di alcuni interventi operati dal Gestore per l'Area Cokeria, la situazione di grave pericolosità ambientale del detto reparto è rimasta immutata, come emerso dagli esiti della presente indagine.

Anzi, è addirittura emerso come la politica aziendale dell'ILVA fosse dettata da una precisa scelta della proprietà di non risolvere le annose criticità ambientali dello stabilimento di Taranto: si richiama sul punto quanto verrà di seguito meglio evidenziato in ordine ad una comunicazione telefonica intercettata tra Riva Fabio (figlio dell'odierno indagato Riva Emilio) e tale Romeo Vittoria, in data 16.6.2010, da cui emerge come la volontà dei vertici aziendali fosse quella di non risolvere il gravissimo e cruciale problema dello spolverio riveniente dai Parchi Minerali.

La scelta fra importanti e complesse scelte di politica aziendale volte, da una lato, all'eliminazione della fonte delle emissioni inquinanti (con la rimodulazione dei volumi di produzione e della forza occupazionale), dall'altro, invece, al mantenimento dell'attività produttiva dello stabilimento, ~~soltanto dopo averla resa compatibile con~~ l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori, anche al prezzo di onerosissimi esborsi finanziari, si pone oramai in termini di ineludibilità e urgenza per il gestore, in

considerazione della peculiare complessità del ciclo produttivo e degli impianti, che necessitano di un tempestivo ed adeguato intervento.

Quanto infine ai delitti di danno aggravato e di deturpamento di cose altrui, di cui alla contestazione sub e), non v'è dubbio – sulla scorta di quanto sin qui esposto in ordine alla loro configurabilità ed attribuibilità causale all'attività dello stabilimento siderurgico sulla loro ricorrenza nel caso esaminato. Al riguardo è sufficiente richiamarsi a quanto visivamente percepibile dalla consultazione della documentazione fotografica in atti, nonché alle denunce sporte dagli abitanti del quartiere Tamburi, da cui emerge lo stato di degrado ed imbrattamento di un intero quartiere della città e del suo cimitero; nonché, con particolare riferimento alla contaminazione dei terreni circostanti lo stabilimento, alla definizione di danno ambientale fornita dall'art. 300 d. lgs. 152/2006: *“È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”, ed in particolare, “costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: ... d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente”*.

LE POSIZIONE DEI SINGOLI INDAGATI

Le risultanze del procedimento evidenziano, in definitiva, l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti dello stabilimento ILVA s.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticità ambientali di cui si è diffusamente detto – Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi).

Alla luce delle risultanze e delle considerazioni sopra esposte, nessun dubbio, può dunque sussistere in ordine alla verificata ricorrenza, nel caso di specie, di gravi indizi di colpevolezza, in particolare per i reati di cui ai capi b), c) e d) della rubrica a carico di tutti i ricorrenti: sono difatti emersi numerosi elementi che consentono allo stato, per la loro consistenza, di prevedere, attraverso la futura acquisizione di ulteriori dati, la loro idoneità a dimostrare la responsabilità di ciascun indagato in ordine a tutte le contestazioni mosse dall'accusa.

RIVA Emilio ha formalmente e sostanzialmente diretto l'intera attività aziendale dell'ILVA sino al 19.5.2010, e sostanzialmente lo fa tuttora. Sino al 19.5.2010 è stato Presidente del C.d.A. per poi passare l'incarico al figlio Nicola.

Come già evidenziato dal G.I.P., richiamando le osservazioni dei PP.MM precedenti *“egli è il vero dominus del Gruppo. Sin dal subentro nella gestione del siderurgico è stato a capo della struttura tecnica-amministrativa necessaria a tale gestione. Egli era perfettamente al corrente di tutte le gravi lacune e disfunzioni che caratterizzavano lo stabilimento a livello di prestazioni ambientali. Non solo perché diversi sono stati i processi che lo hanno interessato, ma anche perché diversi sono stati gli atti di intesa nei quali erano chiaramente evidenziati tali problemi. Per non parlare delle relazioni e comunicazioni dell'ARPA Puglia che da anni segnalava gli aspetti più critici dello stabilimento ... nulla ha ritenuto di realizzare per eliminare le gravi disfunzioni che da anni ormai caratterizzavano l'ILVA di Taranto”* (cfr. pag. 294 ordinanza impugnata) .

Pertanto l'imputazione soggettiva dei predetti gravi reati anche in capo a RIVA Emilio, lungi dal derivare da una responsabilità di posizione conseguente alla legale rappresentanza dell'ente, è direttamente ascrivibile alla condotta tenuta in questi anni dall'odierno indagato, non essendo emerso che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale da lui retta, non si sia dato corso a precise e motivate istruzioni – preventivamente assegnate a funzionari capaci ed esperti forniti della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione completa degli affari inerenti a quel particolare servizio – tese ad impedire le emissioni diffuse e fugitive e, in sostanza, l'inquinamento dell'ambiente circostante.

Il legale rappresentante di una società, peraltro, non può esonerarsi dalla responsabilità penale assumendo di non svolgere mansioni tecniche in seno all'ente; giacchè, per la sua qualità di organo preposto alla gestione ed all'amministrazione della società, e, quindi, quale persona fisica rappresentativa della società imprenditrice e datrice di lavoro, si identifica con il soggetto primario destinatario delle norme preposte alla tutela dell'ambiente e penalmente responsabile in conseguenza delle loro violazioni.

Analogamente può dirsi con riferimento al figlio **Nicola RIVA**.

Egli dal 19.5.2010 ha assunto il ruolo di Presidente del C.d.A. e dopo di allora non vi è stata alcuna soluzione di continuità nelle scelte relative alle problematiche ambientali, da parte dell'impresa.

Non vi è prova, infatti, che RIVA Nicola abbia adottato iniziative o impartito disposizioni tese a scongiurare la reiterazione dei gravi illeciti sino ad allora posti in essere nella gestione delle emissioni in atmosfera, durante il ciclo produttivo (anzi, come evidenziato dal G.I.P., nel comunicato diramato dopo la sua elezione si legge testualmente *“L'avvicendamento alla presidenza non muta le strategie aziendali del Gruppo in particolare l'attenzione per gli investimenti di ambientalizzazione dello stabilimento Ilva di Taranto”*).

Ciò trova conferma, come si dirà appresso, nelle iniziative assunte da alcuni dirigenti dell'azienda volte a indirizzare, in senso favorevole all'ILVA, l'azione posta in essere dalle autorità amministrative e giudiziaria che si stavano occupando dei controlli e delle indagini sulle emissioni inquinanti, avvenute, in parte, proprio durante la sua presidenza.

Sicuramente delittuoso, poi, è il comportamento tenuto da **CAPOGROSSO Luigi**, da anni sempre presente nella gestione tecnica dell'ILVA.

Rileva il G.I.P. *“egli invece di evidenziare ai proprietari del siderurgico le devastanti questioni ambientali che lo stabilimento poneva al fine di proporre soluzioni tecniche adeguate, ha condiviso in pieno la criminosa gestione di esso. Pur avendo le cognizioni tecniche che avrebbero potuto suggerire scelte decisamente diverse e più idonee dal punto di vista ambientale, ha preferito adagiarsi e seguire quelle economicamente più convenienti e gradite ai proprietari. Tanto più grave il suo comportamento ove si consideri che quale direttore dello stabilimento aveva piena cognizione di tutte le problematiche che interessavano le varie parti degli impianti. Dai parchi alle cokerie, dall'agglomerato all'acciaieria e così via. Anche nei suoi confronti diversi sono stati i processi che lo hanno interessato, ma evidentemente nulla è servito se ancora oggi l'impianto soffre tutte le 'lacune ambientali' sopra descritte”*.

L'inquinamento ambientale dell'ILVA, che non presenta carattere di occasionalità ma appare riconducibile a carenze organizzative o strutturali dell'impresa, deve considerarsi quindi imputabile anche alla sua persona.

La posizione apicale e perciò di garanzia rivestita – da cui deriva, quindi, il controllo sulle attività dei sottoposti direttamente causative delle immissioni illecite e la potestà d'intervento per l'immediata cessazione delle medesime – e le pregresse condanne per analoghi illeciti consumati sotto la sua direzione (cfr. sentenza n. 2110/02 del 15.07.2002 del Giudice monocratico di Taranto) non consentono dubbi sulla sussistenza

dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati a lui ascritti concretandosi il comportamento decisivo nella mancata doverosa attivazione per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, essendo perfettamente a conoscenza di quanto avveniva all'interno dello stabilimento.

Il pieno coinvolgimento delittuoso del CAPOGROSSO e la consapevolezza, da parte dell'ex direttore dello stabilimento, della illiceità della gestione delle emissioni inquinanti nelle aree della lavorazione "a caldo" emergono, altresì, dall'analisi delle conversazioni telefoniche captate nell'ambito del procedimento penale n. 350/2010 R.G.N.R. (su cui ci si diffonderà infra nella parte relativa alle esigenze cautelari). Si vedano in particolare le telefonate del 16.6.2010 e del 27.7.2010 tra il CAPOGROSSO e l'allora dirigente ILVA Girolamo Archinà da cui emergono, da un lato, le indebite pressioni, da parte di quest'ultimo e conosciute dall'odierno indagato, sulle autorità amministrative impegnate nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e su quelle preposte ai controlli e, dall'altro, la inequivoca volontà del direttore dello stabilimento di non consentire il monitoraggio continuo degli inquinanti all'interno del siderurgico, evidentemente per la conoscenza degli inaccettabili livelli d'inquinamento ivi presenti.

Sono parimenti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai delitti di cui ai capi b), c) e d), anche i responsabili delle aree dello stabilimento – **ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore e D'ALÒ Salvatore** – che presentano le gravi criticità ambientali di cui si è diffusamente riferito.

Evidenzia, nei loro riguardi, il G.I.P. *"Essi da diversi anni ormai sono a capo dei settori di appartenenza e da diversi anni quindi conoscono perfettamente tutte le problematiche del settore di cui sono responsabili, eppure invece di evidenziare tali problematiche le hanno sapientemente nascoste.... Ossequiosi alle indicazioni che ricevevano.... hanno consentito la disastrosa gestione dei rispettivi settori che ha causato il disastro ambientale sopra descritto con i conseguenti effetti di malattia e morte sulla popolazione circostante, così come descritti dai periti nel corso dell'incidente probatorio.... Tutto era sotto gli occhi di tutti, ma nulla trapelava e nessuno cercava possibili soluzioni, anzi l'obiettivo era nascondere ogni disfunzione"*.

~~È pacifico infatti che nell'ambito di quegli esercizi che siano di così ampia~~
estensione da imporre una suddivisione di compiti tra i vari reparti nei quali l'attività si articola, è ammissibile una distinzione delle responsabilità per i singoli preposti ai vari

settori, allorquando vi sia una predeterminata correlativa suddivisione di attribuzioni, con assegnazione di compiti personali a determinati soggetti, e purché la ripartizione delle funzioni risulti in modo non equivoco da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda (cfr. Cass. pen., 07-11-1985).

Nulla hanno fatto i suddetti capi – area per far cessare l'illiceità del comportamento dell'azienda, sotto il profilo delle emissioni inquinanti. Si richiama per l'ANDELM I quanto riportato circa il comportamento da questi assunto in occasione del sopralluogo dei funzionari dell'ARPA effettuato la mattina del 14.5.2007.

Pertanto in questa sede, quanto meno *sub specie* dei gravi indizi di colpevolezza, la condotta posta in essere dai singoli capi area, agevolativa della commissione dei gravi delitti sopra descritti, assume indubbiamente rilevanza penale.

LE ESIGENZE CAUTELARI

La richiesta di applicazione della misura formulata dai PP.MM. è fondata, per ciascuno degli odierni indagati, su tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. ed il G.I.P., condividendo il giudizio della Procura, ha ritenuto sussistenti per RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELM I Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore sia il pericolo di inquinamento probatorio, sia il pericolo di fuga, sia il rischio di reiterazione dei reati.

Ad avviso di questo Tribunale va, invece, innanzitutto escluso, per tutti gli indagati, il pericolo di fuga.

Rileva infatti il G.I.P. che l'assoluta gravità dei delitti in contestazione e la prospettiva di una effettiva applicazione, in caso di accertamento giudiziale delle rispettive responsabilità, di sanzioni elevate, non contenibili entro i limiti di concedibilità della sospensione condizionale della pena, possano indurre gli indagati “*a sperimentare concreti tentativi di fuga per sottrarsi alla giustizia*”, rappresentando altresì che i RIVA e il CAPOGROSSO “*possono contare su ingenti disponibilità economiche ed appoggi logistici all'estero*”.

Orbene gli elementi posti dal G.I.P. a base del proprio convincimento (gravità dei fatti ed entità delle sanzioni applicabili, unitamente alle disponibilità economiche di cui ~~godrebbero gli indagati per lasciare lo Stato italiano~~) non possono essere messi a fondamento del paventato pericolo di fuga ex art. 274 lett. b) c.p.p., non rispondendo, invero, ai requisiti di concretezza ed attualità prescritti dalla legge.

Come, infatti, statuito anche di recente dalla Suprema Corte *"in tema di esigenze cautelari, la ritenuta gravità dei fatti contestati e la disponibilità da parte dell'indagato di alloggi e di conti correnti all'estero non costituiscono elementi sintomatici sufficienti per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del medesimo"* (cfr. da ultimo Cass., sez. V, 29.11.2011, n. 44132, Gussoni e altro).

Non potendosi quindi valorizzare *sic et simpliciter* gli elementi indicati dal G.I.P. e dovendo, peraltro, il pericolo di fuga essere desunto dalle modalità della condotta, quali – in ipotesi – la permanenza all'estero, senza apprezzabile e comprovato motivo, durante il procedimento e l'assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato, non può non rilevarsi come gli odierni indagati non abbiano mai dato prova di voler sfuggire al giudizio penale, pur a fronte della gravità dei fatti contestati e dei rispettivi patrimoni (o dei possibili appoggi logistici in territorio estero).

È invece emerso che i RIVA, pur contando di alloggi all'estero, si siano messi a disposizione dell'A.G. ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, comportamento decisamente antinomico con la volontà di sottrarsi alla giustizia italiana; è altresì evidente che CAPOGROSSO Luigi e RIVA Emilio, già in passato sottoposti ad altri procedimenti per reati in parte analoghi a quelli per cui si procede, hanno sempre affrontato i relativi dibattimenti.

L'ordinanza custodiale va invece confermata, con riferimento a RIVA Emilio, RIVA Nicola e CAPOGROSSO Luigi sussistendo nei loro confronti, anche a parere di questo Tribunale, le altre esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 c.p.p.

Viceversa per ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore devono considerarsi del tutto assenti attuali esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., imponendosi pertanto, nei loro confronti, una pronuncia di annullamento dell'ordinanza custodiale, con conseguente remissione in libertà.

Per quanto concerne, infatti, la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio vanno svolte le seguenti considerazioni.

Premesso che le perizie assunte con l'incidente probatorio non esauriscono il composito e robusto impianto delle acquisizioni investigative a sostegno delle ipotesi accusatorie, integrato, altresì, dalle consulenze svolte su incarico dei PP.MM., dalle numerosissime denunce ed informazioni testimoniali rese da persone offese e comuni

cittadini, dagli accertamenti condotti nel corso degli anni da funzionari e tecnici di organi pubblici (ARPA, ASL, ISPEL, ecc), dalle indagini di organi di P.G., il pericolo che in tale contesto possano essere poste in essere da parte dell'ILVA s.p.a., anche attraverso gli odierni indagati, iniziative tese ad avvicinare, con finalità di subornazione in senso lato, persone a vario titolo informate sui fatti nel presente procedimento, o che saranno prevedibilmente sentite in dibattimento nell'ipotesi dell'avvio di un processo penale, appare tutt'altro che astratto ed inconsistente, se si considerano da una parte le dimensioni enormi degli interessi implicati e le gravissime conseguenze, di tipo sanzionatorio e risarcitorio, che le ipotesi delittuose attribuite agli indagati avrebbero, in caso di accertamento giudiziale della loro responsabilità penale in ordine alle stesse, e se si tiene conto, d'altra parte, delle specifiche e concrete attitudini di cui l'ILVA, attraverso suoi dipendenti, ha dato prova in questo campo.

Ci si riferisce, segnatamente, alla vicenda, riassunta dal G.I.P., relativa all'incontro (videoregistrato) avvenuto nella tarda mattinata del 26.3.2010 in circostanze assai sospette (in un piazzale adibito a parcheggio di autoarticolati, ubicato sul retro di un'area di servizio sita sull'autostrada A/14 in località Acquaviva delle Fonti) tra un dirigente dell'ILVA (identificato in Archinà Girolamo) e il professor Lorenzo Liberti, consulente del P.M. nel procedimento n. 938/10 R.G.N.R., che nell'occasione riceveva dal predetto dirigente ILVA una busta bianca, incontro che segue di poche ore la consegna, nelle mani dell'Archinà, della somma in contanti di diecimila euro, inserita per l'appunto in una busta bianca e la telefonata, quella stessa mattina, tra il dirigente e uno stretto collaboratore del prof. Liberti (cfr. atti del procedimento n. 8842/11 RGNR). Durante l'incontro viene altresì intercettata una telefonata tra il dirigente ILVA e CAPOGROSSO Luigi, ove quest'ultimo viene messo al corrente della compagnia del Liberti (senza indicarne il nome ma facendo riferimento a "*quella persona*", alludendo al soggetto ivi presente in quel momento).

Inoltre tale appuntamento è coevo alla registrazione nella contabilità della società della somma di 10.000,00 euro sotto la causale "*erogazioni liberali-omaggi e regalie*" e precede di pochi mesi il deposito di una relazione di consulenza integrativa svolta dai consulenti tecnici dei PP.MM., prof. Liberti compreso, effettuato il 23.7.2010.

Sentito in merito alla vicenda, quale persona sottoposta ad indagini, in data 8.11.2011 (~~appena un anno e sette mesi dopo l'incontro~~), il Liberti ha in modo poco plausibile dichiarato di non ricordare, pur senza poterlo escludere, l'appuntamento con il dirigente ILVA presso la suddetta stazione di servizio (evento piuttosto insolito, viste

le particolari circostanze di tempo e di luogo), negando di aver ricevuto somme di denaro e ipotizzando una eventuale consegna di una non meglio specificata "documentazione" attinente a rapporti di lavoro "di tipo istituzionale", coinvolgenti il Politecnico di Bari (ove egli svolgeva l'attività di docente) e l'ILVA, circostanza tuttavia non appalesata ai PP.MM. all'atto di accettazione dell'incarico, allorquando vanno dichiarate tutte le situazioni di incompatibilità (se davvero l'incontro tra il Liberti e l'Archinà avesse avuto tale finalità non si spiegano le circospette modalità dell'appuntamento e la criptica telefonata con il CAPOGROSSO, non essendo tuttavia credibile che tale ipotetica "documentazione" potesse essere contenuta nella busta bianca consegnatagli nell'occasione, ripresa dalla telecamera di sorveglianza dell'area di servizio: cfr. p. 7 dell'informativa della G.d.F. prodotta dai PP.MM. all'udienza del 3.8.2012).

Conclude quindi il G.I.P.: *"Ciò che qui preme evidenziare è che la spregiudicatezza e sfrontatezza di tale iniziativa posta in essere per conto e nell'interesse dei vertici dell'ILVA, i quali non esitavano a far avvicinare colui il quale, proprio in quel periodo, stava compiendo, insieme ad altri due consulenti, accertamenti nei confronti del siderurgico su mandato dell'autorità Giudiziaria, fanno apparire decisamente concreto il pericolo di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p."*

Tale giudizio non può non essere condiviso tenuto conto che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate, a nulla rilevando che le indagini risultino già concluse, atteso che l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (cfr. Cass., sez. V, del 21.1.2011, n. 1958, Podlech Michaud).

Peraltro dalla produzione effettuata dai PP.MM. nel corso dell'udienza camerale del 3.8.2012 è emerso che l'episodio rievocato dal G.I.P. si inserisce nell'ambito di una precisa politica aziendale, sostanzialmente volta – contattando organi della pubblica amministrazione e, come si è visto, addirittura ausiliari dell'A.G., a vario titolo interessati alle immissioni prodotte dallo stabilimento – a far elidere o quanto meno mitigare le responsabilità penali addebitabili ai proprietari e dirigenti ILVA per le attività inquinanti.

Tanto si evince, con indiscutibile chiarezza, dalla informativa della Guardia di Finanza di Taranto (redatta nell'ambito del procedimento penale n. 345/10 RGNR), ove, dopo aver fornito un dettagliato resoconto dell'incontro tra Archinà Girolamo ed il prof.

Liberti, i militari riportano interessanti dettagli sull'episodio corruttivo in parola desumibili, in particolare, dagli accertamenti bancari a carico di Liberti, dai successivi incontri tra quest'ultimo e l'Archinà avvenuti nei mesi di maggio e giugno 2010, nonché dalle conversazioni telefoniche tra il predetto consulente ed i suoi colleghi; ed evidenziano ulteriori elementi derivanti dall'attività d'intercettazione telefonica da cui si desume, inequivocabilmente, come l'iniziativa presa da Archinà nei confronti del prof. Liberti non sia stata frutto di una estemporanea decisione e che i vertici aziendali fossero pienamente consapevoli delle azioni del proprio dirigente.

Si richiamano, in particolare, tra quelle riportate nella suddetta informativa, le seguenti conversazioni intercettate:

- telefonata intercorsa il 31.3.2010 tra Girolamo Archinà e il rag. Fabio Riva (vice Presidente e amministratore delegato del gruppo Riva FIRE), nel corso della quale quest'ultimo, informandosi delle vicende giudiziarie in corso, consiglia al dirigente di fornire al Liberti i dati utili per il deposito, da parte dei consulenti, della relazione integrativa chiesta dalla Procura della Repubblica, al fine di orientarne le conclusioni (che si parli del consulente tecnico dei PP.MM. lo si evince dal complessivo tenore delle frasi e dal riferimento ad un appuntamento che doveva avvenire il 30 marzo tra il c.t.p., il CAPOGROSSO e l'Archinà); nel corso della telefonata l'Archinà afferma che "lui" (n.d.e.: il Liberti) "*sta in linea*" con le loro "*esigenze*" e, parlando della diossina emessa dallo stabilimento, che è sua intenzione indurre il consulente ad attestare che la quantità era inferiore a quella effettivamente accertata;

- telefonata intercorsa il 3.5.2010 tra il Prof. Lorenzo Liberti e l'ing. Roberto Primerano, altro componente del collegio peritale, ove appaiono evidenti l'atteggiamento, da parte del primo, "favorevole" nei confronti dell'ILVA e il tentativo di ingenerare nel collega il dubbio che la diossina oggetto del loro accertamento non fosse stata sprigionata dallo stabilimento e che, probabilmente, era in atto addirittura un "accanimento" verso l'azienda, muovendosi le indagini per "*partito preso*";

- telefonata del 28.6.2010 tra Fabio Riva ed il padre Emilio RIVA, da cui si evince che il primo aveva visionato in anteprima una bozza della perizia tecnica del Liberti ed era convinto che la questione diossina si stesse sgonfiando ("*la perizia tecnica sembrava andasse tutto bene*"), laddove la magistratura tarantina aveva deciso di ~~procedere con incidente probatorio e contestare ai RIVA il reato di avvelenamento di~~ sostanze alimentari;

- telefonata del 29.6.2010 tra il Primerano ed il Liberti, ove quest'ultimo viene a conoscenza della richiesta di incidente probatorio da parte della Procura della Repubblica di Taranto e perde platealmente le staffe (*"vai a parlare con il magistrato, ma questo che cazzo fa? Non l'ho capito".... "non ci rompa più le scatole a noi"*), in modo del tutto immotivato (fornendo quindi elementi di sospetto sull'interesse ad una diversa conclusione del procedimento, come emerge *ictu oculi* nella successiva telefonata dell'1.7.2010 con un altro suo collega, al quale rappresenta che l'indagine doveva essere "archiviata");

- telefonate del 16.6.2010 tra Girolamo Archinà e CAPOGROSSO Luigi e tra Riva Fabio e tale Romeo Vittoria, da cui si evince che l'Archinà cercava di sensibilizzare il dr. Palmisano, funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentare dell'ente nella pratica per il rilascio dell'A.I.A. presso il ministero dell'ambiente, circa la possibilità di dare una mano all'ILVA in occasione dell'ispezione presso lo stabilimento e della successiva conferenza di servizi (svolta nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale); nel corso della seconda telefonata, da un lato viene ammessa la volontà dei vertici di non risolvere uno dei paradigmatici problemi delle immissioni (la copertura dei parchi minerali), dall'altro vengono nominati anche i membri della commissione IPCC A.I.A. e si adombrano tentativi di pilotaggio dei lavori della medesima;

- telefonata del 21.6.2010 tra l'Archinà e il prof. Giorgio Assennato, direttore dell'ARPA Puglia, in cui il primo si lamenta della pubblicazione di una nota proveniente dal predetto istituto, che certifica che il benzo(a)pirene rinvenuto nel quartiere Tamburi proviene dalle cokerie ILVA e che, in mancanza di contromisure, dovrebbe essere ridotta la produzione, condizionandola alle condizioni meteorologiche, ritenendo che la diffusione di tali notizie e le osservazioni ivi contenute potrebbero condurre alla chiusura dello stabilimento (l'iniziativa dell'ARPA risulta poco gradita all'Archinà che, pochi giorni dopo, parlando con un consulente esterno dell'azienda, tale Cattaneo Ernesto Alberto, parla di *"distruggere Assennato"*);

- telefonata del 15.7.2010 tra Fabio Riva ed il figlio Emilio Riva (n.d.e.: nipote e omonimo dell'odierno indagato) ove si discute dell'incontro avvenuto presso gli uffici della presidenza della Regione Puglia per discutere della questione ILVA ed il giovane Riva suggerisce di fare un comunicato-stampa fuorviante *"per vendere fumo"*, mostrando una azienda apparentemente collaborativa con l'ente territoriale;

- telefonata del 13.7.2010 tra l'Archinà ed il dr. Ivo Pellegrini (già direttore del CNR di Roma e consulente esterno dell'ILVA), in cui il dirigente, commentando le notizie di stampa relative alla vicenda ILVA, parla di una vera e propria "guerra" con gli organi di informazione (evidentemente schierati, a suo avviso, contro la politica – inquinante – dello stabilimento), addirittura dipinti come "cassa di risonanza" dei cittadini denuncianti e degli ambientalisti, arrivando a dire che *"bisogna pagare la stampa per tagliargli la lingua! Cioè pagare la stampa per non parlare"*, essendo più conveniente per l'ILVA *"nascondere tutto"*;

- telefonate del 27.7.2010 tra l'Archinà e l'ing. Pierfrancesco Palmisano (funzionario del settore ambiente della Regione Puglia) e tra il primo e CAPOGROSSO Luigi, da cui si evince che il dirigente ILVA, grazie alle sue conoscenze, riesce a pilotare i sopralluoghi e le verifiche presso lo stabilimento; il CAPOGROSSO manifesta comunque la sua preoccupazione su un imminente sopralluogo dell'ARPA, ricevendo rassicurazioni sulle modalità con le quali lo stesso sarebbe stato condotto; emblematica la seguente frase proferita dal CAPOGROSSO circa la volontà dei vertici ILVA di consentire il monitoraggio degli inquinanti: *"figuriamoci se facciamo mettere le centraline all'interno"*.

A fronte di quanto sopra evidenziato, la prospettazione difensiva circa l'alternativa dazione (all'Arcivescovo di Taranto) della somma di 10.000,00 euro, contabilizzata il 26.3.2010 come "regalia", non è sufficiente ad inficiare il grave quadro indiziario emerso a carico di Archinà e Liberti; del resto la documentazione prodotta a supporto della suddetta allegazione difensiva all'udienza del 3.8.2010 (richiesta di predisposizione di somme di denaro da utilizzare per offerte religiose in data 25.3.2010, con firma per ricevuta in data 26.3.2010, e ulteriori 9 richieste di analogo tenore in diverse date), peraltro di formazione interna all'azienda, non offre alcuna certezza sulla corrispondenza tra la somma contabilizzata in uscita e la sua effettiva destinazione finale.

Dal complessivo esame dell'informativa e delle conversazioni captate emergono, indubitabilmente, concrete condotte poste in essere dai vertici aziendali, con la fattiva collaborazione del CAPOGROSSO e la consapevolezza di RIVA Emilio, finalizzate in prima battuta ad incidere, anche tramite gravi illeciti (quale la corruzione in atti giudiziari). sui procedimenti amministrativi e giudiziari in corso che interessano l'ILVA e che si risolvono, comunque, in un concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova nel futuro dibattimento penale (tutti i soggetti avvicinati dall'Archinà sono

potenziali testimoni del processo), essendo manifesta la volontà dei predetti di adoperare ogni mezzo per smarcarsi dalle gravi accuse mosse nei loro confronti.

Analogo rischio può dirsi sussistente anche in riferimento a RIVA Nicola, subentrato dal 19.5.2010 alla presidenza del C.d.A. dell'ILVA, essendo proseguite, pur dopo la sua nomina, le citate illecite condotte o le quanto meno inopportune pressioni dell'Archinà sulle autorità amministrative per risolvere le questioni nell'interesse della società.

Nulla invece, induce a ritenere che anche i capi-area indagati nel presente procedimento, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore, fossero consapevoli di tali iniziative o abbiano a loro volta posto in essere analoghe azioni, potenzialmente idonee a pregiudicare la formazione della prova nel processo penale.

Peraltro secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte in tema di misure di cautela personale, l'esigenza cautelare di prevenzione dell'inquinamento probatorio deve riferirsi a condotta propria dell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato (cfr. Cass., sez. VI, 14.3.2007, n. 10851, P.M. in proc. Tamponi).

Nei confronti di costoro, a differenza di RIVA Emilio, RIVA Nicola e CAPOGROSSO Luigi, va quindi ritenuta insussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p..

Si profila, infine, con pari solidità e concretezza il pericolo che, lasciati in libertà, gli indagati RIVA Emilio, RIVA Nicola e CAPOGROSSO Luigi reiterino analoghi fatti delittuosi.

E invero, come già evidenziato dal G.I.P., la sola sottoposizione a vincolo cautelare delle aree dello stabilimento di accertata e gravissima criticità ambientale (Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF) non vale certamente a scongiurare il rischio di recidiva.

A tale riguardo va, *in primis*, ribadita la spiccata pervicacia, spregiudicatezza e capacità a delinquere di cui i RIVA ed il CAPOGROSSO, quali organi di vertice della società che gestisce lo stabilimento, hanno dato prova, persistendo nelle condotte delittuose di cui ai capi b), c) e d) nonostante la consapevolezza della gravissima offensività, per la comunità cittadina ed i lavoratori, delle condotte stesse e delle loro conseguenze penali, e nonostante il susseguirsi, sin dagli anni immediatamente successivi all'acquisto del complesso siderurgico da parte del gruppo RIVA, di varie

pronunce giudiziali che avevano già sollevato il grave problema ambientale creato dalle emissioni della stessa industria.

Una pericolosità che è confermata, inoltre, dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie presso questo Tribunale da cui gli indagati sono rispettivamente gravati (cfr. Cass., sez. VI, 25.8.2008, n. 33873, Magnante: in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto), figurando a carico di:

- CAPOGROSSO Luigi, ben sette condanne definitive (per violazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, emissioni di fumo ed esalazioni e violazione delle direttive CEE in materia di inquinamento dell'aria, danneggiamento aggravato in concorso, violenza privata tentata continuata in concorso e frode processuale in concorso, omissione colposa di difese contro gli infortuni sul lavoro, omicidio colposo, violazione delle norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) ed altrettante pendenze giudiziarie per imputazioni analoghe (reati di cui agli artt. 674, 635, 589 c.p. e reati in materia di inquinamento ambientale);

- RIVA Emilio, sei pendenze giudiziarie presso questo Tribunale (per omicidio colposo, estorsione, turbata libertà dell'industria o del commercio, getto pericoloso di cose, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, omicidio colposo), nonché la citata condanna del 10.6.2004, irrevocabile il 24.10.2005, e quella inflitta con sentenza in data 12.4.2005 dalla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto irrevocabile l'8.3.2006, non riportate nell'attuale certificato del casellario giudiziale, atteso che, ex art. 5 d.p.r. 313/2002, le relative iscrizioni sono state cancellate al compimento dell'ottantesimo anno di età del condannato;

- RIVA Nicola, un precedente penale (per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Vengono, inoltre, in considerazione, ai fini della valutazione della pericolosità degli indagati, altri elementi già evidenziati dal G.I.P. quali *“l'entità del danno e del pericolo cagionati all'ambiente ed alla salute dei cittadini, la continuità nel tempo dei fatti illeciti, la durezza dell'offesa anche in considerazione delle difficoltà ed onerosità del ripristino delle normali caratteristiche del territorio locale, la natura essenzialmente dolosa delle condotte, i ruoli apicali ricoperti dai predetti indagati, nonché i notevoli profitti conseguiti omettendo quegli investimenti che dovevano essere realizzati per abbattere o quanto meno fortemente ridurre le emissioni inquinanti”*.

Occorre tenere conto, inoltre, del fatto che gli indagati ben potrebbero, continuando a svolgere in assoluta libertà i loro poteri gestionali e direttivi all'interno dell'ILVA intervenire di fatto, agendo a tutela degli interessi della proprietà e, dunque, per finalità opposte a quelle perseguite col disposto sequestro, nella gestione delle aree ed impianti sottoposti a vincolo reale ed affidati ai custodi ed amministratori individuati nel provvedimento cautelare, così ostacolando l'attività delicata e complessa alla quale detti custodi ed amministratori sono chiamati in funzione, anzitutto, del risanamento ambientale, anche nella prospettiva della valutazione di una eventuale (seria e concreta) programmazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti che dovesse essere prospettata all'A.G. dal gruppo proprietario.

In altri termini, come sottolineato dai PP.MM., le urgenti e gravi esigenze preventivo-cautelari ricorrenti nel caso di specie, che impongono l'intervento dell'A.G. affinché siano finalmente interrotte le pervicaci condotte criminose per le quali si procede, rendono indispensabile tanto la sottoposizione degli impianti a vincolo reale quanto l'applicazione di misure coercitive nei confronti dei massimi organi di vertice dello stabilimento, stante l'elevato e concreto pericolo che essi, lasciati liberi di agire, pongano in essere analoghi comportamenti delittuosi così da vanificare lo stesso vincolo reale o limitarne la piena funzionalità.

Infine, non può non tenersi conto del fatto che il sequestro degli impianti della produzione a caldo non scongiora, di per sé, il rischio dell'allestimento ed organizzazione di ulteriori analoghe attività illecite, da parte degli indagati, presso altri contesti industriali, ai quali essi, come si è evidenziato in precedenza, potrebbero avere agevole accesso attraverso altre società controllate dal Gruppo RIVA FIRE (cfr. pagg. 295-296 dell'ordinanza di custodia cautelare).

Per quanto riguarda invece ANDELM I Marco, CAVALL O Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore la posizione maggiormente defilata da essi assunta nella commissione dei gravi illeciti contestati, sostanziandosi nell'omesso impedimento dell'evento e nella colpevole adesione alla politica aziendale così come attuata sino al disposto sequestro dalla proprietà e dai vertici della società e l'assenza di precedenti penali e/o giudiziari (ad eccezione del DE FELICE, che però ha riportato solo due condanne per reati colposi e dell'ANDELM I, sottoposto a due procedimenti penali per reati contravvenzionali), ritiene il Collegio che non possano dirsi sussistenti attuali esigenze cautelari connesse al rischio di recidiva.

Lo stesso G.I.P. aveva, nel proprio provvedimento sottolineato che la politica aziendale, le strategie di sviluppo e di investimento e tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari che riguardano lo stabilimento ILVA di Taranto fanno capo direttamente e saldamente alla proprietà dello stesso, cioè ai RIVA, rimarcando, quanto al CAPOGROSSO, *"la lunga esperienza gestionale maturata alle dipendenze dei RIVA, sempre in linea con le scelte strategiche della proprietà, ivi comprese quelle riguardanti le problematiche ambientali"* oltre che l'essere *"organico alle strategie imprenditoriali della proprietà"*.

Analoghe capacità di influenzare e determinare la gestione concreta dello stabilimento non sono predicabili, invece, ai cinque capi-area indagati, per i quali non appaiono sussistenti né occasioni prossime favorevoli alla commissione di altri delitti né elementi concreti per affermare che costoro possano commettere altri reati della medesima specie.

Nei loro confronti deve quindi essere annullata l'ordinanza custodiale emessa dal G.I.P., per difetto delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.

La misura custodiale deve essere, invece, integralmente confermata nei confronti di RIVA Emilio, RIVA Nicola e CAPOGROSSO Luigi, sussistendo esigenze cautelari che non possono essere salvaguardate – in considerazione dell'elevato grado di pericolosità dimostrata dagli indagati e della specifica intensità delle esigenze stesse – con misura diversa da quella degli arresti domiciliari, che appare comunque proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione che potrà essere irrogata.

~~Altra misura, infatti, lascerebbe agli indagati libertà di movimento tale da compromettere le paventate esigenze di cautela.~~

PERICULUM IN MORA

L'esigenza cautelare perseguita col sequestro preventivo è quella di impedire la prosecuzione del reato, sicché è sufficiente accertare il nesso pertinenziale tra gli impianti e gli stabilimenti sequestrati e la condotta penalmente vietata: la disponibilità delle cose sequestrate può far presumere, difatti, che gli indagati possano proseguire nel reato o nei reati. E nel caso si tratti di reati formali o di condotta, e non di reati di danno o di pericolo concreto, nessun rilievo ha l'accertamento del pericolo per la salute e l'ambiente al fine di valutare l'esigenza cautelare predetta. (Cass. Sez. III, Sentenza n. 1610 del 20/06/1997, Perinelli e altro).

Risulta assolutamente evidente, nel caso di specie, come sussista l'urgenza di intervenire con il provvedimento di sequestro atteso che, allo stato, come bene è stato evidenziato dai periti chimici, dai periti medici, dagli accertamenti dell'ARPA, dagli accertamenti del NOE, le emissioni di sostanze nocive alla salute della popolazione sono chiaramente in corso e l'adeguamento degli impianti, ovvero l'eliminazione delle non corrette pratiche di gestione delle polveri degli elettrofiltri e di tutte le disfunzioni sopra segnalate comportanti emissioni incontrollate e diffuse a quote basse non appare più eludibile.

Senza dimenticare che una immediata attuazione delle BAT, già in vigore, garantirebbe la riduzione degli inquinanti stessi.

In particolare, a parte il problema di emissioni diffuse che deriveranno dal futuro stoccaggio di pet-coke, autorizzato nel decreto A.I.A., nuovo e ulteriore elemento di criticità in relazione alla dispersione di polveri nocive (IPA) che necessiterà della previsione di adeguati interventi di contenimento delle relative emissioni, analogo problema si pone in generale con riferimento all'Area Parchi dove il problema della loro copertura assume una incidenza fondamentale, come evidenziato dai periti, alla luce delle circa 700 (o forse più) tonnellate di polveri per anno immesse in atmosfera e la criticità della posizione periferica di esso (parco stoccaggi) vicino al centro abitato (quartiere Tamburi). Del tutto inadeguato appare l'attuale sistema di umidificazione (peraltro non sempre attivato) volto ad impedire il trasferimento massivo delle polveri nocive dalla suddetta area ai centri urbani che ormai da anni patiscono le conseguenze dell'inerzia del Gestore alla soluzione del problema.

Con riferimento all'Area Cokerie le metodologie utilizzate in tale area sono fonti di costanti emissioni non convogliate e non controllate.

Inoltre, a parte il possibile adeguamento di tutte le prestazioni delle batterie a quelle della batteria 12 al fine di un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali della cokeria, i periti hanno rilevato che, per l'eliminazione delle emissioni fugghive, riconducibili in gran parte a difetti di tenuta delle apparecchiature, occorrerebbe una ristrutturazione o la messa fuori servizio di quelle più critiche (ad es. il rifacimento dei refrattari dei forni coke che presentino fessurazioni o cricature).

Per quanto riguarda l'Area Agglomerato, ribadito il primario problema della illecita gestione delle polveri degli elettrofiltri, nonché della loro incontrollata dispersione in atmosfera a seguito degli inadeguati procedimenti di trasferimento di materiali dalle cokerie, nonché di insaccamento delle polveri (contenenti diossine) e della movimentazione dei cd. big-bags (vedi sopra), tutti aspetti che già imporrebbero una generale rivisitazione degli impianti e delle procedure ivi seguite, si pone poi sicuramente il problema della mancata adozione del trattamento a umido dei fumi, giustificata dal gestore con il fabbisogno di acque a ciò necessarie e di impianti di depurazione allo stato non disponibili. Inoltre, con riferimento ai sistemi di abbattimento, non può non rilevarsi come l'assenza di filtri a tessuto, a favore degli elettrofiltri, sia assolutamente ingiustificata considerando che l'adozione di tali filtri determinerebbe un considerevole miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto. Infatti, in ordine alla cd. depolverazione secondaria, nel caso degli elettrofiltri la concentrazione residua massima risulta pari a 30 mg/Nm^3 , mentre i filtri a tessuto la riducono a 10 mg/Nm^3 . La tecnica di abbattimento migliore (filtri a tessuto) ridurrebbe le emissioni di circa 19 kg. ogni ora (cfr. pag. 548-549 perizia chimica).

Con riferimento all'Altoforno occorrerebbe, come chiariscono i periti, adeguare le prestazioni di tutti i camini a quella più accettabile del camino E108bis.

Per quanto concerne l'Area Acciaieria occorre intervenire adeguatamente sul fenomeno dello slopping sopra esaminato. Al fine di ridurre quanto meno l'entità, assolutamente non tollerabile, è indispensabile che si proceda rapidamente da parte di ILVA *"nell'implementazione del sistema esperto di regolazione del processo di soffiaggio dell'ossigeno e dell'altezza della lancia nel convertitore, così da svincolare, per quanto possibile, il controllo dell'operazione dall'intervento dell'operatore."* (cfr. pag. 554 perizia chimica).

~~Oltre a tale fenomeno, inoltre, non è di secondaria importanza quello legato alle cd. torce presenti nello stabilimento. Trattasi, come visto, di sistema di smaltimento gas in eccesso, in realtà non autorizzato nella sua attuale configurazione, con un sistema di~~

monitoraggio in continuo della portata e delle caratteristiche qualitative del gas come peraltro imposto dall'A.I.A..

In ultimo, non può non rilevarsi che quasi tutte le misurazioni prese in considerazione dai periti derivano da controlli effettuati dalla stessa ILVA, sulla cui bontà appare lecito nutrire qualche dubbio, atteso che l'adeguamento della previsione del monitoraggio in continuo per i punti emissivi ove sono convogliati rifiuti trattati termicamente non è ancora attuata, nonostante ciò fosse obbligatorio sin dal 17.8.1999. Anche i controlli "esterni" effettuati da ARPA Puglia, nonché dai periti e consulenti sono tutti controlli preventivamente concordati con il Gestore. Solo un monitoraggio in continuo può garantire la veridicità delle misurazioni ed appare singolare che ILVA non abbia predisposto gli impianti in tal senso nonostante siano trascorsi quasi 13 anni dall'entrata in vigore di tale obbligo.

Va quindi sottratta al Gestore la disponibilità delle predette aree e degli impianti ivi esistenti, allo scopo di eliminare tutte le disfunzioni sopra segnalate che determinano le emissioni diffuse e fugitive di cui si è detto.

Attraverso il sequestro, infatti, occorre impedire che i reati sopra descritti siano portati ad ulteriori conseguenze atteso che, come dimostrato, è in corso una massiva attività emissiva di sostanze nocive alla salute umana ed animale ed idonea a compromettere la qualità dell'ambiente circostante (aria, acqua, terreni, vegetali) derivante dal ciclo di lavorazione del siderurgico di Taranto; in particolare, dagli impianti delle seguenti aree: Parchi, Cokerie, Agglomerato, Altoforno, Acciaieria, Area GRF.

Va altresì sottolineato che la vita e la salute delle persone fisiche è bene primario tutelato dalla Costituzione senza alcun compromesso di tipo sociale ed economico in grado di farlo arretrare, essendo invece emerso che le sostanze nocive originate dall'ILVA costituiscono un pericolo per la popolazione delle aree urbane circostanti lo stabilimento e, addirittura, che tali sostanze hanno già cagionato sulla popolazione effetti di malattia e morte come evidenziati dai periti.

Pertanto, allo stato, salvo future determinazioni ed in assenza di iniziative da parte del Gestore volte ad adeguare gli impianti eliminando le gravi lacune riscontrate, l'unico modo per evitare gli effetti di pericolo e danno già accertati è quello di impedire la tipologia di emissioni convogliate e soprattutto diffuse-fugitive incontrollate e intollerabili per la salute umana, vegetale ed animale.

Tale risultato, nell'immediato, può essere raggiunto esclusivamente con il sequestro preventivo delle predette aree, attuato nei tempi tecnici necessari ad evitare pericoli alla sicurezza delle persone e dell'ambiente che potrebbero derivare da errate manovre sugli impianti e secondo le finalità che verranno appresso indicate, nella parte relativa alla custodia dei beni.

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN SEQUESTRO

La gravità e l'attualità dell'emergenza sanitaria ed ambientale rendono effettivamente necessario un tempestivo intervento in ordine alla messa a norma dello stabilimento, funzionale alla neutralizzazione delle fonti inquinanti e, conseguentemente, alla eliminazione delle emissioni illecite.

Va dunque condiviso pienamente quanto osservato dal G.I.P., nella parte motiva del provvedimento di sequestro (cfr. pagg. 293-294), allorquando viene specificato come la situazione di grave e attualissima emergenza ambientale e sanitaria imponga l'immediata adozione del sequestro preventivo – senza facoltà d'uso – delle aree e degli impianti sopra indicati, funzionale alla interruzione delle attività inquinanti, e che *«solo la compiuta realizzazione di tutte “le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo” individuate dai periti chimici (v. pagg. 545/554 del relativo elaborato peritale, nonché sopra, sub paragrafo 5.5), in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB), potrebbe legittimare l'autorizzazione – previa attenta ed approfondita valutazione, da parte di tecnici nominati dall'A.G., dell'efficacia, sotto il profilo della prevenzione ambientale, delle misure eventualmente adottate – ad una ripresa della operatività dei predetti impianti»*.

Al contrario, quanto alle modalità esecutive del disposto sequestro preventivo, nonché alla nomina ed al ruolo dei custodi-amministratori delle aree e degli impianti, questo Collegio ritiene di dissentire dalle conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato.

A tale riguardo va innanzitutto premesso che, comportando il riesame un effetto totalmente devolutivo che non dipende dagli eventuali specifici motivi di doglianza proposti dalle parti (cfr. Cass., sez. IV, 23.1.2004, n. 2407, Zylfi), il Tribunale adito ex artt. 322-324 c.p.p. è abilitato a modificare e integrare la struttura logica del provvedimento del G.I.P. nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo

legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (cfr. Cass., SS.UU., 26.6.2008, n. 25932, Ivanov).

Ritiene dunque il Tribunale che le modalità esecutive del sequestro, in concreto, non possano che essere individuate dagli stessi custodi - amministratori, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, ed attuate sotto la supervisione del P.M. procedente, quale organo dell'esecuzione, all'esclusivo fine della eliminazione della situazione di pericolo; ciò in vista del raggiungimento del precipuo obiettivo, normativamente previsto, del sequestro preventivo, ovvero quello di evitare che la libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro possa aggravare e protrarre le conseguenze dei reati il cui fumus nel caso concreto venga ravvisato.

Ed invero, in tema di sequestro preventivo – in virtù dell'art. 104 disp. att. c.p.p. che, al riguardo, richiama le norme in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 c.p.p.) e in particolare l'art. 92 disp. att. – spetta al P.M. richiedente la misura l'esecuzione del sequestro, la quale implica l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare ed il controllo dell'operato dei custodi, forniti, nel caso di specie, di veri e propri compiti di gestione ed amministrazione e non solo, come ordinariamente accade, di mera conservazione. (cfr. Cass., sez. V, 23.7.2009, n. 30596, Cecchi Gori; da ultimo e nello stesso senso vds. Cass., sez. II, 21.2.2011, n. 6459, Morello e altro).

Nel caso di specie, dunque, l'obiettivo da perseguire è uno ed uno solo, ovverosia il raggiungimento, il più celermente possibile, del risanamento ambientale e l'interruzione delle attività inquinanti.

Sono due, dunque, i principi che vanno riaffermati, l'uno quello di ricondurre il provvedimento di sequestro alla sua specifica finalità, tesa alla cessazione dell'attività criminosa in corso, l'altro quello di recuperare l'autonomia decisionale dei custodi-amministratori. Presupponendo ogni decisione finalizzata al raggiungimento del ridotto risanamento adeguate ed approfondite conoscenze tecniche, le concrete modalità operative dovranno essere decise da detti custodi, sulla base delle migliori tecnologie disponibili ed attuate sotto la supervisione dell'ufficio del Pubblico Ministero. Al fine di consentire, peraltro, un proficuo controllo dell'A.G. su emissioni inquinanti ancora in atto e sulla concreta efficacia degli interventi volti a neutralizzarle va, comunque, immediatamente adottato, da parte dei custodi, unitamente ad un programma che indichi i tempi e le modalità del risanamento, un sistema di monitoraggio in continuo delle medesime.

Ed allora, semplificando e schematizzando la questione, va detto che non è compito del Tribunale stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i consequenziali costi d'investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi - amministratori, vagliate dall'A.G.: per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili.

A tal proposito, per quello che è il quadro probatorio attuale (peraltro modificabile in via esecutiva), ci si deve rifare alle conclusioni cui gli stessi periti nominati dal P.M. sono giunti. In nessuna parte della perizia e, del resto, in nessuna parte del provvedimento del G.I.P., si legge che l'unica strada perseguibile al fine di raggiungere la cessazione delle emissioni inquinanti, unico obiettivo che il sequestro preventivo si prefigge, sia quella della chiusura dello stabilimento e della cessazione dell'attività produttiva. Al contrario, come già sopra anticipato, si legge che *«solo la compiuta realizzazione di tutte "le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo" individuate dai periti chimici ... in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB) potrebbe legittimare l'autorizzazione ad una ripresa della operatività dei predetti impianti»*.

Da tale passo del decreto di sequestro, che in parte riprende le conclusioni della perizia, si desume, in definitiva, come sia stata individuata in concreto, dai periti nominati dall'autorità giudiziaria, la possibilità che l'impianto siderurgico possa funzionare, ove siano attuate determinate misure tecniche che abbiano lo scopo di eliminare ogni situazione di pericolo per i lavoratori e per la cittadinanza.

Né va taciuto che la possibilità di una futura ripresa a fini produttivi della funzionalità degli impianti, per quanto emerso, potrebbe essere irrimediabilmente compromessa, ove, come disposto dal G.I.P., l'unica scelta operativa lasciata ai custodi fosse individuata nel loro spegnimento.

Ed invero, prendendo spunto da questo dato di fatto (e cioè che lo spegnimento potrebbe equivalere alla compromissione irrimediabile della funzionalità degli impianti), non può non aggiungersi che la questione relativa ai limiti ed ai poteri dell'autorità giudiziaria ed ai limiti ed ai poteri dei custodi nel caso di sequestro preventivo di un enorme e complesso stabilimento industriale quale il siderurgico di Taranto, non è meramente tecnica e fine a sé stessa, visto che dalla sua soluzione

discendono importanti ricadute concrete, che vanno ad intaccare contrapposti interessi, pure costituzionalmente rilevanti, quali quello della tutela dell'impresa produttiva e quello della tutela dell'occupazione di mano d'opera (cfr. Cass., sez. VI, 17.5.2003, n. 21940, Bettanin; nonché, da ultimo, Cass., sez. III, 6.10.2010, n. 35801, P.M. in proc. Spandre e altri).

Non si tratta certo di operare compromessi fra questi ultimi ed i primari interessi alla vita, alla salute ed alla integrità ambientale, assolutamente preminenti, quanto piuttosto di individuare quelle soluzioni che, nel giungere alla cessazione delle emissioni inquinanti, consentano di pregiudicare il meno possibile gli ulteriori interessi in gioco.

Conseguentemente s'impone la modifica del dispositivo del decreto impugnato nella parte in cui dispone che i custodi - amministratori avviino *"immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti"*, reputandosi necessario che i tecnici nominati, dando comunque tempestivo inizio a tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento dello scopo indicato, possano invece compiutamente valutare e – nel caso – adottare, tra tutte le possibili scelte operative, quelle concretamente idonee a salvaguardare l'integrità e la sicurezza degli impianti ed a consentire, in ipotesi, la *"ripresa della operatività"* dei predetti, in condizioni di piena compatibilità ambientale, una volta eliminate del tutto quelle emissioni illecite, nocive e dannose per la salute dei lavoratori e della popolazione e, in ogni caso, per l'ambiente circostante.

Gli interventi volti alla eliminazione delle emissioni illecite si rendono necessari ed improcrastinabili, oltre che per arrestare gli effetti e le conseguenze illecite dei reati posti in essere (in linea con la funzione precipua della misura cautelare reale imposta sugli impianti dell'area a caldo), anche in vista della eventuale ripresa della produzione dello stabilimento la cui attività, ove il gestore non provveda ai dovuti adeguamenti, sarebbe irrimediabilmente compromessa: in tale evenienza, così come indicato nella stessa A.I.A. del 4 agosto 2011, che richiama l'art. 29-decies del d. lgs. 152/2006, le competenti autorità amministrative potrebbero, infatti, adottare le necessarie misure *"che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto"*.

La gravità della situazione ambientale e sanitaria riscontrata, infatti, oltre alla adozione del presente provvedimento, finalizzato, si ripete, alla eliminazione delle emissioni inquinanti e di tutte le situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente, dovrà necessariamente portare alle opportune verifiche nelle sedi amministrative competenti (in collegamento con le quali, probabilmente, dovranno muoversi i custodi

giudiziari nominati), al fine di riconsiderare la presenza di tutti quei requisiti previsti per legge non solo per l'ottenimento ma anche per il mantenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività industriale in questione.

L'intervento dell'autorità giudiziaria, infatti, non implica affatto che la funzione dell'autorità amministrativa venga meno; al contrario, la presenza di una situazione sanitaria ed ambientale così grave e drammatica impone che tutte le autorità competenti, secondo le rispettive responsabilità, attribuzioni e competenze, assumano le decisioni necessarie per il recupero della legalità violata.

Proprio per la complessità nella scelta e nell'adozione delle misure tecniche che portino al raggiungimento dello scopo cui il sequestro è rivolto, si ritiene opportuno e necessario il coinvolgimento dei vertici aziendali nella gestione di tale delicato momento esecutivo.

Sul punto, se assolutamente legittima è stata la decisione del G.I.P. di sottrarre la disponibilità degli impianti in sequestro ai ricorrenti di questa procedura colpiti da misure cautelari personali (in tale direzione, infatti, va rimarcato il valore che assume la illecita gestione dell'impianto che si è avuta nel corso degli anni e che ha portato alla tragiche conseguenze di cui si è detto), si ritiene, comunque, opportuno nominare, in sostituzione del dr. Tagarelli, ed in aggiunta ai tre tecnici già nominati dal G.I.P., il dr. Ferrante, nella sua qualità di presidente del C.d.A. e di legale rapp.te di ILVA s.p.a. (cfr. Cass., sez. III, 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta, secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, rientra tra i poteri del tribunale la modifica della parte del provvedimento – nella specie di sequestro preventivo – riguardante la nomina del custode delle cose in sequestro, rientrando nel legittimo esercizio dei poteri cognitivi e deliberativi conferitigli dagli artt. 309 e 322 c.p.p. il potere di valutare nel merito e modificare anche la parte del provvedimento di sequestro che concerne la nomina del custode).

Al fine di rendere concreta la possibilità di risanamento aziendale ed ambientale ritiene infatti, il Tribunale, che il coinvolgimento del gestore nell'attuazione di tutte le misure necessarie al conseguimento del predetto obiettivo sia utile oltre che necessario, anche sotto il profilo dell'impegno finanziario occorrente per gli interventi da realizzarsi ai fini della eliminazione delle emissioni inquinanti e delle conseguenze dannose della pregressa attività, nonché sotto l'aspetto delle conseguenti scelte gestionali, riguardanti il personale addetto alle aree in sequestro.

Peraltro va evidenziato che il dott. Bruno Ferrante (nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 10 luglio 2012, ed estraneo alle vicende illecite in esame), nel corso dell'udienza del 4.8.2012, su precisa domanda del Presidente del Collegio, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di custode, nella piena consapevolezza dei doveri e degli obblighi connessi a tale funzione; e che lo stesso, lavorando di concerto con gli altri custodi-amministratori, potrebbe meglio garantire, conoscendo le potenzialità e le dinamiche aziendali, una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi di risanamento dello stabilimento.

Deve, in definitiva, confermarsi il sequestro, senza facoltà d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati; il provvedimento del G.I.P. va invece modificato quanto alla nomina dei custodi nei termini sopra meglio descritti e come indicato in dispositivo, nonché nella parte in cui prevede che i custodi ingg. Valenzano, Laterza e Lofrumento *"avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti"*, nei termini seguenti: *"Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti"*.

P.Q.M.

Visti gli artt. 309, 322 e 324 c.p.p.;

Annulla l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alò Salvatore e, per l'effetto, ordina l'immediata liberazione dei predetti ricorrenti, ove non detenuti per altro titolo.

Conferma l'ordinanza impugnata nei confronti di Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi e condanna ciascuno dei predetti al pagamento delle spese del presente procedimento incidentale.

In parziale modifica del decreto di sequestro preventivo impugnato, ferma restando la nomina degli ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, nomina custode e amministratore delle aree e degli impianti in sequestro altresì il dott. Bruno Ferrante nella sua qualità di presidente del C.d.A. e di legale rapp.te di Ilva s.p.a., revocando la nomina del dott. Mario Tagarelli. Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure

tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti.

Conferma nel resto il decreto impugnato.

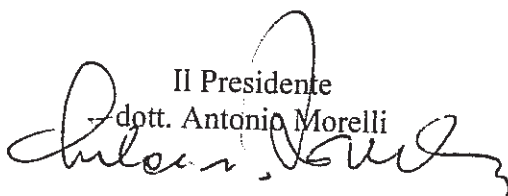
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Motivazione riservata nei termini di legge.

Taranto, 7 agosto 2012.

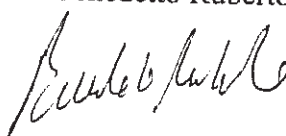
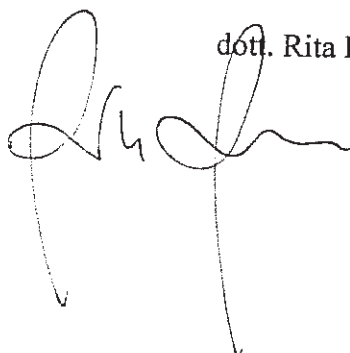
Il Presidente

dott. Antonio Morelli



I Giudici estensori

dott. Rita Romano, dott. Benedetto Ruberto



Depositato in Cancelleria

Taranto, 12

20.8.12

Il Cancelliere - CI
(Maria INSALATA)

